

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 22

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 maggio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 178. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti tecnologici in zona sottoposta a vincolo paesistico - Autorizzazione - Trattamento sanzionatorio penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 100/1994) - Insussistenza di contrasto con la normativa statale - Non fondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

Pag. 13

N. 179. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. da congiunti dell'imputato in qualità di testi - Contestazione - Lettura - Divieto - Erronea interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512 del c.p.p. da parte del giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., artt. 500, comma 2-bis, e 512).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112)

» 16

N. 180. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli - Violazione - Trattamento sanzionatorio differenziato in senso deteriore rispetto al regime relativo ad altre infrazioni - Ragionevolezza delle misure anche in riferimento alla ritenuta scarsa gravità della violazione - Prescrizione di modalità peraltro non gravose nell'interesse della incolumità individuale e pubblica - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza della disposizione in riferimento all'obbligo previsto per i maggiorenni in caso si guida di motoveicoli di cilindrata superiore e per i minorenni quali soggetti con più limitata esperienza - Inammissibilità - Non fondatezza.

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 171, primo comma, lettere a) e b); legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2, 3].

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32)

» 19

N. 181. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Rigetto da parte del g.i.p. dell'estensione ad imputati riconosciuti responsabili penalmente solo all'esito degli accertamenti - Utilizzazione della perizia - Omessa previsione - Sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio - Rimessione all'apprezzamento del giudice dell'applicazione del divieto di utilizzazione probatoria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 403).

(Cost., artt. 3 e 112)

Pag. 25

N. 182. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Porti - Trieste - Imposizione a provincie e comuni della partecipazione alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato - Ripartizione degli oneri in ragione del rispettivo interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti ed ai conseguenti benefici - Richiamo alla sentenza n. 892/1988 della Corte in materia - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

[R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, artt. 4, 7 e 8; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lett. d), n. 6; legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 4, primo comma, n. 1].

(Cost., artt. 5, 23, 53 e 128)

» 29

N. 183. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967 - Adozione di minore da parte di persona singola - Ammissibilità senza limiti - Impossibilità della norma pattizia di conferire immediato potere ai giudici italiani di concedere l'adozione fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge italiana - Insussistenza di obblighi per il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo - Auspicabile una innovazione legislativa che consenta l'adozione da parte del singolo adottante nell'ambito della discrezionalità del legislatore e nell'interesse del minore in concreto - Non fondatezza.

(Legge 22 maggio 1974, n. 357, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967)

» 35

N. 184. Sentenza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Immediata sospensione obbligatoria del dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per taluni delitti - Specificità di una normativa di particolare incisività diretta a tutelare interessi essenziali della p.a. - Non fondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma)

» 38

N. 185. Ordinanza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado - Pronuncia sul capo civile - Preclusione - Inconferente richiamo all'art. 538 del c.p.p. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 443/1990 - Coerenza con il principio secondo cui la decisione sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale - Non irrazionalità della limitazione della tutela giudiziaria del danneggiato - Carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 538 e 448).

(Cost., art. 24)

Pag. 42

N. 186. Ordinanza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 settembre 1993, n. 363, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123)

» 44

N. 187. Ordinanza 9-16 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione in sanatoria - Estinzione dei reati - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenza n. 269/1993 e ordinanza n. 510/1993) - Manifesta infondatezza.

(Art. 1-sexies, aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3)

» 46

N. 188. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza - Cittadini di sesso femminile - Concorso - Partecipazione - Preclusione - Requisito del sesso maschile richiesto per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nella Guardia di finanza - Superamento dei corsi dell'accademia - Irragionevole discriminazione basata sul sesso - Disciplina normativa del tutto particolare circoscritta al complesso musicale - Analogia con gli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato - Ingiustificata esclusione delle donne dai concorsi - Illegittimità costituzionale.

[D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79, art. 12, primo comma, lett. c)]

» 48

n. 189. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione mobiliare - Ricerca delle cose da pignorare presso terzi e fuori della residenza anagrafica del debitore senza provvedimento autorizzativo pretorile - Irrilevanza della questione così come proposta e interpretata dall'autorità rimettente - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 513, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14)

Pag. 52

n. 190. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata in genere - Beni confiscati - Terzi creditori chirografari o privilegiati - Titoli anteriori al procedimento di prevenzione - Tutela giuridica soddisfacente - Esclusione - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Ipotizzabilità di una pluralità di soluzioni - Inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, quinto comma, come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dallo stesso art. 2-ter, terzo comma, della legge n. 575/1965; d.l. n. 230/1989, art. 4, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282).

(Cost., artt. 25, terzo comma, 27, primo comma, e 24, primo comma)

» 54

n. 191. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Enti locali - Lotta alla criminalità organizzata - Provincia autonoma di Bolzano - Vigilanza su deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti - Supposta sussistenza del potere prefettizio di controllo preventivo di legittimità con conseguente lesione di attribuzioni della provincia - Questione riguardante poteri relativi a finalità di ordine e sicurezza pubblica volte a tutelare un interesse generale di indubbia spettanza statale - Spettanza allo Stato

» 58

n. 192. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Puglia - UU.SS.LL. - Inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici destinatari della norma - Inclusione aggiuntiva del personale con rapporto convenzionale o incaricato - Volontà del legislatore regionale di chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge - Erronea interpretazione della norma così come prospettata dal ricorrente - Non fondatezza.

(Legge regione Puglia, articolo unico, primo, secondo e quarto comma, riapprovata il 21 dicembre 1993).

(Cost., art. 117, ultimo comma)

» 62

n. 193. Sentenza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili e invalidi di guerra - Indennità di accompagnamento - Elevazione del trattamento dei primi a quello degli invalidi di guerra - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Carattere di differenziazione costituito per i secondi, dalla natura compensativa e risarcitoria dell'indennità per l'integrità fisica perduta per il bene della Patria - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 487/1988) - Non fondatezza.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1; legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 66

N. 194. Ordinanza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Tariffe d'estimo e rendite catastali - Riferimento al valore unitario di mercato degli immobili - Mancata conversione nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 24 novembre 1992, n. 455, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 69

N. 195. Ordinanza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Omessa previsione dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c. - Questione già ritenuta non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 350/1993) nel senso di una ragionevole diversificazione di trattamento rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 70

N. 196. Ordinanza 11-19 maggio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato - Infermità mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo - Sospensione del procedimento - Omessa previsione - Questione già decisa dalla Corte con la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (v. sentenza n. 340/1992) dell'art. 70, primo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 71, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 72

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 maggio 1994 (della regione Umbria).

Beni culturali e ambientali - Regolamento recante la determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei seguenti servizi: a) editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; b) fornitura di riproduzioni e recapito nell'ambito del prestito bibliotecario di beni librari e archivistici; c) di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di musei e biblioteche di enti locali - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale nn. 921 e 1034/1988, 278/1991 e 277/1993.

(Decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, art. 8, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117, 118 e 119)

Pag. 75

- N. 42.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 maggio 1994 (della regione Lombardia).

Turismo e spettacolo - Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport - Istituzione del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio cui vengono trasferiti tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero nel campo dello spettacolo - Attribuzioni alle regioni, in materia di spettacolo, di limitate e del tutto secondarie funzioni amministrative e previsione di precisazione delle stesse con un regolamento del Governo che deve altresì stabilire «criteri e indirizzi» per l'esercizio di esse e provvedere al trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari «a decorrere dal 1° gennaio 1995» - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio della «definizione delle politiche di settore» nonché la «predisposizione di atti e lo svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia» - Riserva allo Stato della gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali e affidamento al Presidente del Consiglio del compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità e i termini per la loro corresponsione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche nonché in ordine ai servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi (artt. 49 e 56 del d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di legalità che impone sia la legge a disciplinare il riparto delle funzioni nonché i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle stesse.

(D.-L. 31 marzo 1994, n. 219, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e ottava disposizione transitoria e finale)

Pag. 79

- N. 282.** Ordinanza della commissione tributaria centrale del 25 marzo 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) - Indennità di fine rapporto (nella specie: indennità di buonuscita E.N.P.A.S.) - Assoggettabilità all'imposta dell'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate - Mancata esclusione da detto ammontare dei contributi a totale carico degli interessati relativi ad anni di servizi ammessi a riscatto - Incidenza sulla garanzia previdenziale, nonché sul principio di capacità contributiva - Riferimento a sentenza della Corte costituzionale n. 42/1992 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 1, comma 3-ter).

(Cost., artt. 38 e 53)

» 82

- N. 283.** Ordinanza della Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, del 20 gennaio 1994.

Pensioni - Dipendenti statali - Differimento al 1° gennaio 1995 degli aumenti corrisposti sulle pensioni, a fini perequativi, dall'art. 3 del d.-l. n. 409/1990, convertito in legge n. 59/1991 - Insufficienza del meccanismo perequativo posto in essere dal legislatore per il differimento di benefici, peraltro di esigua entità - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), nonché sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 501/1988, 1/1991, 42 e 226/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 85

N. 284. Ordinanza del tribunale di Casale Monferrato del 3 marzo 1994.

Reato in genere - Previsione come delitto, nella legge fallimentare, dell'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Permanenza in vigore di tale disposizione anche dopo l'abrogazione (con l'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86) della norma generale dell'art. 324 del codice penale sull'interesse privato in atti d'ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228).

(Cost., art. 3)

Pag. 89

N. 285. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa del 18 marzo 1994.

Caccia - Impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria - Ritenuta impossibilità, per la imprecisa formulazione delle norme disciplinanti le modalità dell'esercizio della caccia, di ritenere lecito l'impiego dei cani diversamente da quanto previsto, nella caccia da appostamento fisso, per l'utilizzo dei «richiami vivi» - Ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul principio di tassatività delle fattispecie penali.

[Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 13 e 30, lett. h)].

(Cost., artt. 3 e 25)

» 90

N. 286. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

» 92

N. 287. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

» 94

n. 288. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

Pag. 94

n. 289. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

» 95

n. 290. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

» 95

N. 291. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

Pag. 96

N. 292. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 25 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionale ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38)

» 96

N. 293. Ordinanza del pretore di Saluzzo del 15 febbraio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 97

N. 294. Ordinanza del pretore di Saluzzo del 15 febbraio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 99

N. 295. Ordinanza della Corte di cassazione del 16 marzo 1994.

Processo penale. Procedimento innanzi al pretore Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Lamentata omessa previsione di nullità del decreto di archiviazione emesso senza preventiva comunicazione alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta o prima che sia decorso il termine per l'opposizione - Mancata prevista possibile denuncia di tale nullità con ricorso per Cassazione - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, primo e secondo comma).

(Cost., art. 24)

Pag. 99

N. 296. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Cagliari del 3 aprile 1993.

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1964 e 44/1966.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 101

N. 297. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 23 novembre 1993.

Imposte in genere - Imposta straordinaria su particolari beni (nella specie: aeromobile) - Lamentata commisurazione del tributo al peso del velivolo anziché al suo valore - Disparità di trattamento - Lamentata lesione del principio della capacità contributiva.

[Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 9, primo comma (*recte*: art. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 202, e art. 8, primo comma, lett. b), della legge 14 novembre 1992, n. 438)].

(Cost., artt. 3 e 53).

» 103

N. 298. Ordinanza del pretore di Bologna del 9 febbraio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (*recte*: 24 novembre 1981), art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 104

N. 299. Ordinanza del pretore di Bologna del 4 febbraio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (*recte*: 24 novembre 1981), art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 107

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 178

Sentenza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti tecnologici in zona sottoposta a vincolo paesistico - Autorizzazione - Trattamento sanzionatorio penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 100/1994) - Insussistenza di contrasto con la normativa statale - Non fondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].
(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lettera f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Gojca Roberto, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Gojca Roberto, imputato del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver fatto installare nell'area di pertinenza del proprio edificio un serbatoio di gas di petrolio liquefatto su piattaforma in cemento e relativa recinzione, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, il pretore di Trieste, con ordinanza del 17 giugno 1992 (R.O. n. 536 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Il giudice *a quo* osserva che, a norma dell'art. 7 della legge statale n. 94 del 1982, per le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti è necessaria la concessione edilizia, quando le opere sono eseguite in zone sottoposte ai vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici di cui alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, mentre è sufficiente l'autorizzazione negli altri casi.

Per contro la legge regionale *de qua*, per effetto del combinato disposto delle norme impugnate, prevede sempre il rilascio della mera autorizzazione con la conseguente possibilità di rilascio di autorizzazione in sanatoria. Essa ha così l'effetto di rendere lecita un'attività che la normativa statale considera invece illecita e passibile di sanzione penale.

Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione, sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), in quanto la stessa regione, pur nell'esercizio della potestà legislativa, è tenuta ad armonizzarsi con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e con i principi fondamentali in essa stabiliti.

2. — È intervenuto nel giudizio il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si osserva che il contrasto rilevato dal pretore tra la normativa regionale e quella statale in realtà non esisterebbe, in quanto né l'art. 48 della legge n. 457 del 1978, né l'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito nella legge n. 94 del 1982, subordinerebbero le opere considerate alla concessione edilizia.

Considerato in diritto

1. — Gli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. *f*), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono impugnati nella parte in cui subordinano la realizzazione di impianti tecnologici, destinati al servizio di edifici già esistenti in zona sottoposta a vincolo paesistico, al rilascio di semplice autorizzazione. Tale previsione si porrebbe in contrasto con la normativa statale, che prevederebbe, invece, la concessione edilizia, la cui mancanza comporta sanzioni penali. Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione, sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto la stessa regione, pur nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva, è tenuta ad armonizzarsi con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e con i principi fondamentali in essa stabiliti.

2. — La questione non è fondata.

Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella sentenza n. 100 del 1994, in occasione della verifica di conformità alla Costituzione della stessa legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 1991 nella parte in cui richiede la sola autorizzazione, in luogo della concessione, per le pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero, anche nella fattispecie all'odierno esame il presupposto interpretativo da cui muove il giudice remittente — secondo il quale la normativa statale sottoporrebbe a concessione edilizia, e non a semplice autorizzazione, le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, se eseguite in zone sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 — non trova riscontro in un'adeguata analisi della normativa considerata.

L'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 stabilisce, al primo comma, che sono soggetti ad autorizzazione, secondo la disciplina di cui all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, i lavori di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 31 della citata legge, quali gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, che consentono, tra l'altro, la realizzazione o la integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici e l'inserimento di elementi accessori ed impianti.

L'applicazione della disciplina di cui all'art. 48 della legge n. 457 del 1978 comporta anche, per le opere sopraindicate, che la relativa domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco non si pronuncia nel termine di novanta giorni, mentre nel caso in cui i medesimi interventi riguardino edifici sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso, ed è, pertanto, necessaria l'adozione di un esplicito provvedimento autorizzatorio.

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 include, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione gratuita: alla lett. a) le opere costituenti pertinenze o — per la parte che in questa sede rileva — gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; alla lett. b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; alla lett. c) le opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

La natura intrinseca di tali interventi, la loro limitata rilevanza sul piano urbanistico ed edilizio, li rendono, infatti, equiparabili a quelli indicati al primo comma.

L'art. 7, secondo comma, citato enuncia il presupposto della conformità delle opere agli strumenti urbanistici, conformità che deve, del resto, sussistere anche per l'adozione di un provvedimento concessorio: per le opere che insistono in aree sottoposte a vincoli paesistici o di interesse storico rimane, inoltre, fermo il principio dell'esclusione del silenzio-assenso, così come prevede, mediante il rinvio all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, il primo comma della stessa disposizione per lavori non meno rilevanti.

Ed infatti, come questa Corte ha affermato nella citata sentenza n. 100 del 1994, la necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che possa mutare il tipo di provvedimento richiesto (da autorizzatorio in concessorio) allorché si sia in presenza di vincoli particolari. La esigenza di garantire la valutazione degli interessi protetti da tali vincoli risulta soddisfatta dalla previsione di un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Rimangono comunque salvi, come pure rilevato nella ricordata sentenza, gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi che le impugnate norme della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel disporre che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sia soggetta a semplice autorizzazione, si pongano in contrasto con la disciplina prevista dalla normativa statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 179

*Sentenza 9-16 maggio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Indagini preliminari - Dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. da congiunti dell'imputato in qualità di testi - Contestazione - Lettura - Divieto - Erronea interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512 del c.p.p. da parte del giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.P.P., artt. 500, comma 2-bis, e 512).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2-bis, e 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Marchesi Barbara ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994. il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2-bis, e 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere.

2. — Il Tribunale remittente interpreta la norma di cui all'art. 500, comma 2-bis, del codice di procedura penale nel senso che essa è «applicabile unicamente ai testi che rifiutano od omettono di rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, e non al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un diritto»; e ritiene che l'art. 512 successivo «non sia applicabile al caso di specie in quanto l'impossibilità sopravvenuta della ripetizione dell'atto — impossibilità derivata dall'essersi i testi avvalsi della facoltà loro concessa dall'ordinamento — non è attribuibile a fatti o a circostanze imprevedibili».

3. — Ciò premesso, il Tribunale osserva, sotto un primo profilo, che la normativa così interpretata si pone in contrasto con gli artt. 2 (garanzia dei diritti fondamentali), 24, primo comma, (diritti delle vittime del delitto), 101, secondo comma, in relazione all'art. 25, secondo comma, (principio di legalità) della Costituzione, perchè impedirebbe al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge; con ciò violando anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la direttiva n. 76, ultima parte, della legge di delega n. 81 del 1987.

4. — Sotto altro profilo il Tribunale di Bologna lamenta una disparità di trattamento della situazione del prossimo congiunto che si avvale della facoltà di astensione solo nel dibattimento, e non prima, rispetto a quella dell'imputato che solo in dibattimento rifiuta di sottoporsi all'esame o che afferma cose diverse, o del coimputato che si

avvale della facoltà di non rispondere in dibattimento, o a quella del teste irreperibile, o deceduto, o che renda dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza; tutte situazioni nelle quali è ammessa, contrariamente al caso in esame, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.

5. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

Rileva l'Avvocatura che le perplessità espresse dal giudice remittente non riguardano direttamente le norme richiamate, ma semmai la norma di cui all'art. 199 del codice di procedura penale, che, in attuazione di un principio di civiltà giuridica universalmente riconosciuto, concede ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre. E tale norma non è stata denunciata.

6. — Nel merito, l'Avvocatura ritiene che le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non siano affatto simili o, comunque, che si tratti di ipotesi alquanto differenziate e tali da legittimare una diversa disciplina, anche in relazione alle ampie direttive della legge delega. Il prossimo congiunto che nel dibattimento si avvale della facoltà di astenersi perde la qualità di teste e sarebbe, a suo avviso, ben poco razionale ammettere il richiamo delle dichiarazioni precedentemente, anche se liberamente, rese, equivalendo ciò al dar rilevanza ad una testimonianza parziale. Diversi sarebbero i casi richiamati in raffronto dal giudice remittente, posto che per essi non viene meno alcuna qualità del dichiarante, sia esso l'imputato, il coimputato o il teste.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2-bis, e 512 del codice di procedura penale «nella parte in cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere».

2. — Nel giudizio *a quo* — premette il Tribunale remittente — alcuni testi, prossimi congiunti dell'imputato, presentatisi al dibattimento si sono avvalsi della facoltà di astensione prevista dall'art. 199 del codice di procedura penale; per tal motivo il pubblico ministero ha chiesto di poter contestare loro egualmente, ai sensi dell'art. 500, comma 2-bis, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dopo essere stati avvertiti della facoltà di non deporre, o, in subordine, ha chiesto di dare lettura delle predette dichiarazioni ai sensi dell'art. 512.

In ordine alle predette istanze il Tribunale ha ritenuto che l'art. 500, comma 2-bis, sia applicabile unicamente ai testi che rifiutino od omettano di rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, ma non al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un diritto, e che del pari inapplicabile sia l'art. 512, essendo la sopravvenuta impossibilità della ripetizione dell'atto derivata non da fatti o circostanze imprevedibili ma dall'essersi i prossimi congiunti dell'imputato avvalsi di una facoltà loro concessa dall'ordinamento.

3. — Senonché, ad avviso del Tribunale di Bologna, le medesime norme, così interpretate, si pongono in contrasto con i principi espressi dagli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto, diversamente dalla disciplina relativa alla utilizzazione nel dibattimento, mediante contestazione o lettura, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati o dai coimputati di reati connessi o collegati, soltanto le dichiarazioni rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso in alcun modo nel materiale probatorio dibattimentale, con conseguente perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

4.1. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito esposti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale remittente muove dalla premessa interpretativa che né attraverso il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, né mediante la lettura degli atti irripetibili consentita dall'art. 512, sia possibile evitare il paventato effetto della «perdita», ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato nella fase delle indagini preliminari, una volta che in dibattimento abbiano deciso di astenersi dalla testimonianza.

4.2. — Detta conclusione può essere condivisa solo per quanto riguarda l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 500, comma 2-bis, che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma non può certo essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di astensione.

4.3. — Non può invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512, del codice di rito, che conduce il Tribunale di Bologna a ritenere anche quest'ultima norma inapplicabile al caso sottoposto al suo esame.

Giova rammentare brevemente (sulla scorta di quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare sin dalla sentenza n. 6 del 1977) le ragioni e i limiti della facoltà di non deporre nel processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi congiunti dell'imputato.

Si tratta, evidentemente, di ragioni consistenti nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso), e nel riconoscimento del conflitto che può determinarsi, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio, o la volontà, di non danneggiare il prossimo congiunto.

Nondimeno, nel riconoscere prevalenti, e quindi nel tutelare, tali motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un criterio assoluto — quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di testimoniare — ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non potere, superare quel conflitto.

4.4. — La soluzione legislativa adottata implica alcuni chiari effetti: il primo è che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi altro soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 del codice di procedura penale ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.

Ulteriore corollario è che la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente, acquisita; la dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto se la rinuncia alla facoltà di astensione precluda al prossimo congiunto l'esercizio successivo del diritto in esame, ma è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere.

4.5. — Ma la tutela riconosciuta alla particolare posizione del prossimo congiunto non si esaurisce nelle disposizioni dedicate alla testimonianza in quanto esprime — come emerge dal combinato disposto degli artt. 351 e 362 del codice di procedura penale — un principio generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni di tali soggetti possono assumere rilevanza in sede processuale; e quindi anche allorché si procede ad assumere sommarie informazioni ai sensi del citato art. 351, o, in genere, nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare: anche in tali ipotesi è dato obbligo alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, e al giudice, di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato, o dell'indagato, della facoltà di tacere.

Una volta assolto tale obbligo, ed una volta che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di astenersi, la dichiarazione è legittimamente assunta e, alla stregua delle ragioni prima indicate, seguirà il regime proprio di questi atti anche ove il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale.

5.1. — Verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento. Lo stesso legislatore in altri casi analoghi, ed in relazione a soggetti (quali l'imputato o le persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale) la cui posizione è, sotto il profilo che qui interessa, assistita da tutele ancor maggiori (nel senso che l'imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità) ha inteso esplicitamente comprendere nei casi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame (art. 513); e ciò in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede (cfr. sent. n. 254 del 1992).

5.2. — Se quindi l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato, non può precludere la lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese (e legittimamente assunte quando egli aveva rinunciato a tale diritto), in base alle medesime ragioni risulterebbe del tutto irragionevole, e tale da concretare una ingiustificabile disparità di trattamento, escludere dalle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 512, le dichiarazioni del prossimo congiunto dell'imputato legittimamente assunte nelle fasi antecedenti il dibattimento.

6. — Posto quindi che l'art. 512 del codice di procedura penale, interpretato alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere, la questione deve essere dichiarata non fondata, mentre non ha più ragion d'essere ogni riferimento all'art. 500, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2-bis, e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0570

N. 180

Sentenza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli - Violazione - Trattamento sanzionatorio differenziato in senso deteriore rispetto al regime relativo ad altre infrazioni - Ragionevolezza delle misure anche in riferimento alla ritenuta scarsa gravità della violazione. - Prescrizione di modalità peraltro non gravose nell'interesse della incolumità individuale e pubblica - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza della disposizione in riferimento all'obbligo previsto per i maggiorenni in caso si guida di motoveicoli di cilindrata superiore e per i minorenni quali soggetti con più limitata esperienza - Inammissibilità - Non fondatezza.

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 171, primo comma, lettere *a*) e *b*); legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2, 3].
(Cost., artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALSASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) e 171, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Farina Giuseppe ed il Prefetto di Salerno iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Pagani Giovanni ed il Prefetto di Milano iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'11 maggio 1993 (reg. ord. n. 438 del 1993), emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di Salerno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a*) «del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2, e 3» della legge 11 gennaio 1986 n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione; *b*) degli stessi articoli e dell'art. 171, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma e 16, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (i ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle medesime condizioni (circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote)» nonché, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, «nella parte in cui ... impongono al cittadino maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di indossare il casco protettivo», là dove il parametro costituzionale autorizza «forme di ingerenza del potere statale nella sfera individuale del cittadino solo quando sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui».

Il giudice *a quo* denuncia per irragionevolezza il regime sanzionatorio, previsto dall'art. 3 della legge n. 3 del 1986, per l'inottemperanza all'obbligo di usare il casco protettivo, in relazione a diverse ipotesi disciplinate con minore severità dal codice della strada, nel testo vigente all'epoca della commessa infrazione. Così, a fronte di una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila, prevista dalla norma impugnata per il comportamento omissivo di un soggetto che pone in pericolo esclusivamente la propria salute, il precedente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modifiche) puniva con più modeste sanzioni colui che, durante la guida, manteneva una velocità tale da porre in pericolo l'altrui incolumità (art. 102) o colui che violava le disposizioni in tema di sorpasso, mettendo a repentaglio la vita di terze persone (art. 106).

Parimenti irragionevole sarebbe la disparità del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma denunciata rispetto a quello disciplinato, in modo più mite, dalla legge 22 aprile 1989 n. 143 in tema di violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Il giudice *a quo* denuncia ancora l'irragionevolezza del «sistema» che riserva un diverso trattamento ai maggiorenni conducenti di motoveicoli nel centro urbano, ove vige il limite di velocità di 50 Km/h, rispetto ai maggiorenni conducenti di ciclomotori, esonerati dall'obbligo di indossare il casco protettivo durante la circolazione nonostante che per essi sussista un limite di velocità di 40 Km/h di poco inferiore a quello imposto ai primi, per i quali oltretutto sono maggiori le condizioni di sicurezza per i diversi impianti frenanti, la tenuta di strada e la robusta struttura del telaio che caratterizzano i motocicli.

Così, sia la legge n. 3 del 1986 che l'art. 171, comma 1, lettere *a*) e *b*) del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni precedenti, sarebbero discriminatori nella parte in cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti) che si trovano nelle medesime condizioni (ovverosia circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote) e ciò in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione.

Le medesime norme sarebbero poi lesive dell'art. 32 della Costituzione, perchè impongono un obbligo che si sostanzia in un trattamento sanitario preventivo. Infatti mentre è giustificabile la sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie quando vi sia pericolo per il diritto alla salute di terzi, sembra illegittima la coercizione dettata da un «mero interesse» della collettività alla tutela della salute del singolo o da motivazioni riconducibili a generiche esigenze di limitazione dei costi economici derivanti alla collettività dagli incidenti stradali.

2. — Nel corso di altro giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 luglio 1993 (reg. ord. n. 646 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986 n. 3 in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per irragionevolezza delle norme che impongono l'obbligo del casco solo per i minorenni conducenti di

ciclomotori, e non per i maggiorenni, mentre prevedono per questi ultimi l'obbligo di indossare il casco quando siano alla guida di motoveicoli, pur in presenza di un sostanziale identico rischio, quanto meno in ambito urbano, per i limiti di velocità imposti e per la pericolosità dei motoveicoli che sarebbe identica a quella dei ciclomotori; in sostanza cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti), che si trovano nelle medesime condizioni di circolazione urbana, verrebbero trattati in modo irrazionalmente diverso.

3. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere in primo luogo l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, entrato in vigore in epoca successiva a quella della commessa infrazione e quindi inapplicabile nel giudizio *a quo* (reg. ord. n. 438 del 1993) ai sensi dell'art. 237 dello stesso testo legislativo, e, nel merito, contestando tutte le censure.

In particolare, quanto alla denuncia che l'imposizione del casco si sostanzierebbe in un inammissibile trattamento sanitario obbligatorio, la difesa dello Stato afferma che l'individuo non ha la libertà incondizionata di esporre la propria vita o la propria incolumità a rischi inutili e che è interesse della collettività che i singoli conservino la propria integrità fisica, anche attraverso l'uso obbligatorio del casco protettivo, non tanto per limitare le spese a carico del servizio sanitario nazionale, come si adombra in una delle ordinanze di rimessione, quanto piuttosto per l'esigenza di evitare costi umani e sociali connessi alla mortalità e alle morbosità che possono dipendere dalla inosservanza delle misure di sicurezza imposte.

Quanto poi all'altra censura, relativa ad una pretesa sproporzione della sanzione in esame rispetto a quelle previste per altre infrazioni, negli stessi atti difensivi si osserva che va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità in tema di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, salva la loro manifesta arbitrarietà o irragionevolezza che nella specie non ricorrono, anche perchè le condotte messe a raffronto, non essendo omogenee, non sono comparabili.

Circa, infine, il trattamento discriminatorio che si riserverebbe, nella circolazione urbana, ai conducenti di motoveicoli maggiorenni rispetto ai conducenti di ciclomotori, sempre maggiorenni ed esonerati dall'uso del casco, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che da una disciplina speciale derogatoria possa trarsi un principio per inficiare il regime ordinario (sentt. nn. 383 e 190 del 1992; 490 e 75 del 1991; ord. n. 316 del 1991). Rileva inoltre che è inesatta l'affermazione circa l'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h in ambito urbano per i motocicli, perchè disattesa sia dal codice della strada precedente (d.P.R. n. 393 del 1959, art. 103, comma 1) sia da quello nuovo (decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 38, comma 4), che anzi prevede che nei centri abitati possano essere individuate strade con limiti di velocità pari o superiori a 70 Km/h.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 — che impongono l'obbligo di indossare il casco di protezione per i motociclisti — assumendosi (ord. n. 438 del 1993 del Pretore di Salerno) che essi violerebbero: *a*) l'art. 3 Cost., per trattamento irragionevolmente più severo rispetto ad altri comportamenti puniti con sanzioni più modeste sia dal codice della strada nel testo vigente all'epoca dell'infrazione (d.P.R. n. 393 del 1959 e successive modifiche), sia dalla legge n. 143 del 1989 in tema di cinture di sicurezza; la disparità di trattamento indicata sarebbe provata dal fatto che il legislatore, con il nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992: artt. 171, comma 2, e 172, comma 8), ha uniformato le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di usare il casco e per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, attenuando il rigore delle prime (implicitamente ritenute troppo gravose) e aumentando la misura delle seconde; *b*) l'art. 32 Cost., perchè il trasgressore porrebbe in pericolo esclusivamente la propria salute, nei cui confronti la collettività vanterebbe un «mero interesse», là dove altri comportamenti trasgressivi alle norme del codice della strada, puniti in modo più lieve, determinerebbero un pericolo per l'altrui incolumità, tutelata dalla norma costituzionale invocata come diritto fondamentale dell'individuo; *c*) congiuntamente con l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che ne riproduce le disposizioni, «l'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione», perchè obbligano i cittadini maggiorenni a comportamenti diversi a seconda che siano alla guida di motocicli (con obbligo del casco) o di ciclomotori (senza obbligo del casco), nonostante che si trovino nelle medesime

condizioni rappresentate dalla circolazione urbana (con limiti di velocità simili per entrambi i veicoli: 50 Km/h per le moto e 40 Km/h per i ciclomotori) e dall'uso, in entrambe le ipotesi, di veicoli a due ruote; d) l'art. 32 della Costituzione in quanto, obbligando il cittadino maggiorenne motociclista a proteggersi con il casco, imporrebbero un trattamento sanitario non giustificato per l'assenza di pericolo alla salute di terzi.

Con l'ordinanza n. 646 del 1993 del Pretore di Milano si sostiene che gli stessi artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 violerebbero l'art. 3 della Costituzione: e) per disparità di trattamento, in quanto obbligano solo i minorenni ad indossare il casco quando siano alla guida di ciclomotori ed esonerano invece i maggiorenni, pur in presenza di un sostanziale identico rischio; f) per irragionevolezza, in quanto obbligano chiunque ad indossare il casco, quando sia alla guida di motoveicoli oltre i 50 c.c., senza considerare che tali veicoli, almeno in ambito urbano, presentano una pericolosità identica a quella dei ciclomotori.

2. — I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronunzia, perchè riguardano questioni analoghe.

3. — Va preliminarmente condivisa l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità della questione riguardante l'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del nuovo codice della strada (approvato con d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285), non dovendo di esso fare applicazione il giudice *a quo* (reg. ord. n. 438 del 1993), in quanto i fatti oggetto del giudizio al suo esame sono anteriori all'entrata in vigore di detta norma.

4. — Nel merito le questioni riguardanti gli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sollevate con entrambe le ordinanze, non sono fondate.

Relativamente alla questione riferita all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della «manifesta irragionevolezza del severo regime sanzionatorio previsto dall'art. 3» della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (che stabiliva, per chi non indossa il casco, come prescritto, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso di ciclomotori o da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso di motoveicoli) rispetto al regime relativo ad altre infrazioni del codice della strada abrogato ma vigente all'epoca delle infrazioni, osserva la Corte, che, rispetto alle misure delle sanzioni stabilite dalla legge, problemi di costituzionalità potrebbero porsi solo in presenza di una sproporzione così macroscopica da far apparire arbitraria o manifestamente irragionevole la determinazione delle sanzioni stesse.

L'ordinanza (reg. ord. n. 438 del 1993) assume a raffronto, con le indicate sanzioni previste dalle norme impugnate, quelle stabilite dall'abrogato codice della strada per comportamenti che, si asserisce, ponevano a repentaglio l'altrui incolumità: come nel caso dell'art. 102, che, per il superamento di limiti di velocità, prevedeva la sanzione pecuniaria da lire 25.000 a lire 100.000 e, nei casi più gravi, da lire 30.000 a lire 250.000, o come nel caso dell'art. 106, che, in materia di sorpasso, prevedeva sanzioni da lire 20.000 a lire 50.000 e, nelle ipotesi più gravi, da lire 100.000 a lire 250.000. Così ancora si pone a raffronto la sanzione, stabilita dalla legge n. 143 del 1989, per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, da lire 60.000 a lire 100.000, ridotta a metà per le violazioni nel centro abitato.

Osserva la Corte che la comparazione proposta non fa apparire *ictu oculi* sproporzionata la misura della sanzione prevista dalle norme impugnate che non può perciò considerarsi irragionevole, tanto più che la sanzione minima, che ben potrebbe essere irrogata da parte di chi ritenga di scarsa gravità l'infrazione, è prevista in limiti ragionevolmente modesti e vicini a quelli delle ipotesi assunte a paragone.

Né può seguirsi l'ordine di idee del giudice *a quo* circa la maggiore pericolosità delle altre ipotesi, invocate a raffronto, e punibili con sanzioni meno elevate, trattandosi di apprezzamenti compiuti dal legislatore che, se mantenuti nei limiti della ragionevolezza, come nella specie, non sono censurabili in sede di sindacato di costituzionalità.

Così, parimenti, non può ritenersi in sé dimostrativa della irragionevolezza della misura della sanzione amministrativa in questione, l'avvenuta sua equiparazione, in occasione della emanazione del nuovo codice della strada, a quella prevista per l'inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Considerandò che, per le ragioni già esposte, il preesistente divario fra le due ipotesi normative messe a raffronto non appariva frutto di scelte legislative arbitrarie, la circostanza che il legislatore, nel disporre il riassetto dell'intera materia, abbia successivamente operato l'equiparazione di trattamenti sanzionatori, prima diversificati, sulla base di nuove valutazioni, non implica di per sé un giudizio di disvalore per il trattamento precedentemente previsto nelle stesse materie.

5. — Per quel che concerne il riferimento all'art. 32 della Costituzione (parametro che è invece stato espressamente disatteso nell'altra ordinanza n. 646 del 1993), che dal Pretore di Salerno viene invocato sia per suffragare la già illustrata censura di irragionevolezza, sia per formulare una autonoma censura che, a differenza della prima circa la misura della sanzione, investe in radice l'assoggettamento a sanzione dell'infrazione all'obbligo del casco, la Corte ritiene la questione non fondata, sotto entrambi i profili.

Non può difatti condividersi la tesi, su cui detti profili si fondano, per la quale l'ingerenza statale nella sfera del cittadino sarebbe consentita solo se sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui, mentre quando «la collettività nei confronti della salute dell'individuo vanta un mero interesse» sarebbe «illegittima ogni imposizione o limitazione» di diritti di libertà, come quello «di circolazione ed in genere di estrinsecazione della personalità».

L'assunto, secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull'intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all'ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente limitatrici della «estrinsecazione della personalità» le prescrizioni imposte dalle norme in questione. D'altronde si deve osservare che queste non limitano in alcun modo la libertà di circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte all'altra del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall'art. 16 della Costituzione, anch'esso invocato dal giudice *a quo*, ma dettano solo alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare determinati mezzi semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a prevenire i danni alle persone, il che costituisce in modo indubitabile interesse della collettività, essa, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi immune dalle censure prospettate.

In proposito non può tralasciarsi di considerare i dati delle rilevazioni statistiche condotte nel nostro Paese ed all'estero, indicati anche nella documentazione versata in atti dalla Avvocatura generale dello Stato, dai quali risulta il notevole abbassamento della mortalità e delle morbosità invalidanti verificatosi dopo l'adozione dell'obbligo del casco per i guidatori di motoveicoli.

L'effetto positivo, in termini di costi sociali, è perciò indubbio, tenuto anche conto che il legislatore, nel suo apprezzamento, si è mantenuto nell'alveo delle sanzioni amministrative, di misure cioè qualitativamente più tenui di quelle penali e che fanno guardare perciò con favore alla scelta legislativa operata in relazione alle finalità di prevenzione che si è inteso perseguire.

Quanto alle considerazioni formulate in una delle ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 438 del 1993), circa la maggiore convenienza dell'uso dei motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e della «diminuzione della congestione [del traffico] a cagione del minor spazio occupato», esse investono valutazioni di merito che rientrano nella discrezionalità del legislatore, cui spetta di considerare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi, in termini di costi sociali, che determinate scelte comportano e che possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità solo se irragionevoli.

Parimenti non può ritenersi influente nel presente giudizio di costituzionalità il mutamento di indirizzo che il giudice *a quo* ricorda essersi verificato in qualche altro paese sul punto dell'obbligo del casco, trattandosi comunque di scelte opinabili sul piano dell'opportunità e che, comportando vantaggi e svantaggi, non possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato.

6. — Anche le censure formulate, nell'ordinanza n. 438 del 1993, in riferimento «all'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma della Costituzione», e nell'ordinanza n. 646 del 1993 «per irragionevolezza», sono palesemente infondate.

Trattasi invero di censure fra loro simili essendo dirette a denunciare, nella prima ordinanza (n. 438 del 1993), il previsto assoggettamento dei maggiorenni nei centri urbani a comportamenti diversi a seconda che siano alla guida di motoveicoli superiori a 50 c.c. (nel qual caso è prescritto l'obbligo del casco) o inferiori a tale cilindrata, nonostante che, si asserisce, le condizioni di pericolosità siano le stesse e, nella seconda ordinanza (n. 646 del 1993), l'obbligo previsto per tutti, maggiorenni o minorenni, di indossare il casco nei centri urbani, per la guida di motoveicoli superiori ai 50 c.c., nonostante che la diversa età dei soggetti non avrebbe potuto consentire tale uniformità.

Osserva la Corte che l'aver assoggettato all'obbligo del casco nei centri abitati il maggiorenne quando il motoveicolo superi i 50 c.c., nonostante che le condizioni del traffico siano sempre le stesse di quando egli sia alla guida di veicoli di potenza inferiore, non appare irragionevole, stante l'obbiettivo diversità delle due situazioni che giustifica la differente scelta del legislatore. Questi deve aver evidentemente considerato, nel proprio apprezzamento, il maggior grado di pericolosità cui può esporre la guida di un motoveicolo di potenza maggiore nel traffico urbano, facendo prevalere questo aspetto sull'altro che riguarda le condizioni del traffico, ritenute invece preminenti dal giudice *a quo*.

Tale valutazione non appare arbitraria e giustifica perciò la scelta operata di imporre anche al maggiorenne l'obbligo del casco nei centri abitati, quando sia alla guida di motoveicoli di cilindrata maggiore.

La circostanza poi che in questo modo il maggiorenne, alla guida nel centro abitato di un motoveicolo superiore ai 50 c.c., venga equiparato al minore, non pone problemi di costituzionalità, perché anche qui la scelta del legislatore non è censurabile in quanto le condizioni di maggiorenne o di minore non impongono necessariamente una diversità di trattamento quando il legislatore non ravvisi alcuna esigenza di differenziazione nella disciplina in relazione all'età, come sembrerebbe invece voler sostenere il giudice *a quo*, per il quale tali condizioni dovrebbero automaticamente escludere il maggiorenne da un certo tipo di sanzione sol perché vi è assoggettato il minore.

7. — Quanto infine alla censura — in un certo senso contrastante con quella per ultimo esaminata — di disparità di trattamento che sarebbe operata a danno dei soggetti minori di età, obbligati, a differenza di quelli di maggiore età, ad indossare il casco nei centri urbani anche se siano alla guida di veicoli di cilindrata inferiore a 50 c.c., va rilevato che l'obbiettivo diversità di situazioni legate all'età, mentre non obbliga, come si è detto in precedenza (n. 6), ad adottare discipline differenziate, quando l'uniformità non appaia irragionevole, giustifica, per intuitive considerazioni, il differente trattamento da parte del legislatore, salvo anche in questa ipotesi — si direbbe simmetrica all'altra — che la diversità di trattamento a causa dell'età risulti irragionevole. Ciò che, palesemente, non è dato nella specie di riscontrare, essendo plausibile che il minore sia circondato di particolari cautele, del tipo di quella oggetto delle norme impugnate, che, in funzione preventiva, si esprimono con la comminatoria di una sanzione amministrativa, data l'esigenza di tenere maggiormente avvertiti soggetti con più limitata esperienza.

In definitiva, in presenza di determinate situazioni, spetta al legislatore la scelta di adottare o meno discipline diversificate in ragione dell'età dei soggetti destinatari delle norme, il che non pone problemi di costituzionalità se la scelta nell'uno o nell'altro senso non risulti irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 438 del 1993);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozze; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno, con la medesima ordinanza;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 3 del 1986, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 646 del 1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 181

*Sentenza 9-16 maggio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Incidente probatorio - Rigetto da parte del g.i.p. dell'estensione ad imputati riconosciuti responsabili penalmente solo all'esito degli accertamenti - Utilizzazione della perizia - Omessa previsione - Sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio - Rimessione all'apprezzamento del giudice dell'applicazione del divieto di utilizzazione probatoria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.P.P., art. 403).****(Cost., artt. 3 e 112).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Valsecchi Enrico ed altri, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 28 giugno 1993, il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 403 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la utilizzabilità, nei confronti di imputati i cui difensori non hanno partecipato all'assunzione dell'incidente probatorio, della perizia disposta ai sensi dell'art. 392, primo comma, lettera *f*) del medesimo codice, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di estensione dell'incidente per sopravvenuta **modificazione dello stato dei luoghi**.

Premesso che l'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero per assumere perizia diretta ad individuare le cause di un'alluvione che aveva interessato i centri di Valmadrera e Civate si era svolto nel contraddittorio dei soli soggetti allora raggiunti da indizi di responsabilità penale (dapprima, le persone poste al vertice dell'amministrazione comunale di Valmadrera, e, successivamente, a seguito di estensione dell'incidente probatorio disposto *ex art.* 402 del codice di procedura penale, il sindaco e gli assessori di Civate nonché il progettista incaricato della sistemazione della Valle Toscio), e che, dopo il deposito della perizia, da cui erano emersi estremi di responsabilità penale a carico dei responsabili del Genio Civile, il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di estensione dell'incidente a tali ultimi soggetti essendo lo stato dei luoghi nel frattempo completamente mutato, il

Tribunale, investito del giudizio dibattimentale riguardante i fatti sopra indicati, osserva che, stante il divieto posto dall'art. 403 del codice di procedura penale, la perizia svolta nell'incidente non può essere utilizzata nei confronti degli imputati i cui difensori non erano stati posti in grado di partecipare alla sua assunzione.

Secondo il Tribunale, tale disciplina, determinando una sorta di impunità per coloro la cui responsabilità penale è emersa solo dopo l'espletamento della perizia e il mutamento dello stato dei luoghi (tale da rendere la prova non più ripetibile), è innanzi tutto irragionevole, in quanto preclude l'accertamento della verità senza che ciò sia imposto dal rispetto del diritto di difesa. Questo può essere infatti esercitato da tutti gli imputati attraverso la citazione e l'esame del perito in dibattimento, eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico, così da rendere possibile la confutazione o il chiarimento delle conclusioni cui è pervenuto il perito.

Inoltre, a parere del giudice *a quo*, è profilabile una chiara disparità di trattamento tra imputati, a seconda che sia stato o non sia stato oggettivamente possibile procedere in corso di incidente probatorio alla sua estensione.

Infine, si deduce nell'ordinanza, la disposizione impugnata determina un ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero; ostacolo che non deriva da inerzia dell'organo inquirente ma da oggettiva impossibilità.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che nella specie l'unica prova raccolta a carico degli imputati nei cui confronti non è stato possibile estendere l'incidente è rappresentata, per l'appunto, dalla perizia assunta in tale sede; talché, stante il divieto di utilizzazione contenuto nella norma impugnata, sarebbe inevitabile nei loro confronti la immediata declaratoria di assoluzione «per mancanza di prove che gli imputati hanno commesso il fatto».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Secondo l'Avvocatura, allorché, come nella fattispecie, gli elementi di colpevolezza in ordine a uno stesso fatto si concretino in momenti diversi per i vari imputati (con le conseguenti nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato), si è in presenza non di un unico, ma di distinti procedimenti penali, i quali mantengono la loro natura anche dopo un eventuale provvedimento di riunione.

Ne deriva, secondo la difesa del Governo, che nei confronti di coloro che hanno assunto la qualità di indagati successivamente all'assunzione della prova in incidente probatorio non opera la preclusione dettata dall'art. 403 e si applichi invece la disciplina degli artt. 238 (acquisibilità di verbali di prove di altro procedimento) e 511-*bis* del codice (lettura di verbali di prove di altri procedimenti).

Diversamente, si osserva ancora nell'atto di intervento, si dovrebbe assurdamente concludere che il regime di utilizzazione delle prove assunte in incidente probatorio dipende da evenienze accidentali quali la riunione o separazione dei procedimenti.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'utilizzabilità, nei confronti di imputati i cui difensori non hanno partecipato all'assunzione dell'incidente probatorio, della perizia disposta a norma dell'art. 392, primo comma, lettera *f*) del medesimo codice, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato, per sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi, la richiesta di estensione dell'incidente probatorio a tali soggetti.

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata contrasterebbe, innanzi tutto, con il principio di ragionevolezza, in quanto determinerebbe una sorta di impunità per coloro la cui responsabilità penale è emersa solo dopo l'espletamento della perizia e il mutamento dello stato dei luoghi, tale da rendere la prova non più ripetibile. Sarebbe inoltre violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati, dipendendo l'utilizzabilità soggettiva della prova assunta in incidente probatorio dalla circostanza che sia stato o meno oggettivamente possibile procedere all'estensione dell'incidente. Infine, risulterebbe leso anche l'art. 112 Cost., per l'ostacolo che tale disposizione determina all'esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuni imputati.

2. — La questione è infondata, nei termini che verranno di seguito precisati.

Sebbene il quesito formulato dal giudice *a quo* sia circoscritto al caso della non estensibilità dell'incidente probatorio ad altri indagati in relazione alla non reiterabilità della prova (nella specie, perizia) per sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi, la soluzione del problema di costituzionalità dipende, più in generale, dalla definizione della sfera di applicabilità soggettiva dell'art. 403 cod. proc. pen., che limita l'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio «nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

In altri termini, occorre preliminarmente stabilire se tale dettato normativo si estenda anche all'ipotesi in cui la mancata partecipazione dei difensori di alcuni soggetti, poi imputati, derivi dalla circostanza che, come è avvenuto nel procedimento *a quo*, al momento dell'assunzione della prova non erano ancora emersi elementi indizianti nei loro confronti.

3. — La disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente probatorio, prevede l'obbligo «di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate» (seconda subdirettiva); nonché, il divieto di «... utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare» (terza subdirettiva). Interpretando la *ratio* di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403 cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilità soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di là di quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate dalla subdirettiva da ultimo citata.

Che la norma impugnata sia stata concepita in funzione della salvaguardia del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa, si ricava, oltre che dallo stretto collegamento tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del codice: in particolare, dall'art. 393, primo comma, lettera *b*), per il quale nella richiesta di incidente devono essere indicate «le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova»; dall'art. 395, che prevede la notificazione della richiesta, a cura di chi l'ha proposta, alle persone come sopra indicate (nonché, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 436 del 1990, ai relativi difensori); dall'art. 396, che regola il contraddittorio preventivo circa l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di incidente, stabilendo un termine per la presentazione di deduzioni scritte; dall'art. 398, secondo comma, lettera *b*), a tenore del quale, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, il giudice indica «le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni»; dall'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione necessaria all'udienza «del difensore della persona sottoposta alle indagini»; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il divieto di «estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio», salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti interessati.

Dal complesso di tali previsioni può dunque desumersi che la regola di inutilizzabilità soggettiva implicata dall'art. 403 costituisce una sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto dell'incidente probatorio è stato «costruito».

4. — Poiché l'art. 403 in tanto può trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute, da tale disposizione non può derivare l'inutilizzabilità della prova formatasi in sede di incidente probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova (ed eventualmente, come nel caso in esame, proprio sulla base di essa) sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato.

Ed infatti, come questa Corte ha costantemente rilevato, nel processo penale, prima che esista una notizia di reato e che essa si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa (sentenze nn. 236 del 1988; 29 e 104 del 1977; 300 del 1974; 179 del 1971; 2 del 1970; 149 del 1969; ordinanza n. 655 del 1988), posto che all'indagato o al coindagato «ignoto» non è assicurato alcun tipo di difesa tecnica. Un tale principio, affermato alla luce dell'art. 24 Cost. con riferimento al previgente ordinamento processuale, non può essere ribadito nel nuovo, non ponendo il codice del 1988, sotto questo riguardo, diverse problematiche.

D'altra parte, la disposizione dell'art. 403 si limita a trascrivere, in chiave di utilizzabilità degli atti, la regola di invalidità della prova istruttoria, assunta in violazione delle norme sulla assistenza difensiva, già contenuta nel codice del 1930.

Una diversa lettura della disposizione impugnata, che non ne individuasse la *ratio* di sanzione collegata alla violazione delle regole sul contraddittorio previste per l'incidente probatorio, e le attribuisse quindi un valore «assoluto», condurrebbe a ritenere fondati i dubbi di costituzionalità evidenziati dal giudice *a quo*. In particolare risulterebbe violato l'art. 112 Cost., perché, nei confronti di coindagati «ignoti», non sarebbe consentito compiere atti di assicurazione della prova non rinviabile al dibattimento, tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, e l'affermazione delle eventuali responsabilità, una volta raggiunta la loro individuazione. Verrebbe anche in causa il principio di ragionevolezza, non essendo comprensibile come altri atti compiuti nella fase delle indagini, suscettibili di varia utilizzazione dibattimentale — e *in primis* gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. —, per i quali la legge preveda garanzie difensive, sia pure diverse dalla partecipazione necessaria ad un'attività di udienza, possano essere sottratti ad un simile regime di radicale inutilizzabilità soggettiva. Tale considerazione porta dunque a privilegiare, anche a prescindere da quanto sopra osservato, l'interpretazione conforme a Costituzione.

5. — È il caso di sottolineare che è rimessa all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria la individuazione di quali persone, in relazione all'atto da assumere, debbano essere considerate «indagati», in quanto raggiunte da elementi indizianti. E tale apprezzamento ben può essere vagliato dal giudice del dibattimento, ai fini dell'eventuale applicazione del divieto di utilizzazione probatoria sancito dall'art. 403.

Resta fermo, per altro verso, che l'utilizzabilità nel dibattimento della prova assunta in incidente probatorio nei confronti di soggetti solo successivamente sottoposti a indagini non incide in alcun modo sul loro diritto alla prova, tutelato dall'art. 190 cod. proc. pen. Ne consegue che, se vi è richiesta di parte, il mezzo di prova, ove non sia manifestamente superfluo o irrilevante, deve essere rinnovato in sede dibattimentale; non escluso — trattandosi, come nel caso in esame, di perizia su luoghi che abbiano subito modificazione — quello che si basi sull'obiettività della documentazione acquisita agli atti del procedimento.

6. — Una volta interpretata la disposizione impugnata nei termini sopra esposti, la questione, in relazione ai profili invocati, va dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLARI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 182

*Sentenza 9-16 maggio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Porti - Trieste - Imposizione a province e comuni della partecipazione alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato - Ripartizione degli oneri in ragione del rispettivo interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti ed ai conseguenti benefici - Richiamo alla sentenza n. 892/1988 della Corte in materia - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****[R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, artt. 4, 7 e 8; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lett. d), n. 6; legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 4, primo comma, n. 1].****(Cost., artt. 5, 23, 53 e 128).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, *prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 — serie III — con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), dell'art. 91, lett. E), n. 5 (*recte*: art. 144, lett. D), n. 6) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Trieste e l'Amministrazione del tesoro ed altri, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1993, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione della Provincia di Trieste nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la Provincia di Trieste e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso dall'Amministrazione provinciale di Trieste nei confronti dell'Amministrazione del tesoro ed altri, avente ad oggetto la corresponsione di contributi per le opere eseguite nei porti di Trieste e di Monfalcone, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 e successive disposizioni, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 20 ottobre 1993 (R.O. n. 784 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 4, 7 e 8 del R.D. n. 3095 del 1885, che impongono a province e comuni la partecipazione alle spese per le opere portuali, nonché dell'art. 91, lett. E), n. 5 — *recte*, dell'art. 144, lett. D), n. 6 —

del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), che prevede i contributi per le predette opere tra le spese obbligatorie delle province, e dell'art. 4, comma primo, n. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, che colloca tra le risorse a disposizione dell'Ente per l'assolvimento dei suoi compiti i contributi obbligatori a carico dell'Amministrazione provinciale di Trieste.

Secondo la prospettazione del Collegio remittente, la normativa censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che riconoscono l'autonomia degli enti locali. L'imposizione a comuni e province dell'onere di contribuire alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato comprometterebbe in misura rilevante detta autonomia — cui è estranea la funzione amministrativa, nella materia portuale, riservata allo Stato dall'art. 88, n. 1 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto riguarda i porti di prima e seconda categoria, prima classe, fra i quali rientrano quelli di Trieste e di Monfalcone — incidendo soprattutto nel settore finanziario contabile degli indicati enti locali territoriali. Questo, si rileva nell'ordinanza di rimessione, non è più, nell'attuale quadro ordinamentale, impostato sul sistema della cosiddetta «finanza partecipativa» ma su quello a «finanza derivata», in cui il contributo statale non è più rapportato al principio della «spesa storica», ma collegato a parametri obiettivi (valore numerico della popolazione residente, consistenza della rete stradale, dimensioni territoriali, reddito medio pro-capite).

Inoltre, l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai comuni e alle province, nell'ambito della finanza pubblica, «autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite» che verrebbe compressa, sostiene il giudice *a quo*, se essi dovessero affrontare spese per le opere portuali in aree demaniali dello Stato a beneficio non più solo proprio, ma, tenuto conto dell'attuale facilità di accesso a tutti i porti e specializzazione dei tipi di imbarchi, a vantaggio dell'intera collettività nazionale.

La Corte remittente si fa carico dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 892 del 1988, con la quale analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata, ma ne ritiene opportuno un riesame alla stregua della sopravvenuta legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in relazione anche alla mutata situazione nel ramo dei trasporti marittimi.

Il giudice *a quo* ravvisa, inoltre, nella normativa in questione una violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, rileva che l'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 fissa il contributo di province e comuni per le opere nei porti di seconda categoria, prima classe, in ragione del 20 per cento, ma è indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va conteggiata. In tale situazione, la mancanza di una previsione legislativa che ponga limiti all'ente impositore, delegato a fissare il *quantum* del contributo, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale alla stregua del quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Per quanto attiene all'art. 53 della Costituzione, il collegio remittente ne ravvisa il vulnus nel notevole ridimensionamento della capacità contributiva degli enti locali quale risulta dall'onere del contributo per le spese portuali, che non sono incluse nei requisiti oggettivi in base ai quali gli stessi enti locali ricevono la dotazione d'istituto direttamente dallo Stato a seguito dell'introduzione del sistema della «finanza derivata».

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la provincia di Trieste, adducendo argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza di rimessione.

3. — È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione sollevata, richiamandosi alla precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 892 del 1988. Ha rilevato l'autorità intervenuta che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, per un verso la «situazione nel ramo dei trasporti marittimi» non ha subito in epoca successiva alla ricordata pronuncia modifiche di rilievo, per l'altro né nell'art. 54, né in altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 si rinvengono norme in contrasto con il principio della partecipazione degli enti locali alle spese portuali, già ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale.

Del resto, tale disciplina non configura il concorso nella spesa come una prestazione imposta al di fuori di un qualsivoglia collegamento con uno specifico interesse della collettività amministrata da province e comuni, basandosi, al contrario, sul presupposto che anche essa ne ritragga un beneficio, e si presenta come rapportabile alla misura di questo. Sotto tale profilo, privo di pregio si rivelerebbe il riferimento all'art. 23 Cost.. Del pari infondata, infine,

sarebbe la censura della normativa in questione siccome lesiva dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le argomentazioni svolte al riguardo non avrebbero alcuna attinenza con la capacità contributiva, ma si riferirebbero solo all'incidenza dell'onere delle spese per le opere portuali sulla possibilità per gli enti contribuenti di una diversa utilizzazione delle loro risorse.

4. — Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata memoria nell'interesse della provincia di Trieste, con la quale si insiste per l'accoglimento della questione.

Si osserva, al riguardo, che il sistema di contribuzioni a carico di comuni e province, fissato dalla normativa impugnata, si basava sulla sostanziale contitolarità della funzione di gestione portuale tra Stato, province e comuni, in quanto l'ente locale era in fondo considerato una sorta di organo dello Stato. Con il nuovo assetto ordinamentale del potere locale tracciato dalla Costituzione, e attuato settorialmente con il d.P.R. n. 616 del 1977 e, più organicamente, con la legge n. 142 del 1990, si sarebbe verificata una incostituzionalità sopravvenuta del vecchio quadro normativo. In particolare, poi, per la provincia di Trieste — estromessa, in attuazione del trattato di Osimo, dell'amministrazione del porto — essendo il contributo connesso alla partecipazione amministrativa e gestoria del porto, alla cessazione di tale partecipazione sarebbe dovuta corrispondere la cessazione del contributo in esame.

Nella memoria si pone in evidenza la rilevanza della questione sollevata dalla Corte d'appello di Trieste pur in presenza della recente legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino della legislazione in materia portuale che, si osserva, abroga le disposizioni del 1885 a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mentre i contributi contestati si riferiscono ad anni precedenti.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 — Serie III — con le disposizioni del titolo IV porti, spiagge, fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), nonché dell'art. 91, lett. E), n. 5 — *recte*, dell'art. 144, lett. D), n. 6 — del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste).

Secondo il collegio remittente, l'indicata normativa, nell'imporre a province e comuni la partecipazione alle spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato, violerebbe gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia dei predetti enti locali, nonché gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per la mancanza di una previsione legislativa che fissi opportuni limiti alla misura del contributo in questione e per gli effetti pregiudizievoli che dalla imposizione di tale onere derivano alla capacità contributiva di province e comuni.

2. — Le questioni non sono fondate.

L'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 dispone che «le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite».

L'art. 7 del medesimo decreto stabilisce, poi, che le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute «per i porti di prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato e del venti per cento dalle province e dai comuni», e prosegue indicando percentuali diverse di ripartizione della spesa in relazione alle diverse classi in cui i porti sono suddivisi.

L'art. 8, infine, prevede che «le spese a carico delle province e dei comuni per porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente: una metà a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle province che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto; una metà a carico del comune in cui il porto è situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto».

La norma chiarisce, poi, che «sono da riguardarsi come province e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti e che dai medesimi ritraggano beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti».

L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che «le quote a carico di più province o di più comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto reale di cui all'art. 3 della presente legge».

L'art. 144, lett. D), n. 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 — a tale norma dovendosi intendere diretta la censura erroneamente rivolta dal collegio remittente all'art. 91, lett. E), n. 5 del medesimo testo normativo, il quale riguarda le spese obbligatorie a carico dei comuni, non pertinenti al giudizio *a quo* — indica, tra le spese provinciali obbligatorie concernenti le opere pubbliche, i «contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali».

Infine, l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, stabilisce che per l'assolvimento dei compiti d'istituto, l'ente ha a sua disposizione ed amministra «i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste.....».

Dall'esame delle disposizioni impugnate emerge con chiarezza che il criterio della ripartizione dell'onere delle spese per le opere portuali tra lo Stato e gli enti locali, nel cui territorio o nel cui bacino di traffico si trovano i porti, è quello del rispettivo interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti stessi. E proprio ai fini dell'attribuzione dell'onere finanziario in ragione del grado di siffatto interesse, nel sistema portuale, quale risulta dall'ordinamento di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (art. 1), si distinguono i porti in due categorie: la prima comprende quelli che interessano la sicurezza generale della navigazione ed hanno finalità attinenti a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, per i quali le spese correlate a tali finalità sono a carico esclusivo dello Stato (art. 6), mentre alla seconda appartengono i porti che interessano esclusivamente il commercio marittimo. Nell'ambito di questa seconda categoria, si delinea (art. 2) una ulteriore classificazione dei porti in quattro classi — in relazione alla entità del traffico e del movimento commerciale che vi si svolge — a ciascuna delle quali corrisponde (art. 7) una diversa misura dell'onere di partecipazione alle spese per le relative opere marittime a carico di province e comuni.

Vale la pena di contestare subito in linea generale un rilievo della sentenza della Corte triestina, fondato sulla natura demaniale dell'opera portuale e sulla automatica, implicita connessione che questa dovrebbe comportare sull'incidenza della relativa spesa.

La demanialità si riflette sul requisito dell'appartenenza del bene, il cui titolare, quando si tratta di demanio statale, è lo Stato. Ma appartenenza e titolarità non esauriscono il collegamento tra bene ed ente, che è caratterizzato anche dai benefici connessi al funzionamento ed all'attività che il bene è destinato a perseguire. Di qui l'individuazione di diversi soggetti, destinatari di attività e servizi e legittimati a sopportare oneri, nelle misure rimesse a valutazioni normative discrezionali, inerenti alla manutenzione e alla gestione delle opere, che rendono possibili le attività e i servizi predetti.

3. — La ragionevolezza del collegamento di siffatti oneri alla utilità ed ai vantaggi economici che agli enti locali possono derivare dal traffico, che si svolge nei porti insistenti nei rispettivi territori, pone la disciplina dei contributi per le opere portuali, quale dianzi descritta, in grado di resistere alle censure ad essa rivolte.

Secondo il collegio remittente, le norme impugnate, in parte risalenti al lontano 1885, a seguito dell'assetto normativo delle autonomie locali previsto dalla Costituzione del 1948 ed in base al d.P.R. n. 616 del 1977 — che, all'art. 88, n. 1, riserva alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime nei porti di prima categoria e di seconda categoria, classe prima (tra i quali sono compresi quelli che qui interessano) trasferendo alle regioni quelle in materia di opere nei porti dalla seconda classe in poi — violerebbero i principi contenuti negli artt. 5 e 128 della Costituzione, che tutelano l'autonomia di province e comuni, gravati d'un onere di contributo in materie rientranti nella competenza dello Stato.

Richiamata l'osservazione già svolta circa i destinatari dei benefici e l'onere di contribuzione, è da contestare l'affermazione del giudice remittente, secondo la quale l'attuale possibilità che l'utenza portuale sia generalmente diffusa, e non limitata ai soggetti pubblici a quei beni più direttamente collegati, priverebbe di giustificazione l'onere di contribuzione degli enti locali alle spese in questione.

È da rilevare in proposito che la distinzione e la diversità della posizione delle province e dei comuni territorialmente connessi ai porti rispetto a quella delle altre categorie di utenti, oltre a caratterizzarsi per riflessi quantitativi, si determina per il carattere di benefici ex re, in quanto derivanti proprio dalla posizione territoriale, che consente talune peculiari utilizzazioni, che giustificano il riferimento non improprio al concetto di uso speciale di determinate collettività.

3.1 — Osserva inoltre la Corte che analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione, è stata risolta nei medesimi sensi con l'ordinanza n. 892 del 1988, con la quale si è anche osservato che le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali.

La citata ordinanza è stata tenuta presente dal giudice *a quo*, che, tuttavia, ne ha sollecitato il riesame alla luce della nuova disciplina delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Questa, all'art. 54, riconosce ai comuni ed alle province, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, che «verrebbe compressa in funzione della propria politica di investimento nella gestione delle entrate e delle uscite» a causa delle spese per le opere portuali eseguite su aree demaniali dello Stato.

3.2 — La menzionata disposizione della legge n. 142 del 1990 non sembra introdurre, al riguardo, alcun elemento innovatore tale da renderla incompatibile con il principio della partecipazione degli enti locali alle spese in questione, fondata sul più volte ricordato interesse di tali enti al traffico portuale.

Né vale osservare, come fa il giudice *a quo*, che nell'attuale sistema «a finanza derivata», i trasferimenti erariali in favore di province e comuni non sono più rapportati alla c.d. «spesa storica», ma ripartiti «in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale» (art. 54, comma quinto, legge n. 142 del 1990).

Siffatti parametri rispondono, come rilevato nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in modo più adeguato alla esigenza di una equa ripartizione delle risorse in relazione all'evolversi di indici rivelatori dei fabbisogni effettivi degli enti locali, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere portuali, per la quota, correlata alle rispettive utilità, che viene posta a loro carico.

4. — La Corte d'appello di Trieste denuncia altresì il contrasto delle norme in questione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, osserva che, se l'art. 7 del R.D. del 1885 indica il contributo di province e comuni per le opere nei porti di seconda categoria, prima classe, nella misura del venti per cento, esso lascia, tuttavia, indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va conteggiata, con conseguente mancanza di limiti, legislativamente fissati, al *quantum* del contributo.

Il rilievo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, afferma il principio che la legge non può lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente, nell'esercizio del potere attribuitogli (sent. n. 27 del 1979, n. 2 del 1962). La Corte ha peraltro affermato che lo stesso principio è rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (sentt. nn. 90 del 1994, 507 del 1988, 67 del 1973, 21 del 1969, 55 del 1963, 51 del 1960 e 4 del 1957), o quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'amministrazione (sent. n. 34 del 1986).

Nel caso in esame, determinazioni arbitrarie dell'ente impositore sono escluse sia dalla esatta individuazione della destinazione del contributo — la partecipazione alle spese portuali, che come sopra chiarito, è in funzione dell'interesse dell'ente locale allo sviluppo del porto che insiste nel suo territorio — sia dalla composizione degli organi — consiglio

d'amministrazione e comitato direttivo — dell'Ente autonomo del porto di Trieste, chiamati, ai sensi della legge istitutiva dello stesso (legge 9 luglio 1967, n. 589) e successive modificazioni, a formare la volontà dell'ente in ordine alle opere da eseguire e relative previsioni di spesa, sia, infine, dal sistema, disciplinato dalla stessa normativa, di controlli della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ente.

5. — Del pari infondato è il sospetto di illegittimità costituzionale della normativa impugnata per contrasto con l'art. 53 della Costituzione sotto il profilo della rilevante attenuazione della capacità contributiva degli enti locali quale risulterebbe a seguito dell'onere del contributo per le spese portuali, di entità non preventivamente determinabile, con conseguente impossibilità di programmazione dell'attività amministrativa generale.

L'art. 53 della Costituzione, sotto questo angolo visuale, è male invocato, poiché esso stabilisce il principio della correlazione tra la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacità contributiva, e non può essere invocato come dato normativo, diretto a salvaguardare la destinazione di determinate risorse finanziarie per esigenze, di esclusiva valutazione dell'ente locale, rispetto ad altre destinazioni, anch'esse legislativamente previste e quantitativamente determinate, in una equilibrata visione di tutti i diversi soggetti tenuti.

6. — Per la completezza della valutazione è da rilevare che la recente legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quadro del generale riordino del sistema portuale, dispone, tra l'altro, all'art. 13, secondo comma, che dal 1° gennaio 1994 (termine differito al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 del d.l. 14 aprile 1994, n. 231, in attesa della conversione in legge) cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali (tra le quali l'Ente autonomo del porto di Trieste), previsti dalle rispettive leggi istitutive. La stessa legge, all'art. 27, comma quinto, stabilisce che i contributi di province e comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti secondo le disposizioni di cui al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dal 1991, disponendo, poi, al comma ottavo, l'abrogazione di tutte le disposizioni del testo unico approvato con lo stesso regio decreto n. 3095 del 1885 e del relativo regolamento di attuazione (regio decreto 26 settembre 1904, n. 713) incompatibili con le disposizioni della stessa legge.

Tali innovazioni legislative, che non potrebbero comunque esplicitare rilievo nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, relativa a contributi riferentisi ad anni precedenti — così come non potrebbe esplicitare rilievo la abrogazione, disposta dall'art. 64 della legge n. 142 del 1990, della norma, pure impugnata, di cui all'art. 144 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 — sono frutto di una nuova e diversa valutazione, rientrante nel potere del legislatore, delle complessive esigenze di riforma del sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse necessarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 — serie III — con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 128, 23 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 183

*Sentenza 9-16 maggio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Adozione - Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967 - Adozione di minore da parte di persona singola - Ammissibilità senza limiti - Impossibilità della norma pattizia di conferire immediato potere ai giudici italiani di concedere l'adozione fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge italiana - Insussistenza di obblighi per il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo - Auspicabile una innovazione legislativa che consenta l'adozione da parte del singolo adottante nell'ambito della discrezionalità del legislatore e nell'interesse del minore in concreto - Non fondatezza.****(Legge 22 maggio 1974, n. 357, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della Convenzione Europea in materia di adozione dei minori del 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni sul ricorso proposto da Di Lazzaro Dalila, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Di Lazzaro Dalila nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Donella Resta e Maretta Scoca per Di Lazzaro Dalila e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di reclamo promosso contro un decreto del Tribunale dei minorenni di Roma che ha dichiarato inammissibile la domanda di adozione di un minore presentata da una persona singola in base all'art. 6 della convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, la Corte d'appello di Roma (sezione minorenni), con ordinanza del 9 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., questione di legittimità costituzionale della citata norma internazionale pattizia, «nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante».

Ad avviso del giudice remittente: *a)* l'art. 6, comma 1, della convenzione vincola le legislazioni degli Stati aderenti ad ammettere in generale l'adozione di minori anche da parte di persone singole; *b)* il contenuto della norma pattizia è tale che, in virtù dell'ordine di esecuzione, essa ha acquistato forza autoapplicativa nell'ordinamento interno nell'ambito del sistema di adozione dei minori in stato di abbandono regolato dalla legge italiana; *c)* l'ordine di esecuzione «conferisce natura speciale alle norme pattizie e le rende imm modificabili da leggi successive», onde l'art. 6, comma 1, della convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogato *in parte qua* dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che, salvo casi particolari, non consente l'adozione di minori se non a due persone unite in matrimonio.

Ciò premesso, l'ordinanza ritiene la norma in discorso contrastante: con la nozione di famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, consacrata nell'art. 29 Cost.; con l'art. 30 Cost., che tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed educato da entrambi i genitori; conseguentemente anche col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto contraddice la finalità dell'adozione dei minori di procurare all'adottato l'inserimento in un ambiente familiare idoneo.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

L'istante condivide l'opinione che l'art. 6, comma 1, della convenzione non conceda spazi di discrezionalità alle legislazioni nazionali e perciò sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno: l'adozione di minori deve essere ammessa sia da parte di coppie sposate, sia da parte di persone singole, restando esclusa soltanto la legittimazione di coppie non unite in matrimonio. Contesta, però, la pretesa contrarietà della norma a principi della nostra Costituzione. Il criterio dell'*imitatio naturae*, che informa l'istituto dell'adozione legittimante, non ha un valore assoluto nè in relazione all'art. 29 Cost., come si argomenta dall'art. 25, quarto e quinto comma, della legge n. 184 del 1983, che prevede la possibilità di disporre l'adozione anche se durante l'affidamento preadottivo uno dei coniugi muore o diventa incapace oppure interviene separazione, nè in relazione all'art. 30, il quale tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in seno alla propria famiglia, ma, ove ciò non sia possibile, non esige incondizionatamente l'affidamento a un'altra famiglia come strumento di assolvimento dei compiti dei genitori. Non è escluso che, secondo le circostanze del caso, l'interesse a uno sviluppo armonioso della personalità del minore possa essere soddisfatto anche affidandolo a una persona singola. Per le medesime ragioni cadrebbe anche la censura di violazione del principio di razionalità.

In un'ampia memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte privata ha svolto ulteriori considerazioni sui punti del vincolo degli Stati aderenti ad adottare tutte le soluzioni consentite dall'art. 6 della convenzione e del carattere autoapplicativo della norma pattizia. Si osserva in particolare che l'Italia al momento del deposito della ratifica non ha formulato nessuna riserva per quanto concerne l'art. 6.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Secondo l'interveniente la norma impugnata non è autoapplicativa: essa delimita l'ambito delle scelte legislative in ordine alla legittimazione attiva all'adozione di minori senza vincolare gli Stati aderenti alla convenzione ad ammettere tutte le soluzioni consentite. Perciò l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, che ha adattato la convenzione di Strasburgo al nostro ordinamento, non ha violato l'art. 6 nell'ammettere soltanto la prima delle due alternative ivi consentite, salve le eccezioni degli artt. 25 e 44.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, «nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da un solo adottante». Più esattamente, deve intendersi impugnata *in parte qua* la disposizione della citata legge di ratifica che ha conferito efficacia nell'ordinamento interno all'art. 6 della Convenzione (cfr. sentenze nn. 20 del 1966, 132 del 1985, 128 del 1987).

Ad avviso del giudice rimettente «la menzionata disposizione dell'art. 6 della convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogata dalla successiva legge 4 maggio 1983, n. 184», che limita a casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di una singola persona, «nè possono essere consentiti dubbi sulla sua applicazione immediata, atteso che il legislatore italiano ha completamente regolato il complesso sistema di adozione dei minori in stato di abbandono».

Ciò premesso, la norma denunciata, in quanto «esclude ogni limite a che l'adozione avvenga anche da parte di un singolo adottante», è ritenuta contrastante con gli artt. 3, 29 e 30 Cost., a stregua dei quali l'adozione legittimante, giusta il criterio dell'*imitatio naturae*, deve essere «ispirata all'intento di dare una famiglia al minore che ne è privo, garantendogli tranquillità, benessere e sana educazione». Questo criterio esige che, di regola, «ad adottare sia una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita e adeguate capacità educative».

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza, «non essendo la disposizione pattizia, alla quale è riferita, di immediata applicazione e non impegnando comunque il legislatore nazionale a scelte in contrasto con le richiamate norme costituzionali, ma offrendo la possibilità di scegliere, tra quelle consentite, la soluzione ad esse più rispondente».

L'eccezione non può essere accolta. Ai fini dell'ammissibilità della questione l'ordinanza di rimessione ha adeguatamente motivato sul punto della rilevanza muovendo da premesse ermeneutiche non manifestamente implausibili (cfr., da ultimo, sentenze nn. 134 e 173 del 1994; 103, 238, 323, 345 del 1993; 436 del 1992).

3. — Nel merito la questione non è fondata.

È certo che l'art. 6 della convenzione non è stato abrogato, nè in tutto nè in parte, dalla legge n. 184 del 1983, ma è altrettanto certo che la norma pattizia non conferisce immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo.

Destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i legislatori nazionali: «la legislazione non può permettere l'adozione di un minore che da parte di due persone unite in matrimonio, sia simultaneamente sia successivamente, o da parte di un solo adottante». Agli Stati firmatari è impartito il divieto di permettere l'adozione di minori da parte di coppie non sposate e insieme attribuita la facoltà di permettere l'adozione di minori, oltre che da coppie sposate, anche da persone singole, coniugate o no.

L'interpretazione letterale, che ravvisa nell'art. 6 un solo principio vincolante per gli Stati aderenti, cioè l'interdizione dell'adozione da parte di coppie non sposate, risponde al criterio ermeneutico desumibile dal *rapport explicatif* del Consiglio d'Europa (promotore della Convenzione), il quale chiarisce che non si tratta di una convenzione di diritto uniforme, bensì di «una convenzione contenente un minimo di principi essenziali cui ciascuna Parte contraente darà effetto» (punto 4), e trova esplicita conferma nel commento all'art. 6, dove si precisa che il paragrafo 1 non rende obbligatoria l'introduzione dell'adozione da parte di una persona sola (punto 23).

4. — In quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa, ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. La tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui l'art. 6 della convenzione potrebbe trovare *in parte qua* applicazione immediata attraverso gli organi e le procedure previsti dalla legge n. 184 del 1983, è legata alla premessa, sopra confutata, che interpreta l'art. 6 come norma che sul punto in discorso impone agli Stati un obbligo anziché una mera facoltà.

Di tale facoltà la legge n. 184 del 1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art. 25, quarto e quinto comma) o «in casi particolari» (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena. La norma convenzionale rimane in vigore come norma che autorizza il legislatore, se lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante. In questo senso è orientato il progetto di riforma redatto nel 1992 dalla Commissione ministeriale per la modifica ed integrazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, istituita dal Ministro di grazia e giustizia.

5. — I principi costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983. Essi esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria «l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sent. n. 198 del 1986). A questa indicazione è conforme la convenzione di Strasburgo: l'art. 6, spiega la citata relazione esplicativa (punto 23), «prevede, nell'ordine delle preferenze generalmente ammesse, prima l'adozione da parte di una coppia, poi l'adozione da parte di una persona singola», e il successivo art. 8, par. 2, dispone che l'autorità competente degli Stati «annetterà una particolare importanza a ciò, che l'adozione procuri al minore *un foyer stable et harmonieux*» (cfr. sentenza n. 11 del 1981).

Fermo questo criterio di preferenza (ribadito nel preambolo della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), sollevata dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0574

N. 184

Sentenza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Immediata sospensione obbligatoria del dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per taluni delitti - Specificità di una normativa di particolare incisività diretta a tutelare interessi essenziali della p.a. - Non fondatezza.

**(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).
(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto *septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Dallavalle Franco Maria contro la U.S.L. n. 70 di Alessandria, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 16 giugno 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Donadio Franco contro la U.S.L. Torino III ed altro, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Donadio Franco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per Donadio Franco e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 16 giugno 1993 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto *septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede l'«immediata sospensione» del personale, pubblico dipendente, che abbia riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* dello stesso primo comma.

Il tribunale remittente premette che il giudizio *a quo* — nel quale è stata sollevata la predetta questione — ha per oggetto il ricorso avverso la deliberazione con la quale l'amministratore straordinario della Unità sanitaria locale di Torino III ha disposto la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, ex art. 15 succitato e successive modificazioni, del ricorrente F. Donadio, primario chirurgo presso l'Ospedale Martini di Torino, per essere stato lo stesso condannato dalla corte di appello di Torino, con conforme decisione alla sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 479 (falso in atto pubblico), 81 e 110 c.p., alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per il periodo minimo previsto dalla legge.

Ciò posto, il giudice *a quo* ritiene che la questione sollevata sia rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione anche alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale. Più in particolare, si osserva che la legge n. 16 del 1992, inscrivendosi, come già rilevato dalla surrichiamata giurisprudenza costituzionale, nel filone della c.d. legislazione antimafia, ha modificato profondamente il testo previgente dell'art. 15 contenuto nella legge n. 55 del 1990, estendendo le norme concernenti limiti all'accesso ed alla permanenza nei pubblici uffici — già previsti per i titolari di cariche elettive o di nomina pubblica — al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Senonché la estensione dell'ambito di operatività della norma censurata, ovvero dell'istituto della sospensione obbligatoria, ai dipendenti della P.A. violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto predisporrebbe lo stesso trattamento per situazioni profondamente differenziate e pertanto non assimilabili.

Un ulteriore autonomo profilo di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione sarebbe dato dalla circostanza che l'istituto della sospensione obbligatoria, prevista dalla norma impugnata, opererebbe solo con riguardo ai dipendenti degli enti locali, mentre per i dipendenti delle amministrazioni statali, anche se inseriti in uffici periferici, continuerebbe ad applicarsi, salva l'ipotesi di provvedimento restrittivo della libertà personale, la sospensione cautelare facoltativa in base agli artt. 91 e 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ne risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Infine, l'istituto della sospensione cautelare obbligatoria come previsto dalla norma censurata violerebbe l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, precluderebbe — da un lato — qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità della persistenza in servizio del dipendente, e — dall'altro e correlativamente — potrebbe generare nei confronti dell'amministrazione un notevole pregiudizio.

In ogni caso verrebbe ad essere sottratta all'ente la possibilità di valutare discrezionalmente l'opportunità, nell'interesse pubblico, della sospensione del dipendente.

Tutto ciò apparirebbe ancora meno giustificabile, considerata la illegittimità costituzionale della destituzione di diritto di cui — secondo il giudice *a quo* — la sospensione obbligatoria avrebbe «di fatto rappresentato la premessa».

2. — Si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte F. Donadio — ricorrente nel giudizio *a quo* — il quale si richiama sostanzialmente ai profili di incostituzionalità ed alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. Aggiunge che i fatti contestatigli in sede penale non avrebbero alcuna attinenza con l'attività di primario attualmente esercitata presso la divisione dell'ospedale Martini di Torino, concernendo per contro la qualità di direttore sanitario della Unità sanitaria locale di Rivoli rivestita in epoca pregressa e precisamente prima del febbraio 1988.

Inoltre, l'equiparazione dei dipendenti pubblici ai pubblici amministratori sarebbe fonte di gravissimi pregiudizi anche e soprattutto di carattere professionale, e ciò a maggior ragione trattandosi, come nel caso di specie, di un chirurgo, al quale venga inibita per lunghissimo tempo l'attività operatoria nella struttura pubblica — che assorbirebbe la quasi totalità dell'attività operatoria svolta in Italia — con conseguente irreversibile perdita di manualità ed ulteriori danni professionali.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

In particolare, l'Avvocatura deduce l'insussistenza della prospettata violazione dell'art. 3 Cost., avuto riguardo alla *ratio* della l. n. 16 del 1992 la quale, come posto in luce dagli atti parlamentari, sarebbe preordinata a fronteggiare la grave situazione di emergenza nazionale costituita dalle infiltrazioni di stampo mafioso nella pubblica amministrazione.

La suddetta *ratio* spiegherebbe agevolmente la dilatazione dell'ambito di operatività della sospensione obbligatoria disciplinata dalla norma censurata, atteso che il pericolo delle infiltrazioni della delinquenza organizzata non verrebbe meno ed anzi coinvolgerebbe in pari modo anche i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Quanto al secondo profilo di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettato nella ordinanza di rimessione, la questione sarebbe stata già risolta con sentenza n. 197 del 1993 nel senso della applicabilità dell'istituto della sospensione obbligatoria anche ai dipendenti delle amministrazioni statali.

Infine, in ordine alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, ritiene l'Avvocatura che le argomentazioni svolte al riguardo dal giudice *a quo* poggino su una premessa destituita di fondamento, e cioè che la succitata sospensione sia connotabile come sanzione disciplinare; mentre essa ha natura cautelare.

4. — Con altra ordinanza emessa in data 14 luglio 1993, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ripropone la medesima questione di costituzionalità nel corso di un giudizio avente per oggetto l'annullamento della deliberazione con la quale l'amministratore straordinario della U.s.l. n. 70 di Alessandria aveva disposto la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio *ex art.* 15, comma primo, lett. *b)*, e art. 4 *septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati dalla l. n. 16 del 1992 del ricorrente F. M. Dallavalle, aiuto medico di ruolo dell'Ospedale di Alessandria, per essere stato lo stesso condannato per il reato di cui agli artt. 314 e 81, secondo comma, c.p. dal tribunale di Torino con sentenza 23 marzo 1992, non definitiva.

L'ordinanza ripropone negli stessi termini e con le stesse argomentazioni i motivi già riferiti.

5. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la infondatezza delle questioni sollevate, svolgendo argomentazioni identiche a quelle già riferite al punto 3.

Considerato in diritto

1. — Va disposta la riunione dei giudizi per l'identità delle norme impugnate e delle censure svolte nelle ordinanze indicate in epigrafe.

2. — È sottoposta alla Corte la questione se l'art. 15, comma quarto *septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, violi gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di condanna per taluno dei reati indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* di cui al primo comma, ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* dello stesso primo comma.

3. — Le censure non sono fondate.

Non quella relativa alla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che lamenta l'eguale trattamento, quanto al regime di sospensione cautelare, previsto per soggetti che rivestono cariche elettive in enti pubblici territoriali ed assimilati e soggetti che sono pubblici dipendenti, in quanto pone sullo stesso piano titolari di uffici pubblici elettivi, legati all'ente da rapporto di servizio onorario, e soggetti che sono, invece, legati alla P.A. da rapporto d'impiego.

L'eguale trattamento di categorie del tutto differenziate costituirebbe violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Osserva la Corte che la *ratio*, desumibile anche dai lavori preparatori, della l. n. 16 del 1992, consiste nell'esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla l. n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni — inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non — a pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio professionale, che possono talora versare in condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni.

La diversità delle posizioni e delle funzioni non comporta, infatti, necessaria diversità della disciplina intesa alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato.

Il trattamento omogeneo delle due categorie è stato, dunque, determinato dalla legge razionalmente, perché identici sono finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di comportamenti decisionali ed operativi (cfr. sentt. n. 402 e 407 del 1992) potenzialmente pregiudizievoli per la P.A.

4. — Parimenti infondato è l'altro profilo di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, correlato alla circostanza che la sospensione cautelare obbligatoria riguarderebbe solo i dipendenti degli enti locali e non anche i dipendenti delle amministrazioni statali, nei cui confronti continuerebbe ad operare soltanto la sospensione cautelare facoltativa prevista dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Rileva la Corte che il comma quarto *septies* dell'art. 15 della l. n. 55 del 1990 si riferisce al «personale dipendente delle amministrazioni pubbliche». Questa espressione è comprensiva dei dipendenti locali e centrali delle amministrazioni statali nonché dei dipendenti degli enti locali.

Tale conclusione è resa evidente dal riferimento, contenuto nella norma in esame, agli enti «indicati» nel comma primo dello stesso art. 15.

Essendo tali enti tutti di carattere locale, l'anzidetto riferimento chiarisce che il predetto comma quarto *septies*, quando menziona il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (senza alcuna delimitazione), è comprensivo dei soggetti appartenenti sia alle strutture dello Stato che a quelle degli enti locali (cfr. sentt. nn. 197 del 1993 e 407 del 1992 cit.).

5. — Non fondato è, infine, il dedotto contrasto della normativa impugnata con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo che in base ad essa verrebbe impedita alla P.A. la valutazione della convenienza in ordine all'allontanamento del dipendente, allontanamento che talora potrebbe determinare un pregiudizio per l'amministrazione; da qui l'esigenza di non sottrarre il provvedimento di sospensione cautelare al vaglio delle peculiarità dei singoli casi, preclusa proprio dall'obbligatorietà della sospensione.

Osserva la Corte che la sospensione *ex art. 15*, comma quarto *septies*, della l. n. 55 del 1990, non si configura come sanzione disciplinare, ma consiste in un provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio che si colloca, per le fattispecie cui si riferisce, accanto a figure generali, come la sospensione cautelare, prevista per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 91 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.

La fase di quiescenza della posizione soggettiva del pubblico dipendente, aperta dal provvedimento di sospensione *ex comma quarto septies cit.*, è connessa ad una specifica normativa di particolare incisività, diretta a tutelare interessi essenziali della P.A. In quanto collegata con un giudizio penale, per la inerente sua natura cautelare essa ha carattere temporaneo e può essere oggetto di revoca amministrativa (cfr. art. 9, comma secondo, l. n. 19 del 1990), salvo, in ogni caso, il diritto di difesa dell'interessato.

Circa il riferimento che l'ordinanza di remissione fa, sottolineandone le diversità di trattamento, alla destituzione ed alla dichiarata incostituzionalità del suo automatismo (cfr. sent. n. 197 del 1993 cit.), è da rilevare che tale trattamento è conseguenza proprio della diversità delle situazioni e, in particolare, del carattere direttamente sanzionatorio della destituzione.

Per queste considerazioni non appare violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto il principio di buona amministrazione in esso sancito va coordinato con gli altri valori costituzionalmente garantiti e, in concreto, con quelli della tutela dell'ordine pubblico, ai quali si ispira la disciplina censurata.

Le denunce di incostituzionalità sollevate dalle ordinanze in epigrafe sono, quindi, infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, della l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0575

N. 185

Ordinanza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado - Pronuncia sul capo civile - Preclusione - Inconferente richiamo all'art. 538 del c.p.p. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 443/1990 - Coerenza con il principio secondo cui la decisione sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale - Non irrazionalità della limitazione della tutela giudiziaria del danneggiato - Carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 538 e 448).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 448 e 538 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Buratti Pierino, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 448 e 538 del codice di procedura penale, in quanto precludono la pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado;

che il giudice *a quo* — premesso che all'esito del dibattimento deve ritenersi ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato, e che il difensore della parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno — osserva da un lato che, ai sensi dell'art. 538, il giudice decide sull'azione civile solo in caso di sentenza di condanna, e quindi tale decisione è preclusa nella fattispecie, non costituendo la emananda sentenza una sentenza di condanna; dall'altro, che secondo l'art. 448, terzo comma, la decisione sulla azione civile è consentita solo in sede di impugnazione;

che la censurata preclusione determina, ad avviso del remittente, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto le prove raccolte in dibattimento consentono la pronuncia sul capo civile, ancorché generica ai sensi dell'art. 539 del codice di procedura penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità della questione quanto all'art. 538 (che sarebbe inconferente, stante il disposto del secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 444) e per l'infondatezza della medesima relativamente all'art. 448 del codice di procedura penale.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione relativa all'art. 538 del codice di procedura penale deve essere accolta, poiché la lamentata preclusione, nella fattispecie, della decisione sull'azione civile evidentemente non deriva dalla citata disposizione, bensì dalle specifiche norme che, nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, dettano la censurata *regula iuris* (artt. 444, secondo comma, e 448, terzo comma, del codice di procedura penale);

che, pertanto, la questione relativa all'art. 538 del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, passando alla questione concernente l'art. 448, terzo comma, del codice di procedura penale, questa Corte, con sentenza n. 443 del 1990, ha affermato — in ordine alla preclusione per il giudice penale di statuire sulla domanda della parte civile in caso di sentenza di «patteggiamento» — che ciò condurrebbe a ravvisare la violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione «soltanto se l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di alcun'altra forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via del processo penale»; ed ha aggiunto (a parte il rilievo che «a quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima ancora della possibilità di esercitare la relativa azione civile in sede penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile senza preclusioni di sorta») che, poiché in caso di sentenza di «patteggiamento» non opera la sospensione del processo civile instaurato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (cfr. artt. 444, secondo comma, ultima parte), «la possibilità di agire in giudizio per la tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, proprio perché suscettibile di estrinsecarsi per un'altra via subito percorribile liberamente, non può dirsi pregiudicata in modo irrimediabile»;

che le anzidette considerazioni, pur se riferite, nella citata pronuncia, all'ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti, valgono ad escludere la violazione dell'art. 24 della Costituzione anche per il caso — qui in esame — di sentenza emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado;

che, invero, tale sentenza, anche se «dibattimentale», conserva comunque, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (e lo stesso giudice *a quo*), la natura di sentenza di «applicazione della pena» richiesta dall'imputato, e non si sottrae, pertanto, al regime comune di tutte le sentenze di «patteggiamento»: ciò, del resto, appare confermato sia dall'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale — che non introduce riserve al riguardo —, sia dall'art. 445, primo comma, del codice medesimo, il quale, nel disciplinare gli «effetti dell'applicazione della pena su richiesta», considera in modo unitario la sentenza di applicazione di pena, a prescindere dallo stadio processuale in cui venga pronunciata;

che ne deriva, da un lato, che anche nella fattispecie in esame deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 444, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, e, d'altra parte, che la norma impugnata risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale;

che, in definitiva, anche nella fattispecie in esame si verifica una non irrazionale limitazione (e non già vanificazione) della tutela giudiziaria del danneggiato dal reato, il quale, del resto, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale e subisce quindi le conseguenze che sull'esito dell'azione civile derivano dalla funzione e dalla struttura del processo penale, e quindi anche dai suoi vari possibili epiloghi (cfr. cit. sent. n. 443 del 1990 e precedenti ivi richiamati);

che il fatto, infine, che la pronuncia sull'azione civile è invece prevista quando la sentenza di applicazione della pena è emessa in sede di impugnazione non vale a modificare le conclusioni raggiunte, in quanto in tal caso — come afferma anche la Relazione al progetto preliminare — «ci si trova in presenza di un accertamento già compiuto e di una decisione sull'azione civile» (cfr. art. 578 c.p.p.), e si versa quindi in situazione del tutto differente, di fronte alla quale il legislatore ha ritenuto di non aggravare eccessivamente la posizione della parte civile;

che, in conclusione, la questione relativa all'art. 448 del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0576

N. 186

Ordinanza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 settembre 1993, n. 363, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», promosso con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, talune norme del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi);

che la ricorrente rileva che l'art. 9 del decreto-legge impugnato — secondo cui «le disposizioni.. [del decreto] operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti» — se pure con una formulazione che attenua l'impatto sull'autonomia regionale rispetto alle precedenti versioni, ancor più lesive, dei provvedimenti d'urgenza reiterati dal Governo nella specifica materia (decreti-legge nn. 381 e 439 del 1992, 7, 69, 150 e 239 del 1993, tutti non convertiti in legge, di cui alcuni già impugnati dalla medesima regione), non elimina del tutto la violazione delle competenze regionali, tenuto conto che con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 è stata emanata la disciplina delle nomine di competenza della regione al fine di evitare il fenomeno della *prorogatio* alla scadenza, in coerenza con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte;

che, pertanto, ove la norma impugnata fosse interpretata come abrogativa della legge regionale e tale da rendere il decreto-legge direttamente applicabile nella regione, in ogni suo istituto, la disciplina denunciata sarebbe invasiva della competenza costituzionalmente riconosciuta in capo alla ricorrente, e in particolare lo sarebbero:

a) l'art. 4, comma 2, che, attribuendo la competenza sulle designazioni o nomine per la rinnovazione degli organi scaduti, in caso di inerzia degli organi collegiali, ai presidenti di detti organi, violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della Costituzione), in quanto inciderebbe sulle norme che regolano le competenze degli organi collegiali, creando *ex novo* una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122 della Costituzione, per le nomine di competenza del Consiglio regionale, attesa la configurazione del presidente di detto organo, che non è autonomo rispetto al Consiglio stesso da cui è eletto per dirigerne i lavori (art. 122, terzo comma, della Costituzione) nè ha rilevanza esterna propria, a differenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente di questa (art. 121, primo comma, della Costituzione);

b) l'art. 3 che, sul regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limitando la competenza degli organi prorogati e sanzionando come illegittimi gli atti posti in essere fuori dei limiti ivi previsti, inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;

c) l'art. 8, che, convalidando gli atti di ricostituzione di organi scaduti adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, da presidenti di organi collegiali, in sostituzione dei competenti collegi, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d), della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti, impedendo alle regioni di revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti, così ripristinando l'ordine naturale delle competenze;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze nn. 133 e 32 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0577

N. 187

Ordinanza 9-16 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione in sanatoria - Estinzione dei reati - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenza n. 269/1993 e ordinanza n. 510/1993) - Manifesta infondatezza.

(Art. 1-*sexies*, aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, nel corso di un procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 (R.O. n. 789 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto — e, quindi, ogni intervento edilizio compiuto, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione regionale — con le sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sul piano sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che a quello che tale autorizzazione abbia conseguito, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma della quale la concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali da essa previsti in materia edilizia;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 269 del 1993, e, quindi, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 510 del 1993;

che non sono stati adottati motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 10 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 188

Sentenza 11-19 maggio 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza - Cittadini di sesso femminile - Concorso - Partecipazione - Preclusione - Requisito del sesso maschile richiesto per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nella Guardia di finanza - Superamento dei corsi dell'accademia - Irragionevole discriminazione basata sul sesso - Disciplina normativa del tutto particolare circoscritta al complesso musicale - Analogia con gli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato - Ingiustificata esclusione delle donne dai concorsi - Illegittimità costituzionale.

[D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79, art. 12, primo comma, lettera c)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Antonia Sarcina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'Avvocato Omero Paccosi per Antonia Sarcina e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 nel corso di un giudizio promosso da Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze diretto ad ottenere l'annullamento dell'esclusione da un concorso pubblico per la nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza).

Il giudice rimettente osserva che l'attuale disciplina legislativa non consente di estendere ai cittadini di sesso femminile la partecipazione al concorso pubblico in questione. Occorre difatti essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza (art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991), che si consegue dopo aver superato i corsi dell'apposita Accademia, alla quale sono ammessi (in base all'art. 4 della legge n. 371 del 1967) i cittadini soggetti alla leva, prevista solo per i maschi (art. 1, lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964).

Il vincitore del concorso assume il grado di tenente in servizio permanente e deve seguire, nel periodo di esperimento cui è sottoposto, un corso di formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. Al personale della banda musicale si applicano inoltre, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza (rispettivamente artt. 12 e 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991).

Questa preclusione alle donne non è stata superata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, che, sancendo il loro accesso a tutti gli impieghi pubblici, ha rimesso la disciplina dell'arruolamento nelle Forze armate e nei corpi speciali a leggi particolari. Un'apposita e speciale regolamentazione è stata introdotta, ma contestualmente alla smilitarizzazione, per la Polizia di Stato, i cui servizi di istituto sono espletati indifferentemente da personale sia maschile che femminile in unica carriera, con parità di retribuzione, di funzioni, di trattamento economico e di progressione (art. 25 della legge 1^o aprile 1981, n. 121).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamate le norme che assicurano la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e quelle dirette a realizzare la loro eguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni positive per le donne (legge 10 aprile 1991, n. 125), ritiene che la limitazione prevista nel caso sottoposto al suo giudizio non sia consona all'evoluzione normativa e sia in contrasto con l'assoluta eguaglianza, senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e ribadita dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso ai pubblici uffici.

La discriminazione delle donne nell'ammissione ai pubblici uffici rimarrebbe solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialità non sarebbe possibile far discendere, ad avviso del giudice rimettente, la presunzione assoluta che le attitudini femminili siano incompatibili con le funzioni da adempiere a seguito dell'arruolamento. Questa presunzione sarebbe contrastata dalla possibilità di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (in base alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, che disciplina l'obiezione di coscienza) e dalla qualificazione anche della Guardia di finanza come forza di polizia (art. 16 della legge n. 121 del 1981), al pari della Polizia di Stato.

Il giudice rimettente ritiene, quindi, che l'esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato sia incompatibile con i principi costituzionali in materia di parità di condizioni nell'accesso ai pubblici uffici, anche diversi da quelli che comportano l'assunzione di cariche civili.

2. — Si è costituita in giudizio Antonia Sarcina, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

La parte privata afferma che non vi sarebbero più ragioni per escludere le donne dalle Forze armate. Inoltre nel caso in esame l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non potrebbe valere come requisito di speciale attitudine, in quanto i componenti della banda musicale della Guardia di finanza sono impiegati esclusivamente nel servizio del complesso bandistico e non possono essere destinati allo svolgimento delle funzioni ordinarie del Corpo (art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991).

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura sostiene che gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, stabilendo l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sancendo il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non determinano una parificazione automatica dei due sessi, che prescinda da ogni caratteristica naturale e dalle rispettive attitudini.

Ad avviso dell'Avvocatura la Costituzione (artt. 51 e 52) rimette alla legge ordinaria, quindi alle valutazioni del legislatore, l'indicazione dei modi e dei requisiti di operatività del principio di eguaglianza, che non implica identità né uniformità di situazioni e di diritti, ma predeterminazione di norme oggettive ed imparziali che prevedano, in presenza delle stesse fattispecie e condizioni operative, il medesimo trattamento giuridico.

L'Avvocatura richiama il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 56 del 1958, secondo il quale l'accertamento di particolari attitudini che rendono più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici vale sia per gli uomini che per le donne, sicché non si potrebbe negare a priori la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici. Rientrerebbe pertanto nella discrezionalità del legislatore stabilire, con il limite della ragionevolezza delle valutazioni, quali servizi sia opportuno riservare a persone dell'uno o dell'altro sesso.

La linea di tendenza ad una sempre maggiore eliminazione di differenze basate sul sesso non consentirebbe, tuttavia, di configurare una lesione dei principi costituzionali invocati nell'ordinanza, permanendo distinzioni fondate su motivi ragionevoli e funzionali.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte concerne le disposizioni che consentono ai cittadini esclusivamente di sesso maschile di partecipare ai concorsi per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dovendo fare applicazione del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, che ne disciplina l'ordinamento, ritiene che l'appartenenza alla banda musicale non implichi l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; nondimeno il requisito del sesso maschile sarebbe necessariamente connesso con la nomina all'ufficio di maestro vice direttore. Difatti il vincitore del concorso assume un grado militare e deve partecipare, nei primi mesi di servizio, ad un breve corso di istruzione per la formazione militare (art. 12, terzo comma); inoltre al personale della banda musicale si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni che ne disciplinano lo speciale ordinamento, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, a seconda del grado rivestito (art. 46).

Anche il maestro vice direttore della banda deve quindi possedere — così come prevede l'art. 12, primo comma, lettera *c*), del decreto legislativo n. 79 del 1991 — i requisiti per la nomina ad ufficiale del Corpo, stabiliti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (legge 29 maggio 1967, n. 371), le quali presuppongono la soggezione al reclutamento ed alla leva militare, riservata ai cittadini maschi (art. 1 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che questa limitazione configuri una incapacità della donna, connessa all'intento protettivo della sua condizione fisica e ad una presunta inidoneità a svolgere determinati servizi, non più compatibile con l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e specificamente enunciata, per l'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 della Costituzione. Viene inoltre denunciato il contrasto con l'art. 52 della Costituzione della esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato.

2. — Il giudice rimettente, nel prospettare conclusivamente la questione di legittimità costituzionale delineata nella motivazione dell'ordinanza, indica nel dispositivo gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 371 del 1967 che disciplina il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; l'art. 1, lettera *a*), del d.P.R. n. 237 del 1964, sulla leva e reclutamento obbligatorio; l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sul riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza. Ma la motivazione dell'ordinanza, pur senza citare espressamente l'art. 12, primo comma, lettera *c*), del decreto legislativo n. 79 del 1991, richiama la norma che prevede la necessità di possedere i requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, che la legge denunciata specificamente stabilisce, appunto con tale disposizione, per partecipare al concorso pubblico per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale. Nell'esaminare la questione si deve pertanto fare riferimento alla disposizione che costituisce il fondamento normativo dell'esclusione delle donne dal concorso ed il cui contenuto prescrittivo, riportato nel relativo bando, è richiamato nell'ordinanza di rimessione. Può essere in tal modo corretta l'indicazione inaccurata ed erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, giacché i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza nel senso ora indicato (da ultimo sentenza n. 142 del 1993).

3. — Risulta così precisato e delimitato l'oggetto della questione, che non riguarda le norme sul reclutamento nelle Forze armate nella loro generale estensione, né il comune accesso al corpo della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa dell'ammissione al ruolo di maestro vice direttore della banda musicale. Questa costituisce un complesso organico, retto da un particolare ordinamento, che esclude l'impiego del personale in servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Lo stesso ordinamento non ammette in alcun modo il passaggio al servizio ordinario del Corpo (art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991), salvo che ad esso si appartenga già prima della nomina nella banda e ad esso pertanto si torni se cessa la appartenenza alla banda stessa (artt. 11, quinto comma; 12, quinto comma; 13, sesto comma; 14, sesto comma dello stesso decreto legislativo).

In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche, svolge attività concertistica per la diffusione della cultura musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991). La banda ha una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza (art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito della legge 1° aprile 1981, n. 121, non opera alcun limite di ammissione basato sul sesso.

4. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio invoca il rispetto del principio di eguaglianza, che assume lesa dalla ingiustificata e discriminatoria esclusione delle donne dal concorso per l'accesso all'ufficio di maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza.

Devono trovare pertanto applicazione l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che «pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso (...) costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone» (sentenza n. 163 del 1993), e l'art. 51 della Costituzione, che costituisce applicazione e conferma dello stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici (sentenza n. 33 del 1960).

Queste disposizioni vietano ogni irragionevole discriminazione basata sul sesso e sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell'accesso all'impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un'attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della società.

La tutela dei diritti della persona in tal modo offre anche, indirettamente, agli uffici pubblici la possibilità di avvalersi dei cittadini più capaci, selezionati solo in base al merito ed alle attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti di idoneità ragionevolmente richiesti.

Intervenendo a tutela dell'accesso delle donne agli uffici pubblici, sin dalla sentenza n. 33 del 1960, la Corte ha affermato che «la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge». Di recente la Corte ha ribadito (sentenza n. 163 del 1993) che «il principio di eguaglianza — con il conseguente divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso — ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro concreta conformazione»; ha quindi riaffermato che «una volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i «diritti della famiglia», in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare», sicché, assicurato il particolare ruolo sociale della donna, sono vietate discriminazioni basate sul sesso in relazione alle condizioni di accesso al posto di lavoro ed in particolare agli uffici pubblici.

5. — In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, la legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha abrogato ogni disposizione discriminatrice, stabilendo che la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera (art. 1). Questa possibilità non è stata esclusa, in linea di principio, neppure per l'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali. Difatti la stessa disposizione rinvia alla regolamentazione di leggi particolari, ritenute necessarie per disciplinare e predisporre gli strumenti correlati alle molteplici soluzioni organizzative ed ordinamentali con le quali può essere previsto ed articolato un servizio militare femminile.

La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di istituto; le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura rappresentanza e concertistiche. In particolare il maestro vice direttore cura la revisione e la trascrizione del repertorio musicale, prepara singole classi strumentali o l'insieme di esse. Si tratta di compiti esclusivamente musicali, che rispecchiano la peculiarità di funzioni, di ordinamento e di regolamentazione di questa carriera. Peculiarità che fanno ritenere non giustificata, in rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare ruolo sociale e familiare delle donne, l'esclusione di esse dai concorsi per l'accesso a tale qualifica. Inoltre l'inserimento delle donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

È pertanto fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Rimane assorbito ogni altro profilo prospettato dall'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0579

N. 189

Sentenza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione mobiliare - Ricerca delle cose da pignorare presso terzi e fuori della residenza anagrafica del debitore senza provvedimento autorizzativo pretorile - Irrilevanza della questione così come proposta e interpretata dall'autorità rimettente - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 513, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1993 dal Pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo Pasquale ed altro, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

In un giudizio di opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.* — promosso per far valere la nullità di un pignoramento eseguito su beni esistenti nella abitazione dell'opponente, ove il debitore era stato «rinvenuto» al momento dell'esecuzione, pur ivi non abitando nè avendo la sua residenza anagrafica — l'adito Pretore di Benevento ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, ed ha perciò sollevato, con ordinanza del 23 agosto 1993, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, c.p.c. nella parte in cui — a suo avviso — consente che l'ufficiale giudiziario, senza provvedimento autorizzativo del Pretore, ed a sua discrezione, ricerchi le cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del debitore, «anche in luoghi in cui il debitore dimori soltanto temporaneamente ed ove altri ne siano proprietari o esercitino diritti reali o di godimento».

Secondo il Pretore rimettente, l'esercizio, in alcun modo limitato dalla legge, di siffatto potere di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario comporterebbe violazione della libertà domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità per irrilevanza e l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Benevento dubita della legittimità dell'art. 513, primo e secondo comma, c.p.c. «nella parte in cui consente all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare anche in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo temporanea dimora». E ne ipotizza il contrasto con gli artt. 13 e 14 della Costituzione.

2. — L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza e, in subordine, l'infondatezza della questione.

3. — Preliminarmente osserva la Corte che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio *a quo* concerne un pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario «non ostante che» il terzo, dichiaratosi titolare dell'abitazione e proprietario dei beni in essa esistenti, «avesse dichiarato che (il debitore esecutato), pur ivi rinvenuto, non vi abitasse».

Il Pretore non ha affatto contestato la rispondenza al vero della circostanza così affermata dall'opponente, particolarmente in ordine al diniego che il debitore «abitasse» in quella casa. Deve quindi desumersene che egli abbia ritenuto l'art. 513 applicabile anche nella situazione di fatto come sopra rappresentata.

E ciò trova, del resto, conferma nella direzione impressa alla censura di costituzionalità, che investe proprio la presupposta equiparazione tra «temporanea dimora» e «casa del debitore», ai fini individuativi della relazione spaziale che legittima il pignoramento *ex art. 513 cit.*

4. — Questi essendo i termini della questione devoluta all'esame della Corte, deve conseguentemente escludersene l'irrilevanza — come eccepita dall'Avvocatura — perchè, nell'interpretazione datane dall'autorità rimettente, la norma denunciata è, in tesi, puntualmente applicabile alla fattispecie *sub iudice*.

5. — Peraltro, proprio la palese erroneità ed implausibilità di quella interpretazione conduce ad escludere la fondatezza della questione stessa.

Ed invero sulla nozione di «casa del debitore», dopo il superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale di godimento dell'esecutato, si è — con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina — reiteratamente affermato che pur se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di «abitudine e di tendenziale stabilità» della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare.

Per cui è insufficiente, per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente procedere alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario, come quello appunto che nasce da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe.

Questa interpretazione dell'art. 513 c.p.c. che individua, sul punto, senza incertezze il diritto vivente non viene del resto neppure indirettamente criticata dal giudice *a quo*, che si limita semplicemente ad ignorarla.

La questione sollevata si innesta così su una premessa esegetica assolutamente arbitraria che la vizia in radice: e ciò ne impone la declaratoria di non fondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0580

N. 190

Sentenza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata in genere - Beni confiscati - Terzi creditori chirografari o privilegiati - Titoli anteriori al procedimento di prevenzione - Tutela giuridica soddisfacente - Esclusione - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Ipotizzabilità di una pluralità di soluzioni - Inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, quinto comma, come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dallo stesso art. 2-ter, terzo comma, della legge n. 575/1965; d.-l. n. 230/1989, art. 4, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282).

(Cost., artt. 25, terzo comma, 27, primo comma, e 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, quinto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), integrata dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dell'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 1965 n. 575), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra il fallimento della S.r.l. «Salone Mobile del 2000» e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio di opposizione a provvedimento del giudice delegato al fallimento della Società «Salone del Mobile 2000», promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per far valere il proprio diritto alla separazione e restituzione di beni della predetta società in virtù di precedente loro confisca disposta *ex art. 2-ter* legge 1965 n. 575 (come integrato dall'art. 14 legge 1982 n. 646), la corte di appello di Palermo — adita su gravame della curatela avverso la sentenza del Tribunale fallimentare che aveva accolto la domanda restitutoria della Finanza (dopo che, con ordinanza 455/88 di questa Corte, era stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità di quella normativa, sollevata dallo stesso tribunale) — ha riproposto a sua volta, con ordinanza del 4 giugno 1993, questione di costituzionalità del medesimo art. 2-ter legge 575/65 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; nonché del combinato contesto di detta norma e del successivo art. 4 legge 1989 n. 282, in riferimento agli artt. 27 primo comma, 25 terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

2. — Sottolineato, in premessa, che l'inammissibilità della precedente ordinanza del Tribunale era stata (tra l'altro) motivata da questa Corte in ragione della genericità del suo oggetto, per l'approssimativa indicazione dei «terzi incolpevoli» di cui si lamentava l'omessa tutela, la Corte di Palermo ha precisato che la denuncia, in particolare, coinvolge l'art. 2-ter, quinto comma, legge 575/65 «nella parte in cui non prevede che i terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto (o i soggetti di diritti di natura obbligatoria sulle cose del prevenuto) per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, abbiano, sia all'interno del processo di prevenzione sia all'esterno del medesimo, in sede di giudizio civile di cognizione o di esecuzione (individuale o concorsuale), possibilità di ottenere tutela giuridica soddisfacente delle loro pretese sui beni del prevenuto assoggettati al procedimento di confisca o comunque definitivamente confiscati, attraverso tecniche di tutela che, spossessando il prevenuto, facciano salve le pretese creditorie dei terzi medesimi, purché non soddisfatte sui beni non sequestrati»; nonché lo stesso art. 2-ter, terzo comma, legge 575/65 cit. e l'art. 4, primo comma, della successiva legge 282/1989 «nella parte in cui non prevedono che gli effetti della confisca e della devoluzione allo Stato, non eccedano l'ambito personale e patrimoniale dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui sopra, sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti (e le proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate alle condizioni chiarite».

3. — Ed infatti — ha poi considerato la Corte rimettente in punto di non manifesta infondatezza della impugnativa così riproposta — se la confisca deve essere ablativa di qualsiasi concorrente pretesa di terzi creditori sui beni del prevenuto, viene, per l'effetto, ad attuarsi una espansione dell'intervento sanzionatorio nei confronti di soggetti che non hanno meritato di subirlo.

Ciò in quanto se è pur vero che i diritti di credito restano integri, così come il debitore prevenuto resta gravato dei suoi debiti, vero è altresì che «da un lato il prevenuto sconta la sanzione con beni che sostanzialmente avrebbero dovuto essere liquidati per il soddisfacimento dei terzi creditori e che egli avrebbe comunque perduto, mentre, dall'altro, quelli, pur mantenendo integri i propri diritti, vedono sfumare, di fatto spesso definitivamente, la possibilità di soddisfarli».

Di modo che, nel caso (come quello di specie) di incapienza del patrimonio del debitore, «a fronte della totale inefficienza della sanzione nei confronti del prevenuto (tranne la mancata liberazione dai debiti), destinatari indiretti o di riflesso di questa restano i terzi creditori, che (in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, imposto dalla disciplina positiva della confisca), vengono privati della possibilità attuale di soddisfacimento».

Per cui appunto emergerebbero — sempre secondo la Corte di appello — i profili di incostituzionalità (già rilevati dal Tribunale) di siffatto meccanismo normativo, sia in relazione all'art. 27, primo comma, della Costituzione sia in relazione all'art. 25, terzo comma, della stessa «perché è certo che i terzi creditori non hanno meritato di subire alcuna sanzione o alcun sacrificio, spesso notevole ed irreversibile», sia ancora in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione «poiché al terzo creditore non titolare di diritti reali di garanzia, non è consentito, né all'interno del processo di prevenzione né all'interno del processo esecutivo concorsuale o individuale, l'esercizio del diritto di soddisfare i propri crediti sulle cose oggetto della procedura di prevenzione».

4. — È intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire: in linea preliminare, l'inammissibilità delle questioni per la natura additiva dell'intervento richiesto e per l'inapplicabilità della normativa denunciata al giudizio *a quo*; e, in subordine, l'infondatezza del merito di ogni censura di legittimità. A suo

avviso, infatti, si dovrebbe escludere sia la prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, perchè «rientra nel potere discrezionale del legislatore (che nella specie risulta ragionevolmente esercitato) accordare la prevalenza alle esigenze di tutela della collettività dall'aggressione della criminalità organizzata, rispetto alle esigenze di tutela dei creditori privati della persona sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale»; sia il preteso contrasto con gli artt. 25 e 27 della Costituzione, per la duplice ragione che detti precetti si riferiscono, rispettivamente, alle misure di sicurezza ed alla pena quali misure conseguenti alla consumazione di reati e non già alle misure di prevenzione; sia perchè non sarebbe giuridicamente esatto che le norme sul sequestro vengano applicate nei confronti di terzi estranei (creditori) all'attività illecita del prevenuto, «giacchè tali terzi, semplicemente, sopportano gli effetti indiretti di misure di prevenzione applicate direttamente in danno del soggetto responsabile delle attività illecite».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo denuncia testualmente «l'art. 2-ter, quinto comma, legge 1965 n. 375, integrato dall'art. 14 legge 1982 n. 646, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto (o i soggetti di diritti di natura obbligatoria sulle cose del prevenuto) per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, abbiano sia all'interno del processo di prevenzione sia all'esterno del medesimo, in sede di giudizio civile di cognizione o di esecuzione (individuale o concorsuale), possibilità di ottenere tutela giuridica soddisfacente delle loro pretese sui beni del prevenuto assoggettati al procedimento di confisca o comunque definitivamente confiscati, attraverso tecniche di tutela che, spossessando il prevenuto, facciano salve le pretese creditorie dei terzi medesimi, purchè non soddisfatte sui beni non sequestrati; e comunque lo stesso art. 2-ter citato, terzo comma, e l'art. 4, primo comma, d.-l. n. 230 del 1989 conv. in legge 282/1989 in relazione agli artt. 27, primo comma, e/o 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, laddove non prevedono che gli effetti della confisca e della devoluzione dello Stato, non eccedano l'ambito personale e patrimoniale dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui sopra, sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti (e le proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate, alle condizioni anzi chiarite».

2. — L'impugnativa sembra articolata su due capi distinti, aventi per oggetto, il primo, il quinto comma, dell'art. 2-ter, come attualmente vigente, della legge 646/1982 e, il secondo, il terzo comma, dello stesso art. 2-ter e l'art. 4 del d.-l. n. 230/1989, convertito con legge 282/1989.

Ma al di là della testuale formulazione, apparentemente duplice, la questione sollevata è in realtà unica, prospettata sotto due profili concorrenti e reciprocamente integrantisi.

Sotto il primo profilo, infatti, è posto l'accento sul momento processuale, pur sempre, però, al fine di pervenire al risultato di diritto sostanziale di consentire ai terzi creditori di poter soddisfare le loro pretese sui beni del debitore anche se «definitivamente confiscati», cioè anche nel caso che il procedimento di prevenzione pervenga alla definitiva confisca. Sotto il secondo profilo, invece, l'accento è posto direttamente sul predetto risultato di diritto sostanziale, peraltro necessariamente presupponendo il momento processuale attraverso il quale farlo valere.

In sostanza, il giudice *a quo* denuncia il «combinato disposto» normativo complessivamente individuato nelle disposizioni da lui indicate in dispositivo, cioè proprio quello che — se applicato — lo condurrebbe a dichiarare la procedura fallimentare tenuta a restituire allo Stato i beni confiscati, che verrebbero così sottratti alla esecuzione concorsuale senza possibilità per i creditori (per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del fallito) di esperire alcuna tutela giurisdizionale che consenta di conservare su tali beni la garanzia patrimoniale dei loro crediti.

E conseguentemente chiede alla Corte un intervento additivo che introduca nell'ordinamento strumenti di tutela che lascino i terzi creditori — alle condizioni e nei limiti precisati — indenni dagli effetti della confisca in favore dello Stato dei beni del loro debitore.

3. — La questione così sollevata sfugge pertanto sia ai rilievi di indeterminatezza dell'oggetto e di genericità nella indicazione delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati — che avevano condotto, per tali profili, alla declaratoria di inammissibilità, con ordinanza 455/1988, della analoga questione in precedenza sollevata dal tribunale di Palermo nel medesimo giudizio *a quo* — sia all'eccezione di irrilevanza in questa sede adombrata dall'Avvocatura dello Stato in ragione dell'asserita inapplicabilità alla specie dell'art. 2-ter cit., per essere invece tale norma componente essenziale — per quanto detto — del combinato disposto di cui il giudice *a quo* deve fare applicazione.

4. — Ciò non toglie, peraltro, che la questione stessa, alla stregua della sua prospettazione, sia comunque inammissibile, sotto il diverso profilo dei limiti del potere decisorio di questa Corte, rispetto alla discrezionalità del legislatore, in relazione al tipo di intervento additivo richiesto.

In principio, il risultato cui il giudice *a quo* tende sarebbe infatti astrattamente realizzabile attraverso una pluralità di interventi normativi variamente articolati.

Sul piano più strettamente processuale, potrebbe ai creditori concedersi azione all'interno dello stesso procedimento di prevenzione per impedirne il prodursi degli effetti nei loro confronti, o invece all'interno della procedura fallimentare per rimuoverli da sé; ovvero indifferentemente nell'una o nell'altra procedura fino a che la prima non si sia conclusa con provvedimento definitivo; o ancora all'interno della prima fino a che sia non definita e, successivamente, all'interno dell'altra.

Sul piano sostanziale poi, a parte la pluralità delle possibili variabili del tipo di inopponibilità — inefficacia della confisca (*ex lege*, con pronuncia dichiarativa; su domanda, con pronuncia costitutiva) nei confronti dei terzi creditori, potrebbe inoltre essere diversamente individuato — ad esempio: o nella formazione del titolo costitutivo del credito, o nel vincolo di indisponibilità scaturente dalla apertura della procedura concorsuale — il fatto giuridico da contrapporre alla misura di prevenzione, ed in relazione all'uno o all'altro potrebbe essere diversamente ordinata la rilevanza della sequenza temporale di essi rispetto allo svolgimento del procedimento di prevenzione: ad esempio anteriorità del titolo o del vincolo rispetto al sequestro, rispetto alla confisca, rispetto alla acquisizione dell'attributo di definitività da parte della confisca.

Mentre, anche con riguardo alla provenienza dei beni, è stata adombrata in dottrina l'ipotesi di una possibile sua rilevanza al fine di escludere l'operatività della confisca, limitatamente a quei beni che risultino acquisiti o realizzati dal debitore con il concorso di attribuzioni o prestazioni di terzi in buona fede eseguite con certezza prima della comminatoria della misura patrimoniale.

Mai, dunque, potrebbe configurarsi una soluzione obbligata, ma sarebbe per contro ipotizzabile una pluralità di interventi, variamente articolati, sicché destinatario della richiesta avanzata dal giudice a quo non potrebbe essere altri che il legislatore, non certo questa Corte.

Del resto lo stesso giudice *a quo*, che pur mostra di essere consapevole della molteplicità delle variabili processuali e sostanziali come sopra enunciate, si limita poi ad indicare come oggetto dell'auspicato intervento additivo l'introduzione di «tecniche di tutela» non altrimenti identificate che per il fine cui dovrebbero tendere di «far salve le pretese creditorie dei terzi».

E ciò appunto comporta l'inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2-ter, quinto comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato ed integrato dell'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, nonché dello stesso art. 2-ter, terzo comma, legge 1965 n. 575 e dell'art. 4 del d.-l. 1989 n. 230 convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 1965 n. 575), sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 191

*Sentenza 11-19 maggio 1994***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Enti locali - Lotta alla criminalità organizzata - Provincia autonoma di Bolzano - Vigilanza su deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti - Supposta sussistenza del potere prefettizio di controllo preventivo di legittimità con conseguente lesione di attribuzioni della provincia - Questione riguardante poteri relativi a finalità di ordine e sicurezza pubblica volte a tutelare un interesse generale di indubbia spettanza statale - Spettanza allo Stato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 18 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 21 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano del 14 aprile 1993 (prot. n. 022255), con la quale si invitano i Comuni e gli altri enti locali a trasmettere al Commissariato del Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le deliberazioni di loro competenza relative alle materie di cui all'art. 45, secondo comma, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Commissario del Governo del 14 aprile 1993 (prot. n. 022255), con la quale il predetto Commissario — invocando l'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 — invitava i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano a trasmettere al proprio ufficio le deliberazioni di loro competenza relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti. Secondo la ricorrente, la nota impugnata, basandosi su un'errata interpretazione del citato art. 15, riterrebbe estensibile alla Provincia di Bolzano la disciplina disposta in quest'ultimo articolo di legge, con conseguente lesione delle attribuzioni in materia di vigilanza e tutela delle amministrazioni comunali e degli altri enti locali riservate alla Giunta provinciale dagli artt. 16, 54 n. 5 e 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione contenute nell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

L'inapplicabilità del ricordato art. 15 alla Provincia di Bolzano discenderebbe, ad avviso della ricorrente, da tre distinti ordini di ragioni.

In primo luogo, in considerazione del duplice rilievo che la Regione Trentino-Alto Adige possiede la competenza legislativa concorrente sull'ordinamento dei comuni e degli enti locali e che il menzionato art. 15 contiene norme di dettaglio destinate a integrare le norme sui controlli degli enti locali poste dalla legge n. 142 del 1990, la ricorrente ritiene che, come risulterebbe confermato dall'art. 1, secondo comma, della legge da ultimo citata, l'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 non possa essere esteso alla Provincia di Bolzano.

In secondo luogo, l'art. 14 del medesimo decreto-legge, che pure attribuisce al prefetto (e al Commissario del Governo) alcuni poteri di vigilanza in ordine alla procedure di appalto degli enti locali (e delle regioni), precisa nel suo ultimo comma che alle finalità del suddetto articolo provvedono le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della loro organizzazione. E il fatto che l'art. 15 dello stesso decreto-legge non contenga un'analogha disposizione non potrebbe significare che la medesima non sia riferibile anche ad esso, considerata l'identità di *ratio* delle due disposizioni, le cui differenze sul punto si spiegherebbero soltanto con un difetto di coordinazione fra i rispettivi testi.

Un terzo argomento a favore dell'inapplicabilità dell'art. 15 alla Provincia di Bolzano deriverebbe, poi, dal semplice fatto che tale articolo stabilisce un potere del prefetto e che il prefetto non esiste nelle Province di Trento e di Bolzano.

Del resto, continua la ricorrente, ove si interpretasse nel senso opposto l'art. 15, quest'ultimo risulterebbe contrastante sia con l'art. 54 n. 5, dello Statuto speciale — che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di vigilanza sui comuni e sugli altri enti locali —, sia con l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel decreto legislativo n. 266 del 1992, il quale stabilisce che nelle materie di competenza propria delle province autonome la legge non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza. Nel medesimo caso, l'art. 15 si porrebbe in contrasto anche con l'art. 87 dello Statuto speciale, il quale, nel definire le funzioni spettanti al Commissario del Governo, le indica tassativamente, ricomprendendovi le funzioni «già demandate al prefetto», vale a dire quelle stabilite dalla disciplina statale previgente allo Statuto.

Nè, infine, varrebbe obiettare, secondo la ricorrente, che il potere di vigilanza del Commissario del Governo non possa comprimere quello statutariamente spettante alla Giunta provinciale, comprensivo anche dei poteri ispettivi, per il fatto che si affiancherebbe soltanto a quello della Giunta senza sostituirsi ad esso. Infatti, come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 228 del 1993, in mancanza di un'esplicita previsione dello Statuto e delle norme di attuazione deve ritenersi lesivo delle competenze provinciali ogni controllo statale aggiuntivo rispetto a quello esercitato dalla Giunta provinciale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'insussistenza delle lesioni lamentate dalla ricorrente.

L'Avvocatura dello Stato ritiene, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 non si sovrapponga alle competenze provinciali in tema di vigilanza sui comuni e sugli enti locali, dal momento che esso attiene palesemente alla materia della sicurezza pubblica, riservata allo Stato dall'art. 20 dello Statuto speciale, essendo destinato a integrare l'art. 16 della legge n. 55 del 1990 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale. A maggior ragione, poi, l'esercizio delle attribuzioni regolate dall'art. 15 non può essere ritenuto lesivo delle competenze provinciali se si considera che, in base a tale articolo, il Commissario del Governo non è chiamato a esercitare direttamente controlli sugli enti locali, ma ha il solo compito di attivare il potere di vigilanza spettante alla Giunta provinciale facendo valere una particolare facoltà di iniziativa.

Nè, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbero valide le contrarie argomentazioni svolte dalla ricorrente. In particolare, tanto il fatto che nella Provincia di Bolzano non esiste il prefetto, quanto la considerazione che sono state attribuite al Commissario del Governo «le funzioni già demandate» al prefetto non potrebbero essere interpretate come indici della inestensibilità alla Provincia delle funzioni prefettizie istituite in data posteriore all'entrata in vigore dello Statuto speciale. Allo stesso modo, il parallelo fra gli artt. 14 e 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 non sarebbe pertinente, considerato che i poteri previsti nel primo articolo sarebbero più incisivi rispetto alla facoltà d'iniziativa regolata dall'altro articolo.

3. — In prossimità dell'udienza ambedue le parti del conflitto hanno depositato ulteriori memorie.

La Provincia di Bolzano, oltre a svolgere più ampiamente argomenti trattati nel ricorso, osserva in particolare che, anche a voler ricondurre l'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 alla materia della pubblica sicurezza, non si potrebbe dire che competente rispetto agli atti ivi previsti sia il Commissario del Governo, poiché, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto speciale, le funzioni, che nella predetta materia sono attribuite ai prefetti dalle leggi della Repubblica, sono

svolte nella Provincia di Bolzano dai questori. Tuttavia, secondo la ricorrente, i poteri in contestazione ineriscono alla materia dell'ordinamento degli enti locali, che, a seguito dell'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata attribuita alla competenza esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige. Il passaggio di tale materia dalla competenza concorrente a quella esclusiva rende ancora più forti, ad avviso della difesa della Provincia, le argomentazioni da essa svolte.

L'Avvocatura dello Stato rileva nella sua memoria che sussistono numerosi elementi che inducono a chiedere una risoluzione del giudizio di tipo procedurale. Innanzitutto, essa osserva che la Provincia di Bolzano, avendo dato istruzioni per l'applicazione della nota del Commissario del Governo oggetto del presente conflitto attraverso la circolare dell'assessorato agli enti locali 28 luglio 1993, n. 14000, avrebbe manifestato un'acquiescenza alle richieste dello stesso Commissario. In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato formula una duplice eccezione di inammissibilità basata sia sul rilievo che la Provincia avrebbe agito a difesa di competenze spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige, e non proprie, sia sul rilievo che il conflitto sarebbe un giudizio di costituzionalità mascherato, poiché in realtà la Provincia tenderebbe a contestare la legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 nella parte in cui questo non prevede una deroga a favore della Provincia stessa.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sottoposto al giudizio di questa Corte è stato sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito della nota del Commissario del Governo del 14 aprile 1993 (prot. n. 022255), con la quale quest'ultimo, basandosi sull'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha invitato i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano a trasmettere al proprio ufficio le deliberazioni di loro competenza relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti.

Ad avviso della Provincia ricorrente, la nota contestata, interpretando erroneamente il menzionato art. 15, suppone che il potere prefettizio di richiedere che certe deliberazioni siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità si debba estendere anche alla Provincia di Bolzano, con conseguente lesione delle attribuzioni assegnate alla Giunta provinciale, in materia di vigilanza delle amministrazioni comunali e degli altri enti locali, ad opera degli artt. 16, 54 n. 5 e 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle norme di attuazione contenute nell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

2. — Il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano va respinto.

Occorre preliminarmente rilevare che non sussistono motivi di inammissibilità.

Innanzitutto è costante giurisprudenza di questa Corte che l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione (v., ad esempio, sentt. nn. 58 del 1993; 453 del 1991; 278 del 1991).

Inoltre, non può fondatamente dirsi che con il presente conflitto la Provincia di Bolzano sollevi in realtà una questione di legittimità costituzionale, poiché la ricorrente argomenta la lesione delle proprie attribuzioni asserendo che la nota del Commissario del Governo impugnata ha mal interpretato l'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 e ha consequenzialmente posto in essere un comportamento illegittimo e invasivo. Solo in via subordinata, nel caso che l'art. 15 dovesse essere interpretato nel modo opposto a quello asserito, la ricorrente prospetta la possibilità che tale articolo sia contrario a varie norme dello Statuto speciale.

Né, infine, può riconoscersi fondamento all'eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la Provincia avrebbe agito a tutela di competenze che l'art. 4 dello Statuto speciale assegna alla Regione Trentino-Alto Adige (ordinamento dei comuni e degli altri enti locali), per il fatto che la ricorrente in realtà lamenta la lesione delle competenze proprie della Giunta provinciale riguardanti «la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali» (art. 54 dello Statuto speciale).

3. — Ai fini della risoluzione del conflitto è decisivo rilevare che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentt. nn. 218 del 1993 e 407 del 1992), i poteri della cui spettanza si controverte perseguono finalità di ordine e sicurezza pubblica e, pertanto, mirano a tutelare un interesse generale di indubbia spettanza statale. Essi, infatti, si basano sull'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, il quale prevede che il prefetto possa chiedere che siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 45, secondo comma, della legge n. 142 del 1990, le deliberazioni delle province, dei comuni e degli altri enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti (deliberazioni per le quali è in generale previsto soltanto un controllo preventivo eventuale, su richiesta di una predeterminata percentuale minoritaria dei consiglieri).

Come emerge chiaramente dai lavori preparatori, e in particolare dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 1991, l'articolo appena citato è stato inserito «nel contesto della legislazione antimafia, piuttosto che nel quadro ordinamentale delle autonomie locali», proprio perché esso persegue scopi di prevenzione della criminalità organizzata di tipo mafioso e camorristico e stabilisce poteri diretti a integrare quelli già previsti dall'art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e, come tali, destinati a rafforzare i controlli preventivi nei confronti dell'infiltrazione e dell'influenza della criminalità organizzata rispetto allo svolgimento delle attività dell'amministrazione pubblica.

In altri termini, il ricordato art. 15 mira a stabilire poteri volti alla tutela di interessi di fondamentale importanza per l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità generale, interessi la cui protezione, spettante in via esclusiva allo Stato, abilita quest'ultimo a porre discipline, anche di dettaglio, che possono legittimamente comportare un'interferenza o un'incidenza diretta su attività affidate in via generale alle competenze legislative e amministrative delle regioni e delle province autonome (v., specialmente, sentt. nn. 218 del 1993; 407 e 36 del 1992; 459 del 1989 e 218 del 1988). Tanto più ciò vale quando si tratta, come nel caso, di un intervento dello Stato che, non soltanto è collegato agli interessi pubblici e ai valori costituzionali di primario rilievo sopra indicati, ma è anche diretto a tutelare quei beni essenziali alla vita dell'intero ordinamento giuridico, di fronte ad attacchi della criminalità organizzata che hanno creato una situazione di grave emergenza per l'ordine pubblico (v. sentt. nn. 218 del 1993 e 407 del 1992).

4. — Una volta stabilito che l'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991 disciplina un intervento di esclusiva spettanza dello Stato, occorre precisare che, contrariamente a quanto suppone la Provincia ricorrente, l'atto che ha dato origine al presente conflitto di attribuzione va ricondotto alla competenza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano.

Poiché l'art. 15 attribuisce al prefetto il potere di richiedere il controllo di legittimità preventivo ivi previsto e poiché l'art. 87, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce che, relativamente alle Province di Trento e di Bolzano, spetta al Commissario del Governo presso le due province «compiere gli atti già demandati al prefetto», non si può dubitare che l'atto contestato sia stato adottato dall'organo statale costituzionalmente competente. Infatti, come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 32 del 1991), allorché la legge attribuisce compiti di pertinenza statale ai prefetti quali organi periferici dello Stato, tali compiti devono ritenersi affidati, nell'ambito della Provincia di Bolzano, al Commissario del Governo, in quanto «corrispondente organo» dello Stato.

5. — Va, altresì, precisato che il potere esercitato, a norma del citato art. 15, dal Commissario del Governo con l'atto oggetto del conflitto in esame non configura un'ipotesi di sostituzione di un organo statale rispetto a un organo provinciale nella titolarità di competenze ordinariamente spettanti a quest'ultimo.

In realtà, il potere di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti locali previsto dall'art. 54 dello Statuto speciale resta affidato — e non può essere diversamente — alla Giunta della Provincia di Bolzano. L'art. 15, invece, si limita a prevedere in capo al Commissario del Governo un potere di richiesta straordinario, che si affianca ai poteri d'iniziativa stabiliti in via ordinaria dall'art. 45, secondo comma, della legge n. 142 del 1990, al fine di sottoporre al controllo preventivo di legittimità, esercitato dagli organi ordinariamente competenti, le deliberazioni degli enti locali relative ad alienazioni, acquisti, appalti e contratti, sospettate di essere viziate per effetto di pratiche illecite poste in essere dalla criminalità organizzata.

Così definito il contenuto dei poteri previsti dall'art. 15 del decreto-legge n. 152 del 1991, si rivela netta la differenza tra questi e i poteri attribuiti al prefetto dall'art. 14 del medesimo decreto-legge. Questi ultimi, infatti, ricomprendendo la possibilità che il prefetto nomini un collegio di ispettori aventi il compito di verificare la correttezza delle procedure delle gare d'appalto, sono necessariamente destinati a interferire con le funzioni di controllo spettanti agli organi ordinariamente competenti. In considerazione del diverso contenuto e della diversa intensità riferibili ai poteri rispettivamente previsti nei ricordati artt. 14 e 15, si comprende la ragione per la quale soltanto nell'art. 14 è disposto che «nella Regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione». In base a tale ragione non può riconoscersi alcun fondamento alla interpretazione formulata dalla Provincia di Bolzano nelle sue memorie difensive, per la quale la clausola di salvezza delle competenze espressamente disposta nel citato art. 14 sarebbe estensibile anche ai poteri disciplinati dall'art. 15, sulla base di una presunta, ma erroneamente supposta, identità di *ratio* fra le distinte ipotesi regolate nei predetti articoli.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano, il potere di richiesta del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti, disciplinato dall'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0582

N. 192

Sentenza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Puglia - UU.SS.LL. - Inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici destinatari della norma - Inclusione aggiuntiva del personale con rapporto convenzionale o incaricato - Volontà del legislatore regionale di chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge - Erronea interpretazione della norma così come prospettata dal ricorrente - Non fondatezza.

(Legge regione Puglia, articolo unico, primo, secondo e quarto comma, riapprovata il 21 dicembre 1993).

(Cost., art. 117, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 1994, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'11 gennaio 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante «Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72».

Il ricorrente premette che il testo legislativo era stato approvato dal Consiglio regionale una prima volta nella seduta del 18 maggio 1993 e che, a seguito del rinvio governativo, la Regione non ha recepito nessuna delle osservazioni del Governo, riapprovando il medesimo testo di cui alla seduta precedente.

Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la legge in questione è sicuramente incostituzionale.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in materia di *status* giuridico del personale delle USL alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge n. 833 del 1978, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 342 del 1990, ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge statale n. 207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio richiesta era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre 1983).

La legge ora riapprovata, prosegue l'Avvocatura, nel complesso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico, vuole eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre che dei principi, giacché cerca di accreditare la convinzione che le disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come sarebbe dimostrato dal richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento dell'anzianità di servizio indicate in detto art. 1 della legge n. 207, e dal richiamo testuale dello stesso art. 1 operato dal secondo comma dell'articolo unico impugnato.

Tuttavia, l'interprete, considerato che il primo comma dell'articolo in esame non definisce la natura del titolo in base al quale il personale era in servizio alle date evidenziate, è autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato (e cioè di quello stesso di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990), per il quale l'art. 3 della legge n. 207 del 1985 stabilisce una diversa data di anzianità di servizio, data che la legge regionale deve rispettare.

Infine, conclude il ricorrente, anche il quarto comma dell'impugnato articolo unico è illegittimo per violazione dell'art. 117 della Costituzione, perché consente l'immissione in ruolo di figure professionali non più presenti nell'ordinamento statale di riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990).

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo per il rigetto del ricorso.

Osserva la difesa della Regione che la controversia sorge da equivoci, e comunque attiene alla precisa individuazione del significato delle parole adoperate da parte del legislatore regionale.

Dovendo provvedere con legge sull'inquadramento in ruolo del personale degli Istituti psichiatrici, in applicazione dell'art. 8 della legge 20 giugno 1980 n. 72, la Regione Puglia ha ritenuto anzitutto di ribadire alla lettera i due requisiti oggettivi cui tale inquadramento resta subordinato a norma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207: che l'inquadramento in ruolo abbia luogo su posto vacante nelle piante organiche (delle U.S.L.) e che il dipendente da inquadrare sia stato in servizio alle date del 30 giugno 1984 e del 12 giugno 1985.

La lettera della norma non consente dubbi sul fatto che essa trovi applicazione soltanto nei confronti del «personale degli istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72». Quest'ultima norma ha disciplinato il procedimento — in tutto equiparabile ad una vera e propria prova selettiva — per l'assegnazione provvisoria ai servizi pubblici del personale previsto dal precedente art. 7 della stessa legge regionale.

Si tratta — in altri termini — del personale delle strutture private che: a) fosse «in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833»; b) risultasse «alla stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali».

Quest'ultima circostanza, in particolare, prosegue la difesa della resistente, consente di individuare il personale destinatario dell'assegnazione provvisoria prevista dal citato art. 8 solo ed esclusivamente nel personale legato alle strutture psichiatriche private da un rapporto di dipendenza, dal momento che l'obbligo della denuncia ai fini «contributivi ed assistenziali» sussiste soltanto per il personale dipendente.

Osserva ancora la Regione che, anche nell'eventualità che il legislatore regionale avesse inteso far riferimento al personale convenzionato, la normativa adottata non contrasta affatto con le prescrizioni introdotte dal citato art. 3 della legge n. 207/85 in ordine all'anzianità di servizio (31 dicembre 1983).

Per vero, la norma è riferita al personale «assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72». E cioè al personale «in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833» e successivamente assegnato provvisoriamente ai singoli servizi pubblici con deliberazioni conseguenti alla pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 3895 del 25 maggio 1981, recante approvazione delle graduatorie provinciali del personale degli Istituti psichiatrici convenzionati.

I rapporti considerati dal legislatore regionale sono quindi sorti prima del 31 dicembre 1983, sia che si consideri l'instaurazione del rapporto con la struttura privata convenzionata, che nel caso s'intenda far riferimento all'assegnazione provvisoria presso le strutture pubbliche.

In ordine, infine, al quarto comma della norma impugnata, la Regione rileva che il ricorrente ha ommesso di considerare che, in virtù delle prescrizioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 207 del 1985, l'inquadramento straordinario in ruolo del personale ivi contemplato ha «effetto dalla stessa data» dell'entrata in vigore della legge. Se dunque l'inquadramento in ruolo deve farsi risalire al 12 giugno 1985 è incontestabile la legittimità dell'estensione del suddetto beneficio anche a quei profili funzionali che sono stati trasformati nel 1990.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante «Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72».

Ad avviso del ricorrente, i primi due commi dell'impugnato articolo unico, nell'individuare il personale cui applicare il beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali disposto con la legge regionale n. 34 del 1990, non definiscono con esattezza la natura del titolo in base al quale gli interessati dovevano essere in servizio alle date indicate del 30 giugno 1984 e del 12 giugno 1985, così consentendo di comprendere tra i destinatari della norma non solo il personale di cui all'art. 1 della legge statale 20 maggio 1985, n. 207, ma anche il personale con rapporto convenzionale o incaricato per il quale l'art. 3 della legge statale predetta richiede una anzianità di servizio maggiore (31 dicembre 1983): la norma finirebbe, pertanto, per riprodurre lo stesso vizio di violazione della competenza regionale di attuazione (art. 117, ultimo comma, della Costituzione) già rilevato da questa Corte, con la sentenza n. 342 del 1990, in ordine all'art. 1, primo comma, della legge regionale riapprovata il 5 marzo 1990, poi promulgata, con l'omissione della norma dichiarata illegittima, in data 30 luglio 1990 con il numero 34.

Anche il quarto comma dell'articolo unico in esame viola, infine, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, in quanto consente l'immissione in ruolo di figure professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato) non più presenti nell'ordinamento statale di riferimento, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

2.1. — Le questioni non sono fondate.

Va, innanzitutto, ribadito che, in materia di *status* giuridico del personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), e che ciò è giustificato da una evidente esigenza di uniformità di disciplina; in particolare, poi, tale principio non può non valere anche in ordine ai requisiti fissati dalla normativa statale (nella specie, la legge 20 maggio 1985, n. 207) per consentire l'inquadramento diretto in ruolo del personale in esame, requisiti che non possono essere derogati dalle regioni (cfr. sent. n. 342 del 1990 e precedenti ivi richiamati).

Ciò posto, deve escludersi che, con i primi due commi dell'articolo unico della legge impugnata, la Regione abbia esorbitato dai limiti della anzidetta potestà legislativa di attuazione. Invero, a differenza della norma dichiarata illegittima con la predetta sentenza n. 342 del 1990, quella ora impugnata risulta formulata in termini tali da fugare ogni dubbio di difformità dalla legge statale di riferimento.

Con essa la Regione, come emerge anche dalla relazione alla legge, ha inteso chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge regionale n. 34 del 1990, identificando il personale da inquadrare esclusivamente in quello disciplinato dall'art. 1 della legge n. 207 del 1985.

In tal senso depone sia il rilievo che, nel primo comma, sono riprodotti i requisiti essenziali (attinenti allo *status* giuridico e all'anzianità di servizio) richiesti da detta norma statale, vale a dire che il personale ricoprisse un posto vacante in pianta organica provvisoria della unità sanitaria locale e fosse presente in servizio alle date del 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 207); sia il fatto che il secondo comma opera poi un generale rinvio, per quanto non previsto nel comma precedente, all'art. 1 citato.

Ciò appare sufficiente per poter giungere alla conclusione che l'interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo il quale la norma impugnata sarebbe applicabile anche al personale con rapporto convenzionato (e non anche incaricato, come erroneamente è detto nel ricorso) di cui all'art. 3 della legge n. 207 del 1985, con conseguente difformità dell'anzianità di servizio richiesta, deve essere esclusa, in base agli ordinari canoni ermeneutici.

2.2. — Passando, infine, alla seconda censura, relativa al quarto comma dell'articolo unico in esame, va osservato che è bensì vero che i profili professionali di ausiliario socio-sanitario e di ausiliario socio-sanitario specializzato sono stati soppressi (e riunificati in un unico profilo con diversa denominazione) a decorrere dal 1° dicembre 1990, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990; ma è altrettanto evidente che la legge impugnata integra la legge regionale n. 34 del 30 luglio 1990, entrata in vigore precedentemente alle dette modifiche, e che quest'ultima legge a sua volta concerne, in attuazione della più volte citata legge statale n. 207 del 1985, personale in servizio in anni precedenti: ne consegue che non può certamente ritenersi illegittimo l'aver menzionato profili professionali esistenti all'epoca cui la norma si riferisce.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante «Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72», sollevate, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 193

*Sentenza 11-19 maggio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili e invalidi di guerra - Indennità di accompagnamento - Elevazione del trattamento dei primi a quello degli invalidi di guerra - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Carattere di differenziazione costituito per i secondi, dalla natura compensativa e risarcitoria dell'indennità per l'integrità fisica perduta per il bene della Patria - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 487/1988) - Non fondatezza.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1; legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della legge 21 novembre 1988, n. 506 (*recte*: 508) (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 (n. 2 ordinanze), il 2 novembre 1993 (n. 4 ordinanze) ed il 9 novembre 1993 dal Pretore di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 729, 730, 752, 753, 754 e 755 del registro ordinanze 1993 ed al n. 40 del registro ordinanze 1994, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 51 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con sette ordinanze di contenuto identico il Pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della legge 21 novembre 1988 n. 506 (*recte*: 508), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del remittente la denunciata disparità di trattamento consisterebbe, per la prima norma, nell'aver negato a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento; nonché, per la legge n. 508 del 1988, nel non aver esteso agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra.

2. — Il Pretore di Napoli premette di essere a conoscenza della ordinanza n. 487 del 1988 con la quale questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; detta pronuncia poneva in evidenza la differenza di situazione tra gli invalidi civili e quelli di guerra sulla base di una obiettiva diversità dei presupposti costitutivi del fatto invalidante (scaturente, nel secondo caso, da fatti bellici), dalla quale conseguiva anche un profilo risarcitorio estraneo all'ipotesi dell'invalidità civile, e concludeva perciò per la disomogeneità delle situazioni poste a confronto.

Osserva tuttavia il giudice *a quo* che quella decisione avrebbe esteso un principio già esplicitato per le pensioni di guerra anche all'indennità di accompagnamento senza però motivare sulle ragioni di quell'ampliamento. Ove si consideri che l'indennità di accompagnamento ha lo scopo di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido evitandone il ricovero e l'emarginazione conseguente e, nel contempo, di sollevare lo Stato da un onere ben più gravoso

di quello derivante dalla corresponsione delle indennità, ne consegue, ad avviso del remittente, la correlazione di quella provvidenza con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione, e cioè con il dovere di assistenza sanitaria e con il principio che la specifica assistenza degli invalidi è onere esclusivo dello Stato. In questo contesto, rileva il Pretore, non pare esservi spazio per una configurazione risarcitoria della perdita dell'integrità fisica conseguente ad un servizio reso alla patria.

La natura di quell'erogazione andrebbe correlata, in conclusione, al grado dell'invalidità e non potrebbe essere condizionata dall'origine remota della stessa.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

Rileva in primo luogo la difesa del Governo che il giudice *a quo* richiede, in sostanza, che il trattamento degli invalidi civili venga elevato, adeguandolo a quello degli invalidi di guerra: in definitiva viene chiesta la pronuncia di una sentenza additiva.

Orbene è noto, prosegue l'Avvocatura, che l'ammissibilità di tali pronunce è avversata dalla prevalente dottrina per vari motivi ma principalmente perché verrebbe ad invadere il potere discrezionale del legislatore, e perché in molti casi — come in quello in esame — si risolverebbe in una violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

4. — Nel merito, rileva l'Avvocatura, non si può negare che alla base della tesi del giudice remittente può esserci un fondo di verità: è vero che il trattamento assistenziale dei grandi invalidi, ed in particolare l'indennità di accompagnamento, mira anche ad evitarne il ricovero in istituti ospedalieri e la inevitabile conseguente emarginazione, traendone vantaggio la spesa sanitaria; ed è vero anche che sotto questo profilo le esigenze degli invalidi civili non differiscono da quelle degli invalidi di guerra, ma è anche vero che il legislatore ha voluto attribuire al trattamento assistenziale di questi ultimi un significato diverso ed aggiuntivo a quello, evidenziato dal remittente, comune agli invalidi civili. Significato che è quello ben noto di compenso per l'integrità fisica perduta per il bene della Patria, che mette il grande invalido di guerra in grado non solo di evitare il ricovero, con le conseguenze negative evidenziate dal Pretore di Napoli, ma anche di avere una assistenza maggiore e più qualificata, prolungata nell'arco della giornata, che gli consenta una vita professionale — se ancora possibile — e comunque sociale, culturale quanto più vicina a quella normale.

In definitiva, apparirebbe evidente che lo scopo del legislatore è quello di apprestare le condizioni per evitare ai grandi invalidi di guerra lo sradicamento dalla società e per consentirne il reinserimento.

Del resto, prosegue la difesa del Governo, il T.U. 23 dicembre 1978, n. 915, esordisce all'art. 1 definendo le pensioni di guerra come «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica ...»: viene cioè solennemente ribadita la natura risarcitoria di tale trattamento, che costituisce una delle manifestazioni tipiche del principio della responsabilità oggettiva dello Stato per danni subiti da privati a causa di atti di imperio legittimamente posti in essere nell'interesse della collettività.

Ma la natura risarcitoria nelle intenzioni del legislatore, rileva l'Avvocatura, non si esaurisce nel trattamento pensionistico *stricto sensu*, bensì opera in relazione all'intero trattamento riservato agli invalidi di guerra: ed è per questo che la misura dell'indennità di accompagnamento ad essi riservata è superiore a quella degli invalidi civili, dovendo assolvere, come sopra si è evidenziato, ad una funzione diversa ed aggiuntiva rispetto all'indennità corrisposta agli invalidi civili.

Non vi sarebbe dubbio, pertanto, che le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo* non possono essere considerate omogenee, e non sarebbe quindi possibile ravvisare alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Pretore di Napoli, con sette ordinanze di identico contenuto, investe la Corte della verifica di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della legge 21 novembre 1988 n. 508, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Stante l'identità della questione sollevata da tutte le ordinanze, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto il Pretore remittente avrebbe chiesto una sentenza «additiva» o «aggiuntiva» che elevi il trattamento deteriore degli invalidi civili per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, adeguandolo a quello degli invalidi di guerra; inoltre non potrebbe invocarsi il rispetto del principio di eguaglianza per estendere ad altri «un'area di preteso privilegio».

L'eccezione deve essere respinta: è appena il caso di rilevare che di sentenze «additive» o «aggiuntive» è ricca la giurisprudenza di questa Corte, e quanto all'errata invocazione dell'art. 3, primo comma, in relazione ad una posizione di privilegio, è problema che concerne il merito del giudizio.

3.1. — Passando, quindi, al merito, la questione deve dichiararsi infondata.

Analoga questione relativa alla disparità di trattamento fra invalidi di guerra e invalidi civili (in danno di questi ultimi), sollevata limitatamente alla legge n. 18 del 1980, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 487 del 1988.

Affermò la Corte che il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra è giustificato e legittimato «dall'obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, comportante anche un elemento risarcitorio, estraneo alle ipotesi dell'invalidità civile». Tale carattere era stato già più volte riconosciuto da precedenti pronunce della Corte, a partire dalla sentenza n. 13 del 1968, ed è, del resto, messo in evidenza dallo stesso legislatore nell'art. 1 del T.U. sulle pensioni di guerra n. 915 del 1978.

3.2. — Il giudice *a quo* ben conosce questi precedenti, ma lamenta che il principio esplicitato per le pensioni di guerra sia stato esteso dalla citata ordinanza n. 487 del 1988 all'indennità di accompagnamento senza specifica motivazione.

Ad avviso del remittente la diversa natura e finalità dell'indennità di accompagnamento non potrebbe consentire la chiamata in causa dell'elemento risarcitorio ed esigerebbe quindi una completa eguaglianza di trattamento fra le dette categorie di invalidi.

Che l'indennità di accompagnamento abbia una sua specifica natura e finalità è fuori discussione, nel senso che essa consiste in «una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana» (cfr. sentt. n. 346 del 1989 e n. 88 del 1993).

Alla stregua di questa definizione — che non può non essere pienamente ribadita — la citata sentenza n. 88 del 1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (l'art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406) che escludeva gli invalidi minori di diciotto anni dalla corresponsione dell'indennità di accompagnamento: in questo caso era evidente l'ingiustificata disparità di trattamento, dato che le ragioni e le finalità cui tale indennità risponde valgono per i minori di diciotto anni in misura identica se non più accentuata di quanto valgono per i maggiori di età.

3.3. — Ma ben diverso è il caso in esame, che muove dalla comparazione dell'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili con quella attribuita agli invalidi di guerra. La diversità di situazioni che scaturisce dalla particolare causa che ha dato luogo all'invalidità di guerra, prima ricordata, non esclude che di essa il legislatore possa tener conto anche nella determinazione dell'indennità di accompagnamento: se quindi il legislatore ha ritenuto di prevedere per gli invalidi di guerra non autosufficienti un'indennità di accompagnamento più favorevole rispetto a quella che rimane stabilita per gli invalidi civili, la sua scelta non può ritenersi irragionevole, anche se la disciplina legislativa della materia ha subito più volte modifiche, che rientrano comunque nella discrezionalità del legislatore stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della legge 21 novembre 1988 n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 194

Ordinanza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Catasto - Tariffe d'estimo e rendite catastali - Riferimento al valore unitario di mercato degli immobili - Mancata conversione nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 24 novembre 1992, n. 455, art. 2).****(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il 22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in cui dispone che fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990), che fa riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile invece che al valore della locazione, così determinando «una disarmonia del sistema tributario» e la violazione del «principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione per non essere stato convertito in legge il decreto-legge n. 455 del 1992, di cui fa parte la norma impugnata;

Considerato che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0585

N. 195

Ordinanza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Omessa previsione dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c. - Questione già ritenuta non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 350/1993) nel senso di una ragionevole diversificazione di trattamento rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento vertente tra la s.p.a. Banco di Santo Spirito e la Curatela del Fallimento della s.r.l. Cave del Sud, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Banca di Roma;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che a seguito di dichiarazione tardiva di credito dell'Esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo, che chiedeva di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della società Cave del Sud S.r.l. per la complessiva somma di 74.571.640 per ratei di imposta ILOR ed IRPEG relativamente all'anno 1982, somma questa comprensiva di interessi già maturati, il Tribunale di Roma con sentenza del 3 agosto 1989 ammetteva, tra l'altro, in via chirografaria, anziché in sede privilegiata, il credito per gli interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione;

che in relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione l'Esattoria proponeva appello, insistendo per l'ammissione in sede privilegiata degli interessi sui crediti suddetti;

che l'adita Corte d'appello nel corso del giudizio di gravame ha sollevato (con ordinanza del 9 febbraio 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 Cost. — degli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'estensione del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c.;

che ad avviso della Corte rimettente vi sarebbe un ingiustificato trattamento peggiore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca in quanto per questi ultimi l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata (in caso di fallimento od altra procedura concorsuale) soltanto ad alcuni crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di cooperative di produzione e lavoro);

che si è costituita la Banca di Roma S.p.A., quale successore dell'Esattoria del Comune di Pontecorvo, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata come già ritenuto con sentenza n. 350 del 1993 emessa a seguito di analoga ordinanza del medesimo giudice rimettente;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata — con riferimento al medesimo parametro — la questione di costituzionalità dell'art. 54, comma 3, cit. non essendo irragionevole la diversità di trattamento, nelle procedure concorsuali, degli interessi relativi ai crediti privilegiati in genere (maturati fino alla dichiarazione di fallimento) rispetto a quelli relativi a crediti assistiti da pegno od ipoteca, mentre l'estensione del privilegio anche agli interessi è stata operata da questa Corte esclusivamente per i crediti di lavoro per la ritenuta violazione dell'art. 36 Cost. (sent. n. 350/93 cit.);

che da una parte la Corte rimettente non prospetta alcun argomento nuovo e diverso da quelli già valutati nella suddetta pronuncia;

che d'altra parte analoga *ratio decidendi* sussiste anche per gli interessi sui crediti privilegiati maturati dopo la dichiarazione di fallimento *ex art. 55, comma 1, cit.*;

che quindi la questione di costituzionalità, riferita sia all'una che all'altra norma censurata, è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 196

Ordinanza 11-19 maggio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Imputato - Infermità mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo - Sospensione del procedimento - Omessa previsione - Questione già decisa dalla Corte con la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (v. sentenza n. 340/1992) dell'art. 70, primo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 71, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1993 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo nel procedimento penale a carico di Quitadamo Orazio Antonio, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice debba disporre la sospensione del processo anche quando venga accertato che l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per uno stato di infermità mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo, qualora tale stato non escluda la capacità di intendere e di volere, pur riducendola grandemente;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è integralmente riportato;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ha dichiarato, con sentenza n. 340 del 1992, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto»;

che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e alla luce dello stesso dispositivo del provvedimento, emerge che la censura del giudice *a quo*, ancorché formalmente riferita alla disciplina dettata dall'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, è in realtà volta alla caducatoria dell'art. 70, primo comma, del codice di rito, proprio nella parte in cui tale norma, prima della sentenza di questa Corte, limitava il rilievo della «incapacità processuale» alla sola ipotesi in cui questa fosse dipesa da infermità mentale sopravvenuta al fatto;

e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la previsione che il rimettente ha inteso sottoporre a scrutinio di costituzionalità, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0587

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 maggio 1994
(della regione Umbria)*

Beni culturali e ambientali - Regolamento recante la determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei seguenti servizi: a) editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; b) fornitura di riproduzioni e recapito nell'ambito del prestito bibliotecario di beni librari e archivistici; c) di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di musei e biblioteche di enti locali - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale nn. 921 e 1034/1988, 278/1991 e 277/1993.

(Decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, art. 8, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Umbria in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso come da mandato a margine del presente atto dagli avv. ti Alberto Predieri e Maurizio Pedetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via G. Carducci n. 4, contro il Presidente del consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione che non spetta al Ministro dei beni culturali e ambientali prevedere con proprio regolamento e autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione della gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano e per il conseguente annullamento della disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali n. 171 del 31 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, dell'11 marzo 1994, n. 58, contenente la detta previsione con la precisazione che le gare considerate possono essere autorizzate «sentite le amministrazioni regionali interessate» alle quali spetta poi di designare un componente della commissione aggiudicatrice, per violazione dei principi di cui agli artt. 97, 117, 188 e 119 della Costituzione e del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione

FATTO

1. — Con d.-l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni con la legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono state predisposte misure urgenti per il funzionamento dei musei statali ed emanate disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.

Oltre che misure di tutela e prevenzione di azioni criminose (artt. 1 e 2) la legge si preoccupa di assicurare l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, biblioteche e archivi dello Stato (art. 3) e prevede altresì (art. 4) l'istituzione di servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento vale a dire:

«a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi e di materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba.

Il secondo comma di tale articolo, così come introdotto dalla legge di conversione, prevede che «il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mentre secondo il terzo comma la gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo di istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative.

Tali concessioni hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta (quarto comma) e i canoni e gli altri proventi da queste derivanti sono assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali e destinati in misura non inferiori al 50% alle soprintendenze e agli altri istituti di provenienza (quinto comma).

È importante rilevare già in punto di fatto come tale disciplina legislativa si riferisce esclusivamente ai musei, alle biblioteche e agli archivi di Stato e non legittimi in alcun modo un qualsiasi intervento dello Stato sui corrispondenti istituti degli enti locali.

2. — Nella materia «musei e biblioteche di enti locali», attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione, la regione Umbria ha adottato una normativa organica, prima con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e poi con le leggi regionali 3 maggio 1990, n. 35 (relativa ai musei degli enti locali e di interesse locale) e 3 maggio 1990, n. 37 (relativa alle biblioteche, agli archivi storici, ai centri di documentazione, alle mediateche degli enti locali o di interesse locale).

Tramite tali leggi la regione ha disciplinato in modo completo l'esercizio delle funzioni programmatiche e operative inerenti la materia considerata, definendo il ruolo della regione e quello degli enti locali, prevedendo, in vista della realizzazione di un «sistema» museale, bibliotecario e documentario, una programmazione regionale triennale (poi definita con delibera del consiglio regionale n. 241 del 23 dicembre 1991) e annuale e l'erogazione dei contributi, stabilendo le modalità di reclutamento del personale e così via: il tutto, ovviamente, anche con riferimento all'organizzazione dei servizi, compresi quelli che il d.-l. n. 433/1992 definisce come «aggiuntivi» (si vedano, ad esempio, gli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15 e 17 della legge regionale n. 35/1990 e 1, 2, 3, 4, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29 della legge regionale n. 37/1990).

3. — Il Ministero dei beni culturali e ambientali ha dato attuazione alla previsione dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. n. 433/1992 con il d.m. 31 gennaio 1994, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 458 dell'11 marzo 1994, contenente «Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali».

In concreto, le norme di tale regolamento riguardano nel loro complesso esclusivamente l'organizzazione e il funzionamento dei «servizi aggiuntivi» nei musei, archivi e biblioteche dello Stato, sì che per queste non si pongono problemi di interferenza con la competenza costituzionalmente riservata alla regione.

Il regolamento, peraltro, contiene anche una disposizione che appare del tutto estemporanea giacché nulla ha a che fare con i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato né enuncia indirizzi, criteri, o modalità per la gestione dei servizi così come stabilito dall'art. 4, secondo comma, del d.-l. n. 433/1992.

L'art. 3, invero dopo aver previsto, al primo comma che «Ove sia ritenuto opportuno e conveniente per promuovere l'effettiva presenza ed efficiente gestione dei servizi aggiuntivi nei musei ed istituti minori e al fine di una proficua gestione dei servizi della medesima natura da esplicarsi in musei e istituti anche territorialmente collegati, il Ministro, su proposta dei competenti capi di istituto, sentiti i competenti direttori degli uffici centrali autorizza l'esperimento di un'unica gara, indicando quale capo d'istituto debba procedervi», al secondo comma, senza trovare alcuna base nel d.-l. n. 432/1992 né in alcuna altra legge, stabilisce che «le gare di cui al primo comma possono essere svolte anche per la gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano sentite le amministrazioni regionali interessate. In tali gare la commissione aggiudicatrice di cui all'art. 7 è integrata da un componente designato dalla regione interessata».

Quest'ultima norma, per la quale il Ministro può autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione di servizi in materia di «musei e biblioteche degli enti locali» con la conseguente emarginazione della Regione (che deve essere soltanto sentita), determina una palese lesione della competenza regionale nella materia considerata dal momento che attribuisce agli enti locali, al di fuori della competenza regionale, il potere di attivare lo Stato, e per esso il Ministro per i beni culturali e ambientali, affinché questi eserciti un potere che non gli spetta, espropriandone nel contempo la regione, in violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Di qui la proposizione del conflitto di attribuzioni da parte della regione Umbria avanti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — La competenza in materia di «musei o biblioteche di enti locali», attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione, è stata in concreto dapprima definita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 che (art. 7) ha trasferito ad esse, tra l'altro, le funzioni concernenti:

- a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) la manutenzione delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;
- d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale».

L'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ha poi ulteriormente chiarito che «le funzioni amministrative relative alla "materia musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografiche delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed in beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai Comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale».

L'ampiezza della competenza regionale nella materia considerata, comprendente la totalità delle funzioni ad essa riconducibili, è stata a più riprese evidenziata dalla Corte costituzionale che ne ha rilevato la «diretta ed esclusiva inerenza regionale» e, dopo aver ricordato che si tratta di una delle poche materie in ordine alle quali la legge 10 febbraio 1953 (c.d. legge Scelba) non aveva subordinato l'esercizio delle relative funzioni alla preventiva emanazione delle leggi contenenti «principi fondamentali», ha rimarcato come «la costanza dell'attribuzione e l'ampia dimensione che la sequenza normativa ha attribuito all'espressione "musei e biblioteche di enti locali" contenuta nell'art. 117 della Costituzione (relativa non soltanto ai musei e alle biblioteche dei comuni, delle province e delle regioni ma anche a quelli di enti pubblici non territoriali e di privati) abbia individuato nella regione il soggetto titolare, oltre che di potestà normativa, anche di attribuzioni amministrative concernenti la gestione e il finanziamento di tali beni».

«L'art. 47 cit. del d.P.R. n. 616/1977 — prosegue la Corte — riassume la evoluzione normativa, svincolando la competenza regionale dalla territorialità dell'ente e collegandola alla località dell'interesse.

Tale interesse non si identifica soltanto con la struttura immobiliare (e con le cose da questa custodite) ma è caratterizzata da profili dinamici, in quanto comprende oltre la conservazione e il funzionamento, l'uso pubblico e l'incremento dei beni delle attività attraverso di esso realizzate» (Corte costituzionale sent. n. 921/1988; nello stesso senso sentenze nn. 1034/1988; 278/1991; 277/1993).

Lo Stato, dunque, non può intervenire a livello legislativo nella materia «musei e biblioteche di enti locali» così come definita dalla legge (d.P.R. n. 616/1977 e d.P.R. n. 3/1972) se non con norme di principio, mentre rispetto a tali istituti resta privo di qualsiasi potestà amministrativa. In particolare, per quel che qui interessa, non può certamente disporre con riferimento ai servizi, compresi quelli così detti «aggiuntivi». Prevedendo, per di più con semplice regolamento, la possibilità per il Ministero di autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione della gestione di tali servizi nella materia in questione — così come dispone il secondo comma dell'art. 8 del d.m. n. 171/1984 — lo Stato, e per esso il Ministero dei beni culturali e ambientali, finisce per ingerirsi concretamente nella organizzazione dei musei, archivi e biblioteche degli enti locali, invadendo l'ambito di competenza regionale ed emarginando del tutto la Regione che, pur essendo titolare della materia e pur avendo — come ha fatto la regione Umbria (leggi regionali nn. 35 e 37 del 3 maggio 1990) — ampiamente legiferato e programmato in proposito, viene ridotta nella posizione di soggetto semplicemente da sentire e da inserire con un proprio rappresentante in una commissione aggiudicatrice composta per il resto così come stabilito dal regolamento medesimo.

La norma dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali n. 171/1994, che oltretutto, come già rilevato, non trova alcuna base nel d.-l. n. 433/1992, in particolare nell'art. 4, secondo comma, viola dunque gli artt. 117 e 118 della Costituzione sia in sé e per sé, in quanto dispone comunque in materia riservata dalla Costituzione alla regione, sia per il suo contenuto effettivo, laddove pretende di riservare a quest'ultima — indubbiamente titolare della materia — una posizione del tutto marginale e insignificante.

2. — A nulla varrebbe obiettare che il sistema previsto per i musei statali non è obbligatoriamente esteso dalla norma anche ai musei ed istituti di enti locali, dal momento che esso è invece applicabile solo quando questi ultimi lo richiedano.

Il profilo della lesione delle competenze regionali si situa infatti precisamente in questo punto: e cioè laddove un'iniziativa di musei di enti locali di soggetti sottoposti alla potestà ossia alla vigilanza e al controllo della regione, in forza della competenza attribuitale dall'art. 117 della Costituzione, è in grado, per il particolare contenuto della norma di vanificare tale competenza, riservando alla discrezionalità di un'autorità statale (incompetente, a stare all'art. 117 della Costituzione) la decisione se procedere o meno all'applicazione di un sistema previsto per i soli musei statali.

In altre parole, la lesione delle competenze regionali sussiste anche e soprattutto perché il meccanismo previsto dalla norma censurata consente, per iniziativa di enti sottoposti alla potestà e competenza regionale, lo svuotamento effettivo di tale competenza per quanto concerne la specifica materia considerata dal decreto, a favore di un intervento statale riservato all'arbitrio dello stesso: il che è l'esatto contrario del rispetto delle attribuzioni regionali garantite dall'art. 117.

3. — A prescindere da quest'ultima constatazione, la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del d.m. n. 171/1994, che dispone comunque in materia riservata alla potestà e alla competenza legislativa e amministrativa della regione, appare per il resto contrassegnata da una totale vaghezza e ambiguità ponendosi anche per questo aspetto in contrasto, oltre che con le norme sopra ricordate, con l'art. 97 e col principio di ragionevolezza implicato del principio enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

Non si comprende, invero, a chi spetti in concreto l'indizione delle gare autorizzate dal Ministero, quali ne siano le modalità e se si applichino o meno le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 del d.-l. n. 433/1992 che, come già si è visto, prevedono l'assegnazione dei servizi in concessione a determinati soggetti tramite licitazione privata da parte del soprintendente competente (terzo comma); la durata quadriennale e la rinnovabilità per una sola volta di tali concessioni (quarto comma); l'affluenza dei canoni e degli altri proventi nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali per essere poi destinati, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e agli altri istituti di provenienza.

È del tutto evidente, trattandosi di musei di enti locali, l'assoluta abnormità e irragionevolezza di una simile prospettiva.

4. — Né potrebbe in alcun modo sostenersi che la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del d.m. n. 171/1994 abbia costituito, in qualche modo, esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, pur spettante allo Stato nelle materie di competenza regionale (art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382), laddove è evidente che qui non viene in considerazione alcuna esigenza di carattere unitario, né può esservi riferimento alcuno alla programmazione economica nazionale e, tantomeno, a impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari.

D'altra parte, come si è già rilevato, la disposizione in parola non trova alcun punto di riferimento nella legge cui pur si ricollega il regolamento ministeriale nel quale essa è contenuta: il d.-l. n. 433/1992 convertito nella legge n. 4/1993 riguarda, infatti, esclusivamente i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato né attribuisce al Ministero dei beni culturali e ambientali un qualche potere di intervento in tal senso.

In ogni caso, anche se (per ipotesi denegata) potesse parlarsi nella specie di funzione di indirizzo e coordinamento, la stessa non sarebbe stata esercitata nelle forme tassativamente previste — ove non si provveda con legge o atto con forza di legge, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del consiglio, ovvero, quando si tratti di affari particolari, la deliberazione di quest'ultimo d'intesa col Ministro competente — non essendo in nessun caso consentito allo Stato intervenire nelle materie di competenza regionale, pur nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, con semplice decreto ministeriale.

Invero, come ha riconosciuto questa ecc.m.a Corte costituzionale, l'atto di indirizzo e coordinamento «non può comunque essere adottato nella forma del decreto ministeriale» sì che «l'adozione di questo strumento dà luogo, di per sé (con assorbimento di ogni altra censura) ad una lesione delle competenze» della regione (Corte costituzionale sent. n. 453/1991; in termini sentenze nn. 204/1991 e 278/1993).

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia:

Dichiarare che non spetta al Ministero dei beni culturali e ambientali prevedere con proprio regolamento e autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione della gestione integrata di servizi aggiuntivi nei musei ed istituti di enti locali territoriali, sentita la regione interessata;

Conseguentemente annullare la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali n. 1717 del 31 gennaio 1994 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1994, n. 58 — che contiene tali previsioni con la precisazione che tali gare possono essere autorizzate «sentite le amministrazioni regionali interessate», alle quali spetta poi di designare un componente delle commissioni aggiudicatrici, per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché dell'art. 3 della Costituzione in riferimento al principio di ragionevolezza.

Roma, addì 5 maggio 1994

Avv. Maurizio PEDETTA - Avv. Alberto PREDIERI

94C0567

n. 42

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 maggio 1994
(della regione Lombardia)*

Turismo e spettacolo - Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport - Istituzione del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio cui vengono trasferiti tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero nel campo dello spettacolo - Attribuzioni alle regioni, in materia di spettacolo, di limitate e del tutto secondarie funzioni amministrative e previsione di precisazione delle stesse con un regolamento del Governo che deve altresì stabilire «criteri e indirizzi» per l'esercizio di esse e provvedere al trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari «a decorrere dal 1° gennaio 1995» - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio della «definizione delle politiche di settore» nonché la «predisposizione di atti e lo svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia» - Riserva allo Stato della gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali e affidamento al Presidente del Consiglio del compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità e i termini per la loro corresponsione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche nonché in ordine ai servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi (artt. 49 e 56 del d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di legalità che impone sia la legge a disciplinare il riparto delle funzioni nonché i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle stesse.

(D.-L. 31 marzo 1994, n. 219, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e ottava disposizione transitoria e finale).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale dott. Fiorinda Ghilardotti, autorizzata con delibera della giunta regionale n. 51649 del 27 aprile 1994, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 31 marzo 1994, n. 219, recante «riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, del 1° aprile 1994.

A seguito dell'avvenuta abrogazione mediante referendum della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, una serie di decreti legge succedutisi nel tempo, e finora tutti, meno l'ultimo, decaduti per mancata conversione, ha dettato norme in materia di «riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

L'ultimo, fino ad oggi, di tali decreti è il d.-l. 31 marzo 1994, n. 219. Ma già sulla base del penultimo decreto legge, non convertito, e cioè del d.-l. 2 febbraio 1994, n. 80, il Governo ha proceduto alla istituzione del dipartimento dello spettacolo, per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di spettacolo attribuite dal decreto medesimo alla presidenza del consiglio dei Ministri: ciò è accaduto con il d.p.c.m. 12 marzo 1994, recante appunto «Istituzione del Dipartimento dello spettacolo», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1994, cioè alla vigilia della decadenza del decreto legge n. 80, e lo stesso giorno dell'emanazione del successivo decreto legge n. 219. Con detto decreto si conservano in sostanza, trasferendoli presso la presidenza del Consiglio, tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero operanti nel campo dello spettacolo.

In tal modo viene a consolidarsi non solo un apparato organizzativo, ma anche un assetto delle competenze, che ad avviso della regione ricorrente non rispetta le norme costituzionali né la volontà referendaria che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per questo la deducente impugna, col presente atto, le disposizioni lesive contenute, in materia di spettacolo, nel decreto legge n. 219, pur in attesa di conversione, riservandosi di impugnare altresì, con ricorso per conflitto di attribuzioni, il d.p.c.m. 12 marzo 1994.

Mentre per quanto riguarda la materia del turismo e dell'industria alberghiera il decreto legge impugnato segue il criterio di trasferire alle regioni ordinarie tutte le funzioni, ad eccezione soltanto di quelle che vengono espressamente attribuite all'amministrazione centrale dalle altre disposizioni del medesimo decreto (art. 1, primo comma), in materia di spettacolo viceversa il provvedimento legislativo segue un criterio opposto: elenca, al terzo comma dell'art. 1, le funzioni trasferite alla regione (identificate peraltro in quattro modestissimi adempimenti amministrativi o gruppi di adempimenti amministrativi), mentre stabilisce che «le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al terzo comma sono attribuite alla presidenza del consiglio dei Ministri» (art. 1, quarto comma).

Per di più, il quinto comma dell'art. 1 del decreto demanda ad un regolamento del Governo, sia pure di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di:

- a) provvedere alla «precisazione delle materie indicate nel terzo comma», e cioè delle funzioni che ai sensi del terzo comma sono trasferite alla regione, nonché alla «individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale»;
- b) stabilire «criteri e indirizzi per l'esercizio delle competenze di cui al predetto terzo comma», vale a dire delle competenze trasferite alle regioni;
- c) provvedere al trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari «a decorrere dal 1° gennaio 1995».

Tale disciplina è per più aspetti lesiva dell'autonomia costituzionale della regione. In primo luogo in quanto identifica in maniera riduttiva, e in contrasto con la volontà referendaria, le funzioni attribuite alle regioni, alle quali pure il d.P.R. n. 616/1977 riconosce competenze in ordine alle «attività di prosa, musicali e cinematografiche» (art. 49, terzo comma), nonché in ordine a «i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi» (art. 56).

In secondo luogo, in quanto le stesse funzioni trasferite non sono adeguatamente precisate, in quanto la «precisazione» delle stesse e la individuazione di «altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale» sono affidate ad un regolamento del Governo, in contrasto con il principio per cui è la legge che deve disciplinare il riparto delle funzioni (art. 117 e VIII disp. trans. e fin., secondo e terzo comma, della Costituzione), e con il principio di legalità sostanziale.

In terzo luogo il trasferimento dei mezzi finanziari necessari non segue il trasferimento delle funzioni, ma è differito al 1995 e affidato ancora una volta alla discrezionalità del Governo in sede di regolamento, in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ancora più grave è l'attribuzione al regolamento governativo della potestà di dettare «criteri e indirizzi generali» per l'esercizio delle competenze trasferite alle regioni, in contrasto ancora una volta con l'art. 117 della Costituzione e con il principio di legalità sostanziale, nonché con l'art. 17, primo comma, lett. b, della legge n. 400/1988, in base ai quali solo la legge può stabilire criteri e indirizzi vincolanti per le regioni ai fini dell'esercizio delle loro competenze proprie.

A sua volta l'art. 2 del decreto legge impugnato attribuisce, in materia di turismo e spettacolo, alla presidenza del consiglio talune funzioni che risultano invasive delle attribuzioni regionali.

Così è per quanto riguarda la «definizione delle politiche di settore» cui allude genericamente il primo comma, lett. *a*) (con testo modificato rispetto a quello del precedente decreto legge n. 80/1994), poiché la definizione delle «politiche di settore» nelle materie di competenza regionale spettano alla regione, nel quadro delle leggi cornice e degli eventuali atti di indirizzo e coordinamento.

Così è pure per la «predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia».

Infatti, come è noto, l'attuazione in via amministrativa, e se del caso anche legislativa, degli obblighi comunitari e dunque degli atti comunitari spetta, nelle materie di competenza regionale, alle regioni (art. 6 del d.P.R. n. 616/1977), e dunque è lesiva una disposizione che riserva genericamente allo Stato la «predisposizione di atti» e lo «svolgimento di attività generali» necessarie a tale scopo.

Né basta, ovviamente, assicurare — come promette il terzo comma del medesimo art. 2 del decreto legge — «una piena informazione e partecipazione» mediante la conferenza Stato-regioni «in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della comunità europea». Infatti l'attuazione di detti atti, come si è detto, spetta — nelle materie di competenza, a ciascuna singola regione, e non allo Stato sia pure con la «partecipazione» della Conferenza Stato-regioni.

In terzo luogo appare lesiva la riserva allo Stato non solo delle «funzioni di sostegno, promozione e vigilanza dell'attività di spettacolo non trasferite alle regioni» (che finiscono per essere tendenzialmente tutte, posto che i trasferimenti alle regioni, ai sensi dell'art. 1, terzo e quinto comma, sono quasi inesistenti e sostanzialmente rimessi, illegittimamente, ad una successiva attività regolamentare); ma anche della «gestione del fondo unico per lo spettacolo».

Tale fondo, infatti, costituisce a tutt'oggi l'unica reale fonte di finanziamento degli interventi di sostegno in questo campo: onde riservare allo Stato la gestione equivale in sostanza a conservare in capo agli organi statali tutti gli interventi e tutti i relativi mezzi finanziari.

Anche l'art. 4 del decreto legge impugnato appare lesivo, laddove conserva esclusivamente in capo allo Stato la gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali, e la disponibilità delle relative riserve, e affida al Presidente del consiglio il compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità e i termini per la loro corresponsione.

Il vizio di violazione della riserva di legge e del principio di legalità sostanziale, già denunciato a proposito degli artt. 1 e 4, torna a manifestarsi anche nell'art. 3 del d.-l., laddove si attribuisce a regolamenti governativi, sia pure di intesa con la conferenza Stato-regioni, il compito di riordinare gli organi consultivi costituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero.

Si prevede bensì che il riordino degli enti debba ispirarsi, fra l'altro, «alle istanze della regionalizzazione» (terzo comma, lett. *b*, e lett. *d* per quanto riguarda l'Enit): ma di tale «regionalizzazione» non si traccia alcun lineamento, in definitiva rimettendo alla discrezionalità del Governo la identificazione del ruolo e dei compiti delle regioni.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 2, primo e terzo comma, dell'art. 3 e del d.-l. 31 marzo 1994, n. 219, meglio indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 6, 49 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Roma, addì 29 aprile 1994

Avv. ONIDA Avv. RUECA

N. 282

Ordinanza emessa il 25 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 aprile 1994) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'intendenza di finanza di Roma contro Scipioni Vincenzo

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) - Indennità di fine rapporto (nella specie: indennità di buonuscita E.N.P.A.S.) - Assoggettabilità all'imposta dell'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate - Mancata esclusione da detto ammontare dei contributi a totale carico degli interessati relativi ad anni di servizi ammessi a riscatto - Incidenza sulla garanzia previdenziale, nonché sul principio di capacità contributiva - Riferimento a sentenza della Corte costituzionale n. 42/1992 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 1, comma 3-ter).

(Cost., artt. 38 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'intendenza di finanza di Roma contro Scipioni dott. Vincenzo per l'annullamento della decisione della commissione tributaria di secondo grado di Roma, n. 88080784 emessa in data 17 ottobre 1988.

FATTO

Con decisione n. 866241113 del 17 dicembre 1986, la commissione tributaria di primo grado di Roma respinse il ricorso proposto dal dott. Scipioni Vincenzo avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Roma, formatosi sull'istanza con la quale egli aveva richiesto il rimborso dell'intera Irpef, trattenutagli sull'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., facendo tuttavia «salvi gli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986».

Per l'annullamento di tale atto decisionale proponeva appello la predetta intendenza di finanza, eccependo che non le sarebbe stata trasmessa la copia conforme del ricorso, ex art. 17 del d.P.R. n. 636/1972.

Il contribuente contestava l'affermazione dell'ufficio esibendo documentazione dimostrativa.

La commissione di secondo grado, con decisione n. 88080784 del 17 ottobre-15 novembre 1988, respingeva l'appello proposto dall'intendenza, osservando che il contribuente aveva documentato con l'esibizione della ricevuta della cartolina di ritorno, il rituale invio all'ufficio della copia del ricorso proposto innanzi alla commissione tributaria di primo grado.

Nel merito, confermava la decisione di primo grado «non essendovi contestazioni da parte dell'ufficio» e, per l'effetto, dichiarava doversi escludere dalla imposizione Irpef, sia la quota di indennità pari al 35,21% (relativa al contributo del 2,50% versato dall'interessato, in conformità della circolare n. 31/1986) sia l'ulteriore quota pari a $\frac{6}{56} = 10,7\%$, in relazione ai sei anni a riscatto, con contributo a totale carico del contribuente, oltre alle detrazioni previste dagli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per ciascun anno preso a base di commisurazione. Ciò anche in quanto nessuna contestazione in merito era stata avanzata dall'ufficio.

Avverso tale decisione l'intendenza di finanza di Roma ha proposto ricorso a questa commissione tributaria centrale, ribadendo l'eccezione della mancata trasmissione ai suoi uffici della copia conforme del ricorso proposto innanzi alla commissione tributaria di primo grado, eccependo l'inammissibilità del gravame deciso in primo grado per intempestiva proposizione, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, dell'istanza di rimborso del 27 luglio 1984, poiché tale seconda istanza sarebbe stata «una inutile ripetizione della prima istanza, per l'importo di L. 13.498.484, prodotta nell'anno 1980»: il che avrebbe «reso il rapporto tributario definito», con la conseguenza di non essere più suscettibile di beneficiare degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.

La difesa del contribuente, dopo aver ribadito che copia del ricorso proposto innanzi alla commissione tributaria di primo grado era stata inviata all'intendenza di finanza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ha evidenziato che l'eccezione di tardività della domanda di rimborso era stata sollevata per la prima volta solo innanzi alla commissione tributaria centrale, e ha osservato che comunque era infondata.

Ciò in quanto la seconda domanda di rimborso era stata proposta dal contribuente il 27 luglio 1984, dopo diciassette mesi e due giorni dalla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, portata a sua conoscenza il 25 febbraio 1983, e quindi entro il termine di diciotto mesi posto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

Nel merito, infine, il contribuente ha richiesto la reiezione del gravame intendentizio e l'integrale conferma della decisione della commissione di secondo grado, vale a dire l'esenzione dell'imposizione fiscale:

a) di una quota dell'indennità di buonuscita pari al 35,21% (relativo al contributo del 2,50% versata dal dipendente), in conformità da quanto disposto dal Ministero delle finanze con la nota circ. n. 31/1986;

b) delle detrazioni dell'imponibile previste dagli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482 per ciascun anno preso a base di commisurazione;

c) di un ulteriore quota pari ai $6/56 = 10,71\%$ dell'indennità in relazione ai sensi anni ammessi a riscatto, con contributo a totale carico del contribuente.

DIRITTO

Questa commissione tributaria centrale, rilevando che la ricorrente intendenza di finanza nulla ha eccepito in ordine alle statuizioni di merito contenute nella impugnata decisione della commissione di secondo grado, non può che confermare dette statuizioni ad eccezione di quella concernente l'esenzione della quota dei $6/56$ dell'indennità, relativa agli anni ammessi a riscatto con contributo a totale carico dell'interessato, al fine di proporre al riguardo questione di legittimità costituzionale.

La questione nasce da taluni principi, in base ai quali l'ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 22 gennaio-5 febbraio 1992 ha dichiarato non fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui non escludeva dall'imposizione Irpef la quota di indennità di buonuscita Enpas, corrispondente alle anzianità convenzionali ammesse a riscatto, con onere a totale carico del dipendente statale.

Al riguardo, il giudice remittente, vale a dire la sezione XIV di questa commissione tributaria centrale, sosteneva che tale quota dell'indennità, non potesse «essere legittimamente tassata nella stessa misura della parte di indennità riferibile ai contributi a carico dello Stato e, per di più, in maniera deteriore rispetto alle indennità percepite in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita, per le quali è prevista (art. 6 della legge n. 482/1985) la detrazione dall'imponibile del coacervo dei premi versati». Ciò perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 178/1986, aveva avvertito che, «al fine di assicurare il rispetto del principio della capacità contributiva, non dovevano essere sottoposte ad imposizione somme affluite al fondo, in base a contribuzioni gravanti sul dipendente», ed inoltre che «non appare razionale la tassazione anche di quella parte di indennità di buonuscita erogate dall'Enpas percepite in correlazione ai contributi versati dallo Stato, che gravano sui dipendenti statali ...», onde la conclusione che, «per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, e illogico e arbitrario ritenere che la indennità di buonuscita si profili come reddito, quale che sia la concezione economica e giuridica che al riguardo si segue».

Peraltro, sulla base di tali specifiche considerazioni il Ministero delle finanze, con la circ. 8 agosto 1986, n. 31, agli organi dipendenti, provvede ad articolate istruzioni, per una corretta e tempestiva attuazione della ricordata sentenza n. 178/1986, faceva espressa «riserva di ulteriori comunicazioni» in merito alle modalità di applicazione della medesima «sentenza ... a fattispecie analoghe a quella espressamente considerata» (relativa al contributo del 2,50% a carico del dipendente), con chiaro riferimento ai «servizi e periodi» di tempo riscattabili con «contributo a totale carico dell'interessato», ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Senonché, contro tale presunzione interpretativa del Ministero, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 42/1992, ha motivato la non illegittimità costituzionale del prelievo fiscale Irpef sulla quota di buonuscita «afferente in via virtuale» alla contribuzione per i «servizi e periodi» ammessi a riscatto con onere a totale carico del dipendente, con la circostanza che «il riscatto è collegato ad una determinazione di volontà dell'interessato», il quale esercita, in tal modo, una «facoltà» conferitagli dal t.u. unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il carattere volontario, dunque, della fruizione del «diritto di riscatto ... differenza — la relativa quota dell'indennità di buonuscita — dalla parte di indennità connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio», per non essere «correlata ad un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo contributivo istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore ed al prestatore di lavoro»: ciò che, a giudizio della Corte costituzionale, giustifica «la diversità del regime impositivo», che «è il risultato di una valutazione non irrazionale del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità».

Con riguardo a tale specifica conclusione, occorre, tuttavia, precisare che, nella controversia portata all'esame di questa commissione tributaria centrale, il contribuente reclama, sulla base della decisione della commissione di secondo grado, l'esenzione della quota afferente agli anni ammessi a riscatto a totale suo carico, invocando l'applicazione di una norma diversa da quella recata dall'art. 2 della legge n. 482/1985, e cioè l'applicazione dell'art. 17 del t.u. delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), come modificato dal d.-l. 16 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154.

Con tale norma, il legislatore del 1988 rivedendo *ex-novo* la materia delle esenzioni Irpef concernenti le indennità di fine rapporto, ha incisivamente modificato la seconda parte del primo comma dell'art. 17 del t.u. 1986, sostituendola con una normativa a carattere generale, applicabile tanto ai dipendenti pubblici quanto ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato (e assimilati) di diritto privato.

Il testo originario dell'art. 17 parlava, infatti, della sola «indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.» e del «contributo del 2,50% posto a carico del dipendente»; la nuova norma, invece, si riferisce allo «ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati», con la precisazione che tale «ammontare netto ... e computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità, corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».

Secondo tale nuova e più generale normativa, recata dall'art. 1, comma 3-ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154, quella parte dell'indennità (equipollente al trattamento di fine rapporto, comunque denominata) che risulti formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente, va sottratta all'imposizione fiscale, in conformità, nel caso di specie, di quanto ha statuito la commissione tributaria di secondo grado accogliendo la richiesta del contribuente, non contestata dall'intendenza di finanza.

Senonché, pur non sottacendo che la nuova legge non fa alcuna distinzione tra contributi volontari ed obbligatori, pur tuttavia non si può ignorare che il riscatto di cui trattasi sia «collegato ad una determinazione di volontà dell'interessato» e, dunque, ad una sua «facoltà», e non già ad un suo obbligo legale. Ed è tale circostanza modale, che alimenta il dubbio di costituzionalità di questa commissione centrale, dovendosi al riguardo stabilire se la facoltatività, che caratterizza l'istituto del riscatto oneroso dei servizi pregressi e dei «periodi» ad essi assimilati possa assurgere a principio costituzionale, che escluda l'esenzione impositiva della correlativa quota di indennità di fine rapporto e se, di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria, che consenta, invece, tale esenzione — come è il caso dell'art. 1, comma 3-ter della legge 13 maggio 1988, n. 154, del quale invoca l'applicazione il contribuente — incorra nella lesione di un principio preclusivo, ponendosi fuori dall'ordinamento costituzionale.

Al riguardo, posto che appare corretto prendere a riferimento i due noti parametri costituzionali, rappresentati sia dalla salvaguardia della «finalità previdenziale» della quota di indennità afferente al contributo di riscatto sia dalla considerazione, che si deve accordare alla «capacità contributiva» del lavoratore (artt. 38 e 53 della Costituzione), non sembrerebbe che i requisiti di volontarietà e facoltatività del «diritto di riscatto» possano o debbano necessariamente determinare la caducazione del carattere previdenziale degli accantonamenti dell'interessato, finalizzati al conseguimento di una quota addizionale di indennità di fine rapporto, a maggiore tutela del futuro suo e della sua famiglia.

Né potrebbe della quota considerarsi «reddito tassabile», dal momento che essa è solo il risultato della maturazione nel tempo dei frutti, prodotti dai provvidi accantonamenti, effettuati dal beneficiario dell'indennità in tempi antecedenti al collocamento a riposo.

Del resto l'ampio margine di discrezionalità in materia riconosciuto al legislatore, sembra non negargli la possibilità di promuovere iniziative previdenziali socialmente qualificanti, attraverso consentite forme di esenzione fiscale, tanto più che il favore accordato all'accantonamento dei contributi di riscatto ricollega il loro imminente fine previdenziale alla «tutela» ed allo «incoraggiamento» del risparmio, assunti dallo Stato a suoi fini istituzionali, ai sensi dell'art. 47 della Costituzione.

Inoltre la prevista esenzione tributaria, disposta dal legislatore del 1988, appare compensativamente bilanciata, dal punto di vista finanziario, dall'affidabile congruità dei contributi (posti a totale carico dell'interessato), la cui determinazione si avvale del sofisticato impiego del calcolo attuariale.

In base alle considerazioni innanzi esposte appare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3-ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154,

Gli atti vanno conseguentemente rimessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3-ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154, con riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 25 marzo 1993

Il presidente: BARBATO

Il relatore: PISO

94C0545

N. 283

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale sul ricorso proposto da Scarpetta Carmine

Pensioni - Dipendenti statali - Differimento al 1° gennaio 1995 degli aumenti corrisposti sulle pensioni, a fini perequativi, dall'art. 3 del d.-l. n. 409/1990, convertito in legge n. 59/1991 - Insufficienza del meccanismo perequativo posto in essere dal legislatore per il differimento di benefici, peraltro di esigua entità - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), nonché sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 501/1988, 1/1991, 42 e 226/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 1994 il consigliere relatore dott. Stefano Imperiali e l'avv. Filippo De Iorio;

Visto il ricorso iscritto al n. 0134755 del registro di segreteria;

Visti gli atti della causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Scarpetta Carmine, nato a Salerno il 21 novembre 1920 e domiciliato presso l'avv. Filippo De Iorio in via Campo Marzio n. 12, Roma, contro la nota del Ministero della difesa n. 18939 del 27 gennaio 1989;

lozogni e omni ioloo la (trebepetn pmet)

FATTO

Con l'istanza del 21 dicembre 1988, il sig. Scarpetta Carmine, capo di prima classe «scelto» in congedo dal 1° gennaio 1979, chiese al Ministero della difesa che il suo trattamento pensionistico venisse riliquidato in base alle nuove retribuzioni previste da norme intervenute «dopo la data del suo pensionamento», e a tal fine si richiamò a «recente sentenza della Corte costituzionale».

Con nota del 27 gennaio 1989, il Ministero della difesa respinse l'istanza, rilevando che la riliquidazione riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988 si riferisse solo a magistrati e categorie assimilate.

Seguì il ricorso ora in esame, con il quale il sig. Scarpetta chiese ancora la riliquidazione della pensione in ragione delle nuove retribuzioni stabilite dalle «numerose variegate leggi, emanate a partire dal 1973», nonché, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Il 10 gennaio 1994 il difensore del ricorrente, avv. Filippo De Iorio, ha depositato una complessa memoria, con numerose e multiformi argomentazioni che possono essere sintetizzate come segue.

1) Come risulta da una consulenza tecnica allegata alla memoria, per i dipendenti pubblici non dirigenti è venuta meno quella «ragionevole corrispondenza sia pure tendenziale e imperfetta», che secondo le decisioni della Corte costituzionale 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 42 e 23 aprile-7 maggio 1993, n. 226 «deve esistere tra pensioni e retribuzioni» (pagg. 1 e segg. della memoria).

2) La sentenza n. 226 cit., pur ribadendo che la pensione, come retribuzione differita, deve essere adeguata ai bisogni del percipiente in modo che egli possa condurre un'esistenza libera e dignitosa, ha però erratamente subordinato l'affermazione concreta di tale diritto all'esistenza di disponibilità di bilancio (pagg. 3 e segg.).

3) La sentenza n. 226 non ha considerato che le ritenute subite dagli attuali pensionati ex dipendenti pubblici nel corso del servizio sarebbero state «più che sufficienti a generare montanti di capitale il cui solo reddito ...sarebbe ora in grado di risolvere qualsiasi squilibrio di trattamento di quiescenza di individui appartenenti alla medesima categoria e al medesimo grado, ma andati in pensione in tempi successivi» (pagg. 5 e segg.).

4) La sentenza n. 226 non ha neanche considerato che la perequazione delle pensioni a suo tempo disposta con la legge 29 aprile 1976 n. 177 rimase inapplicata per «volontà politica» (pag. 13).

5) In ogni caso, successivamente alla decisione n. 226 l'art. 11, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto una sospensione dei pur limitati benefici concessi ai pensionati con l'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, per cui si rende necessario un nuovo «intervento» della Corte costituzionale (pagg. 14 e segg.).

6) La decisione n. 226 è stata emessa in violazione del principio d'imparzialità ed indipendenza del giudice previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

E risultano altresì violati il diritto dei pensionati «al rispetto dei propri beni», riconosciuto dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla menzionata convenzione; gli artt. 7, 10, 24 e 25 della Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, concernenti nell'ordine — viene rilevato — «il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro», la «protezione sociale adeguata» e la necessità di pensioni tali da assicurare «un livello di vita decente e risorse sufficienti»; l'art. 2 della direttiva CEE del 10 febbraio 1975 sul «fondamentale principio dell'uguaglianza della remunerazione» (pagg. 16 e segg.).

7) Risultano altresì violate varie norme della Costituzione: l'art. 3 che «assicura l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», l'art. 36 sulla retribuzione dovuta al lavoratore, l'art. 38 che impone di provvedere ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di «vecchiaia», l'art. 42 che tutela la proprietà privata e l'art. 47 che tutela il risparmio.

E risulta violato anche l'art. 76 della Costituzione: per il ricorrente, l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, avrebbe infatti violato l'art. 3, lett. q), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, delineando un sistema di perequazione automatica delle pensioni che non salvaguarda né il potere d'acquisto delle pensioni stesse né il raccordo con il sistema retributivo dei dipendenti (pagg. 33 e segg.).

Per tutti questi motivi, il ricorrente chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulle sopra affermate illegittimità costituzionali nonché, «contemporaneamente», la rimessione degli atti alla Corte di giustizia della Comunità europea perché costati «le gravi violazioni delle norme comunitarie».

Alla memoria ora illustrata sono stati poi allegati: una breve relazione di una «commissione di esperti» incaricati di «valutare il divario tra le varie pensioni dei dipendenti pubblici non dirigenti collocati a riposo nel corso degli anni»; uno «studio sull'andamento parallelo delle retribuzioni e delle pensioni relativo al comparto militari non dirigenti»; un prospetto sulle norme che hanno disposto «miglioramenti retributivi non riversati poi proporzionalmente, per il personale già in quiescenza»; un «quadro riassuntivo» delle «rivalutazioni dal 1969 ad oggi» di vari trattamenti pensionistici; un prospetto sull'«evoluzione del sistema pensionistico italiano dal 1952 ad oggi»; numerosi «dati relativi al comparto scuola»; uno studio sulla «costituzione dei fondi pensione dei dipendenti civili e militari» ed infine uno studio intitolato «come si calcola la spesa complessiva per le pensioni del personale statale e come è possibile porre rimedio alle pensioni di annata».

All'udienza odierna l'avv. De Iorio ha diffusamente richiamato le argomentazioni della memoria.

Inoltre, ha prodotto copia di un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, proposto ai sensi dell'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e concernente le stesse questioni dibattute nel presente giudizio, chiedendo che quest'ultimo sia comunque sospeso in attesa della decisione del ricorso alla Commissione europea.

DIRITTO

Si osserva in primo luogo che nel presente giudizio viene in sostanza chiesto dal ricorrente un trattamento pensionistico adeguato e proporzionato a quello dei colleghi di pari grado e anzianità di servizio collocati a riposo dopo di lui.

E poiché su tale richiesta questo collegio non può pronunciarsi se non con riferimento alle varie norme che disciplinano il trattamento pensionistico del sig. Scarpetta, le eccezioni d'illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, e tali norme concernenti, risultano rilevanti ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Pertanto, non tutte le questioni proposte possono essere ritenute anche «non manifestamente infondate», ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, secondo comma, della l.c. 11 marzo 1953, n. 1, citata.

In particolare, appare innanzi tutto manifestamente infondata l'argomentazione con la quale, con riferimento agli articoli della Costituzione n. 42 sulla tutela della proprietà e n. 47 sulla tutela del risparmio, il ricorrente lamenta un'utilizzazione «per altri fini» delle «trattenute a suo tempo operate sugli stipendi degli attuali pensionati»: è infatti agevole ribattere che le «trattenute» non riguardano alcuna «proprietà privata» che possa essere oggetto di «risparmio».

E comunque, la contestazione riguarda non una specifica norma ma l'intero sistema previdenziale dei dipendenti pubblici, che è attualmente strutturato secondo criteri «mutualistici» (o come altri dicono, «sociali») e che il ricorrente desidera invece sostituito da un sistema basato sulla «capitalizzazione», secondo un metodo sostanzialmente assicurativo: ma una tale innovazione chiarissimamente esula dal controllo di legittimità delle leggi.

Parimenti, manifestamente infondata appare a questo Collegio l'eccezione d'illegittimità dell'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3, lett. q), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Il citato art. 11 stabilisce infatti un sistema di adeguamento automatico «delle pensioni previdenziali e assistenziali» al costo della vita sulla base delle variazioni «dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati», con la possibilità inoltre che le leggi finanziarie prevedano «ulteriori aumenti... in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al P.I.L.».

Orbene, un tale sistema può essere discutibile, ma non appare in contrasto con il citato art. 3, lett. q), della legge delega, che si limitava a chiedere una «disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere d'acquisto», attesa la correlazione tra i criteri dettati dalla legge delegante ed il parametro posto dalla norma delegata.

Sembrano invece a questa Corte non manifestamente infondate, nei limiti della deliberazione di sua competenza, le eccezioni di violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione per effetto dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Pertanto, si precisa subito, non con riferimento alle contestazioni del ricorrente sulla giurisprudenza costituzionale (che comunque la Corte costituzionale potrà, se lo riterrà opportuno, ulteriormente precisare, tenendo eventualmente anche conto delle sperequazioni evidenziate nella documentazione prodotta dal ricorrente), ma in relazione agli stessi principi più volte affermati e ribaditi, tra le numerose altre, con le sentenze n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988, n. 1 dell'8-9 gennaio 1991, n. 42, del 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 226 del 23 aprile-7 maggio 1993, che risulterebbero vulnerati, in relazione al sistema di perequazione pensionistica preordinato dal legislatore, dal differimento della decorrenza dei nuovi trattamenti adeguati, conseguente alla norma contenuta nel richiamato art. 11, settimo comma, della legge n. 537/1993.

Giova a tal riguardo richiamare i principi affermati nella suddetta materia, nelle suindicate occasioni, dalla Corte costituzionale:

1) l'«adeguatezza e proporzionalità» richieste dall'art. 36 della Costituzione «devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta», rispettando «l'esigenza di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo»;

2) peraltro, «rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi»;

3) in particolare, il legislatore è «chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie», tenendo anche conto che «alla solidarietà tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una solidarietà più ampia dell'intera collettività», ma con «l'inevitabile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni».

Sulla base di tali principi, la citata sentenza n. 226 ha in particolare rilevato che tra la misura delle pensioni degli *ex* dipendenti pubblici non dirigenti, definita in ultimo con gli aumenti previsti dall'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e la misura della retribuzione dei dipendenti di pari qualifica e anzianità ancora in servizio sussiste indubbiamente uno scostamento rilevante, ma non al punto «da indurre a dubitare della idoneità — a questo momento — del meccanismo perequativo in atto prescelto dal legislatore a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni».

In effetti, anche se «i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del consiglio non dimostrano» per il giudice delle leggi, che il divario concretizzi una lesione dei principi costituzionalmente tutelati, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover «richiamare l'attenzione del legislatore sulla necessità di sorvegliare l'andamento del fenomeno al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte».

Orbene, osserva questo collegio che il differimento al 1995, per effetto dell'art. 11, settimo comma, della legge n. 537/1993, dei benefici già concessi dall'art. 3 del d.-l. n. 409/1990 conv. (proprio «il meccanismo perequativo in atto ...» cui si riferiva la sentenza n. 226) certamente incide sul menzionato già precario livello di adeguatezza-proporzionalità dei trattamenti pensionistici, inducendo pertanto a seri dubbi sul perdurare della congruità del menzionato livello.

E a questo proposito non varrebbe obiettare che l'art. 11, settimo comma, della legge n. 537/1993 ha disposto non una soppressione ma solo un differimento, ovvero una revoca temporanea, di benefici già puntualmente riconosciuti dal legislatore (e almeno per le qualifiche inferiori concernenti; si osserva incidentalmente, pensioni anche assai modeste).

Sembra infatti a questa Corte che l'attuazione dei principi di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della legge fondamentale e (forse ancor più) di proporzionalità e adeguatezza alle esigenze vitali ai sensi degli artt. 36 e 38 non possa subire «parentesi» o sospensioni di sorta, come sembra essersi verificato per effetto dello scivolamento della decorrenza dei pur modesti benefici, introdotto con il richiamato art. 11, settimo comma, della legge n. 537/1993.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, proposta dal ricorrente nel presente giudizio, di legittimità costituzionale dell'art. 11, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in connessione con le norme nella stessa disposizione richiamate, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Sospende pertanto il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 1994.

Il presidente f.f.: VINCENTI

N. 284

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1994 dal tribunale di Casale Monferrato
nel procedimento penale a carico di Gatti Antonio*

Reato in genere - Previsione come delitto, nella legge fallimentare, dell'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Permanenza in vigore di tale disposizione anche dopo l'abrogazione (con l'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86) della norma generale dell'art. 324 del codice penale sull'interesse privato in atti d'ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso del giudizio abbreviato ammesso da questo tribunale ai sensi dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p. 1988 su richiesta dell'imputato Gatti Antonio con il concorde parere del pubblico ministero;

Rilevato che:

a) Gatti Antonio è imputato del reato di cui agli artt. 110 del c.p. e 216, secondo comma, della legge fallimentare in relazione al primo comma, per avere — in concorso con Smilovich Albino (per il quale è stata applicata con separato provvedimento in data 25 giugno 1992 la pena di anni due di reclusione ai sensi degli artt. 248 della disp. att. del c.p.p. e 444 del c.p.p.), durante la procedura fallimentare dell'impresa individuale Flexograf di Smilovich Albino, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Casale Monferrato in data 8 marzo 1978 e quale curatore della stessa, curando gli interessi dello Smilovich e di altra impresa Rotolocartotecnica ed essendo a conoscenza che lo Smilovich era socio occulto ed interessato alle vicende della Rotolocartotecnica; non acquisendo al fallimento della Flexograf i beni e le attività dello Smilovich, socio ed effettivo titolare della Rotolocartotecnica — distratto beni ed attività dello Smilovich, che esso Gatti avrebbe dovuto acquisire al fallimento della ditta Flexograf;

b) dall'esame degli atti di cui al fascicolo processuale si evince che la condotta (omissiva) dell'imputato Gatti si sarebbe estrinsecata non nella mancata acquisizione materiale di beni all'attivo fallimentare, bensì nel mancato compimento di attività giuridiche volte all'accertamento giurisdizionale dell'eventuale coinvolgimento dello Smilovich in una distinta attività imprenditoriale (quale quella nella Rotolocartotecnica) quale socio o imprenditore occulto al fine ultimo di provocare giudizialmente l'acquisizione all'attivo fallimentare delle entità economicamente valutabili afferenti alla posizione dello Smilovich nella distinta attività imprenditoriale;

c) che nel giudizio abbreviato non è preclusa all'organo giudicante una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, nel rispetto dell'art. 521, primo comma, del c.p.p. (cfr. trib. Torino, 9 gennaio 1990, in *Difesa penale*, 1990, n. 29, p. 81);

d) che l'evidenziata condotta ascritta al Gatti possa essere inquadrata nella fattispecie normativa di cui all'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (interesse privato del curatore negli atti del fallimento), risultando dagli atti non inverosimile che il Gatti assunse continuativa e costante attività di assistenza professionale in favore della Rotolocartotecnica;

e) che, in virtù, della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stata espunta dal nostro ordinamento la fattispecie normativa di cui all'art. 324 del cod. pen. (interesse privato in atti di ufficio), norma strutturata in maniera identica all'art. 228 della legge fallimentare cit.;

f) che, sulla base del tuttora vigente art. 228 della legge fallimentare, il curatore fallimentare continuerebbe ad essere sottoposto ad una fattispecie normativa cui non sono oramai più soggetti, per quanto esposto *supra sub* lett. e), gli altri pubblici ufficiali, determinandosi così una disparità di trattamento che non può ritenersi colmata dal rinvio — contenuto nella norma che qui si intende sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale — all'art. 323 del cod. pen., ove venga letto nella nuova formulazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 86/1990; e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui nell'art. 228 della legge fallimentare è previsto un diverso regime sanzionatorio;

g) che pertanto, per quanto sopra esposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 della legge fallimentare, in relazione all'art. 3 della Costituzione, è rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelliera la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Casale Monferrato, addì 3 marzo 1994

Il presidente: SCIACCALUGA

I giudici: DELLE VERGINI - DI GIURO

94C0547

N. 285

Ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa negli atti relativi ad esposto di Rigoni Rinaldo

Caccia - Impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria - Ritenuta impossibilità, per la imprecisa formulazione delle norme disciplinanti le modalità dell'esercizio della caccia, di ritenere lecito l'impiego dei cani diversamente da quanto previsto, nella caccia da appostamento fisso, per l'utilizzo dei «richiami vivi» - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di tassatività delle fattispecie penali.

[Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 13 e 30, lett. h)].

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 1737/83 mod. 26 g.i.p. e n. 3605/93 mod. 22 p.m., relativi ad esposto di Rigoni Rinaldo, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con esposto pervenuto presso la procura della Repubblica di Bassano del Grappa in data 14 ottobre 1993 Rigoni Rinaldo, rappresentante del gruppo locale del W.W.F., denunciava lo svolgimento di attività di allenamento ed addestramento di cani da caccia ed il loro successivo impiego nell'esercizio venatorio, attività illecite alla stregua della legge statale vigente n. 157/1992, e, in particolare, degli artt. 13, 10, 20 (*rectius*: 28), n. 2, e 21, lett. *ff*). In data 19 ottobre 1993 il pubblico ministero, ritenuto che dalle stesse norme richiamate dall'esponente si evincesse l'intenzione del legislatore del 1992 di consentire, e non di vietare, l'uso dei cani nell'esercizio della caccia, e non ravvisando pertanto ipotesi di reato nell'impiego di cani nell'esercizio venatorio, chiedeva a questo g.i.p. l'archiviazione del procedimento.

Ciò premesso in punto di fatto, osserva in punto di diritto.

L'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, vieta «tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio» che non siano da esso esplicitamente ammessi, e, tra essi, non annovera il cane. Di cani si parla invece nell'ottavo comma, lett. *e*), dell'art. 10, nell'art. 21, primo comma, lett. *ff*), e nell'art. 28, secondo comma.

La prima di tali norme concerne «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili», che devono essere previsti nei piani faunistico-venatori da predisporre a cura delle province. Difficile è tuttavia desumere la liceità dell'uso dei cani nell'esercizio della caccia da questa norma, perché essa riguarda attività diversa da quella venatoria, che possono ritenersi finalizzate anche solo all'esportazione (così vincendo la possibile obiezione fondata sulla considerazione che consentire l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia ha un senso solo se ne è ammesso l'uso nell'esercizio venatorio).

Il secondo comma dell'art. 28, a sua volta, si limita a stabilire che «nei casi previsti dall'art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati». Posto che le armi e i mezzi passibili di sequestro sono sia quelli consentiti che quelli vietati — il tenore della norma non consente infatti di operare distinzione alcuna —

rinvenire la ragione di siffatta esclusione nella liceità dell'impiego dei cani da caccia significa dare per dimostrato ciò che, invece, è oggetto di dimostrazione. Né maggiori indicazioni possono trarsi dall'accostamento operato dalla norma in parola, ai fini dell'esclusione dal sequestro, tra il cane e i richiami vivi autorizzati: è vero che anche questi ultimi non sono menzionati nell'art. 13; vi è, tuttavia, una serie di norme che li riguarda, da cui può con certezza desumersi che il loro uso è, a date condizioni, consentito (v., infatti, l'art. 21, lettere *p*), *q*) e *r*), nonché, soprattutto, l'art. 5, secondo comma, ove si parla espressamente di esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi). Nell'articolo citato, in definitiva, mentre non sono ravvisabili elementi idonei a sostenere l'assunto della liceità del cane nell'esercizio venatorio, si rinviene conferma che il cane è un mezzo di caccia — tale era d'altra parte considerato anche dalla previgente legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cui art. 9, recante la rubrica «Mezzi di caccia», autorizzava il titolare della licenza di caccia a portare il cane durante l'esercizio venatorio —.

Di maggiore interesse, per il fine che ne occupa, appare l'art. 21, lett. *ff*), ai sensi del quale è vietato «l'uso dei segugi per la caccia al camoscio». Spontanea sorge infatti la considerazione che, qualora il legislatore avesse inteso vietare in via generale l'utilizzo dei cani, non avrebbe avuto alcuna necessità di ripetere tale divieto con specifico riguardo ad una data specie cacciabile. Peraltro, nella legge n. 157/1992 si rinvencono altre norme di analogo tenore, meramente ripetitive di principi e divieti di carattere generale (v., ad es., la lett. *u*) del medesimo art. 21, che vieta l'uso di esche e bocconi avvelenati, vischio ed altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti e congegni similari, etc.: mezzi invero già inclusi nel divieto di cui all'art. 13). Decisivo è poi il rilievo che nell'impostazione dell'intera legge n. 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nei soli limiti, modi e termini in essa espressamente previsti, stante la priorità dell'interesse, nazionale ed internazionale, alla tutela della fauna selvatica (v. gli artt. 1, e, in particolare, il suo secondo comma, e 10; lo stesso art. 13, quinto comma, è espressione di siffatta impostazione). L'immanenza di tale principio preclude all'interprete di compiere operazioni ermeneutiche del tipo di cui sopra si è detto, giacché esse postulano il contrario assunto della liceità di tutto ciò che il legislatore non ha esplicitamente vietato.

Il quadro normativo appena delineato è dunque tale che, da un lato, non può in via di mera interpretazione affermarsi la liceità dell'impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria, mentre, dall'altro, ricomprendere i cani tra i mezzi di caccia vietati, il cui uso è penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 30, lett. *h*), pone una questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma sotto un duplice profilo: in primo luogo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la cui funzione garantista importa la necessità che la fattispecie penale sia formulata in modo tale da assicurare la certezza della legge, e, attraverso essa, l'eguaglianza giuridica dei cittadini e la possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato; in secondo luogo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra l'esercizio venatorio con l'uso di cani ed altre forme consentite di attività venatoria — in particolare, la caccia da appostamento fisso o temporaneo con richiami vivi —.

Va pertanto ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, lett. *h*), e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché la sua rilevanza ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione formulata dal p.m.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, lett. h), e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Manda la cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e la notifica della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al pubblico ministero.

Bassano del Grappa, addì 18 marzo 1994

Il giudice per le indagini preliminari: ATTANASIO

Il collaboratore di cancelleria: PRIVITERA

N. 286

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Cirillo Nicola e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 350/1993 r.a.c.c. pendente tra Cirillo Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Con ricorso depositato il 4 giugno 1993, Cirillo Nicola esponeva di aver lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato sino alla data del 27 dicembre 1989.

L'opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato gli aveva corrisposto l'indennità premio di fine servizio senza computare nella base del calcolo l'indennità integrativa speciale, costituente parte integrante della retribuzione a norma della legge n. 885 del 22 dicembre 1980.

Il mancato computo di tale indennità era stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1993, per cui chiedeva la condanna dell'O.P.A.F.S. al pagamento della differenza tra la somma già liquidata e quella derivante dal computo per intero, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa speciale, oltre interessi legali dalla data del collocamento a riposo all'effettivo soddisfo.

Fissata l'udienza di discussione della causa, si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato eccependo che l'indennità erogata al personale ferroviario è di natura previdenziale, con la conseguenza che per tale personale non può essere applicato il regime proprio dei rapporti di natura privata introdotto con la legge n. 207/1992, in presenza di una specifica norma in tal senso, costituita dall'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Nè a diversa conclusione poteva giungersi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993 che, pur dichiarando incostituzionale l'esclusione della I.I.S. dal computo della buonuscita, aveva tuttavia rinviato al legislatore la concreta attuazione del nuovo calcolo.

Tali osservazioni imponevano il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata la legge 24 gennaio 1994, n. 87, che, per gli iscritti all'O.P.A.F.S., prevede la inclusione, nella base di calcolo della indennità a premio di servizio, di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale, senza corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (cfr. artt. 1 e 2), anche per coloro che siano cessati dal servizio il 30 novembre 1984, previa domanda da presentare entro il 30 settembre 1994, con riliquidazione scaglionata nel tempo (dal 1995 al 1998), (art. 3), estinzione di ufficio e spese compensate tra le parti per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (art. 4).

Di quest'ultima disposizione, nonché su quella denegatoria degli interessi e della rivalutazione monetaria, la difesa eccepeva l'illegittimità costituzionale per violazione, rispettivamente, degli artt. 25 e 104 quanto all'estinzione di ufficio del giudizio, 3 e 36 della Costituzione quanto alla non corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Ritiene in proposito il giudicante di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme testé indicate.

Su questioni simili a quella oggetto del presente giudizio l'insegnamento della Corte costituzionale è nel senso che violano l'art. 24 della Costituzione quelle norme che, intervenendo nel corso di un giudizio, ne dispongano l'estinzione di ufficio quando la nuova disciplina sostanziale introdotta sia di segno opposto alle richieste degli attori di quei giudizi ed alle interpretazioni giurisprudenziali ad essi favorevoli (Corte costituzionale sentenza 10 aprile 1987, n. 123 sull'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425).

Per contro la stessa Corte ha affermato che tale violazione non sussiste nel caso in cui la nuova legge, pur prevedendo l'estinzione di ufficio dei giudizi in corso, introduca uno *ius superveniens* soddisfacente nella sostanza delle richieste azionate dagli interessati nei procedimenti pendenti e di cui si dispone l'estinzione (Corte costituzionale sentenza n. 185 del 20 dicembre 1981 relativamente all'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, sulla inclusione della tredicesima mensilità nel calcolo dell'indennità di buonuscita).

Nel caso in esame la legge 29 gennaio 1994, n. 87, con l'art. 3, ha previsto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e, quindi, anche per l'attore sicché l'accoglimento della sua domanda principale potrebbe giustificare l'estinzione del giudizio, non comportando alcuna violazione del diritto di azione e difesa, se fosse stata formulata tale unica domanda.

La nuova legge ha però disposto la non corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria «sulla somma dovuta a titolo di prestazione» senza operare alcuna distinzione, come invece aveva fatto l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 75/1980, tra le somme dovute a titolo di interessi a seguito di riliquidazione e somme dovute a tale titolo per liquidazioni conseguenti a cessazioni dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge.

Sulle somme dovute a titolo di interessi sulla riliquidazione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185/1981, affermò la legittimità della disposizione dell'art. 4 rilevando che la mancata corresponsione degli interessi è collegata alla necessità di provvedere alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e che l'art. 36 della Costituzione non è idoneo a ritenere garantita la comprensione, nei trattamenti di fine rapporto di ogni e qualsiasi componente della retribuzione (e, quindi, in virtù dell'art. 429 del c.p.c., degli interessi).

Successivamente, tuttavia, la Corte ha avuto modo di affermare che l'art. 429, terzo comma, del c.p.c. è preordinato all'attuazione del precetto costituzionale della sufficienza e dell'adeguatezza della retribuzione, ed è applicabile anche ai crediti previdenziali e assistenziali (Corte costituzionale sentenze nn. 204/1989, 156/1991 e 196/1993).

Affermata ancora dalla Corte la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell'indennità di fine rapporto (sentenza 243/1993), pare al giudicante che le norme impugnate (art. 3, terzo comma, art. 4 e art. 2, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87) non possano andare esenti da censure per violazione:

1) del diritto di difesa e di azione (art. 24 della Costituzione) in relazione alle domande accessorie del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, giacché la nuova disciplina sostanziale è del tutto denegatoria di tali pretese dell'attore;

2) del principio di adeguatezza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali (artt. 36 e 38 della Costituzione) nonché di razionalità (art. 3), perché la previsione della riliquidazione, dell'indennità premio di servizio dopo due anni dall'entrata in vigore della legge (per coloro che, come l'attore, hanno cessato di prestare servizio tra il 1987 e il 1989), senza il riconoscimento quanto meno della rivalutazione monetaria a partire dalla data di entrata in vigore della legge, significa di fatto il depauperamento ingiustificato del contenuto economico della retribuzione differita con funzione previdenziale, dovendosi a tal fine considerare anche il lasso di tempo intercorso dalla cessazione dal servizio.

P. Q. M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 3, terzo comma, e 2, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio.

Vallo della Lucania, addì 25 febbraio 1994

Il pretore DE LUCA

N. 287

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Spinelli Angelo e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 480/1993 r.a.c.c. pendente tra Spinelli Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, la data del ricorso («14 luglio 1993» anziché «4 giugno 1993»), il nome del ricorrente («Spinelli Angelo» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («1° novembre 1991» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0550

N. 288

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Pecora Davide e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 849/1993 r.a.c.c. pendente tra Pecora Davide, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, la data del ricorso («9° novembre 1993» anziché «4 giugno 1993»), il nome del ricorrente («Pecora Davide» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («1° novembre 1991» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0551

N. 289

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Guerrisi Vittorio e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 351/1993 r.a.c.c. pendente tra Guerrisi Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, il nome del ricorrente («Guerrisi Vittorio» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («1° luglio 1991» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0552

N. 290

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Garofalo Oreste e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 349/1993 r.a.c.c. pendente tra Garofalo Oreste, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, il nome del ricorrente («Garofalo Oreste» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («1° luglio 1991» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0553

N. 291

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Biscardi Ottavio e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 478/1993 r.a.c.c. pendente tra Biscardi Ottavio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, la data del ricorso («14 luglio 1993» anziché «4 giugno 1993»), il nome del ricorrente («Biscardi Ottavio» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («1° agosto 1992» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0554

N. 292

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal pretore di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Cucco Ottavio e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista l'automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1989, 156/1991, 196 e 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 479/1993 r.a.c.c. pendente tra Cucco Ottavio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso di Filippo giusta procura in calce al ricorso introduttivo e l'Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.).

Tranne i punti concernenti, all'inizio della motivazione, la data del ricorso («14 luglio 1993» anziché «4 giugno 1993»), il nome del ricorrente («Cucco Ottavio» anziché «Cirillo Nicola») e la data di cessazione dal servizio («28 dicembre 1990» anziché «27 dicembre 1989»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 286/1994).

94C0555

N. 293

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dal pretore di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Tortone Giovanni*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza alla udienza dibattimentale del 15 febbraio 1994 con procedimento penale a carico di Tortone Giovanni, nato a Verzuolo il 15 ottobre 1947, res. Carmagnola, via Monta, 15, imputato, del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perché effettuava scarico di acque derivanti dalla attività della Officina Tortone di Casalgrasso (lavaggio di pezzi meccanici), tali da superare i limiti di accettabilità di legge (tabella C) relativamente ai parametri tensioattivi anionici/oli minerali.

Rilevato che la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La difesa prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 (che prevede la sostituibilità di certa pena detentiva con misure alternative) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale norma, pur modificata dall'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296, che ha elevato i limiti di pena detentiva entro i quali è possibile la applicazione di sanzioni sostitutive, mantiene la esclusione oggettiva da tale beneficio del reato contestato (art. 21 della legge Merli).

Detta esclusione, a parere della difesa dell'imputato, sarebbe priva di ragionevole giustificazione dal momento che l'ampliamento dei limiti entro i quali è consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive consente ora di operare la sostituzione di pene detentive erogate per reati da considerarsi più gravi ed indicativi di ben maggiore pericolosità sociale.

La considerazione sopra esposta, seppure ragionevole, potrebbe apparire generica al punto da non consentire di ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza rendendo, di conseguenza, inopportuno il ricorso alla Corte costituzionale.

Ciò in quanto la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in tema di ragionevolezza della pena, ha sempre mostrato di voler riconoscere, correttamente, il primato del potere legislativo inteso quale espressione concreta delle scelte politiche che sottendono alle norme.

Pur tuttavia, nella fattispecie, appare evidente la presenza di assoluta mancanza di motivazione circa le ragioni del diverso trattamento, sul piano sanzionatorio, di analoghe situazioni.

Correttamente è stato rilevato che a seguito della entrata in vigore della legge n. 296/1993 la Corte costituzionale con sentenza n. 249/1993 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p. limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale esclusione oggettiva per determinare lesioni colpose era infatti divenuta inconciliabile con la sostituibilità della pena erogata per il reato di omicidio colposo. Diversamente, tra due condotte lesive di un medesimo bene giuridico, avrebbe potuto e potrebbe beneficiare di sanzioni sostitutive quella di maggiore gravità e lo stesso beneficio non risulterebbe applicabile a quella di gravità minore.

Nel caso in esame (art. 21 della legge Merli) si verifica una analoga situazione di comparazione che non può non indurre a ritenere senza giustificazione la esclusione oggettiva del beneficio della conversione della pena detentiva.

Nel campo delle norme poste a tutela della difesa della salute dei cittadini e/o della qualità della vita e della difesa della natura non si può certo ritenere che l'intervento legislativo sia caratterizzato da chiarezza e razionalità.

Nel settore specifico dell'inquinamento delle acque vigono norme emanate su sollecitazione di diversi enti e organismi (regioni, C.E.E., organi ministeriali) che pongono all'interprete seri problemi di coordinamento e ai destinatari delle norme stesse altrettanto seri problemi di precisa individuazione dei comportamenti da evitare in quanto costituenti illecito penalmente sanzionato.

In concreto si è verificato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, si è venuto a sovrapporre alla disciplina dettata dalla legge n. 319/1976 (intendendo l'ultima norma tutelare le acque interne superficiali, le acque marine, le acque interne del litorale e le pubbliche fognature dagli scarichi di sostanze, pericolose per la salute umana o comunque dannose al sistema idrico e geologico, provenienti da scarichi industriali).

L'art. 18 di tale decreto al quarto e quinto comma contempla ipotesi di reato correlate a quelle dell'art. 21 della legge Merli. Il quarto comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valore inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B (che contempla sostanze pericolose quali il mercurio e il cadmio).

Il quinto comma sanziona che l'arresto da tre mesi a tre anni la violazione del divieto assoluto di scarico nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze contenute nell'allegato A (di provato potere cancerogeno).

Per tali fattispecie contravvenzionali non opera certamente, per difetto di esplicita previsione o di norme di rinvio, il divieto di sostituzione delle pene detentive previsto dall'art. 60 della legge n. 689/1981 per l'art. 21 della legge Merli.

Tale disparità di trattamento non pare trovare alcuna giustificazione in quanto le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene.

Di conseguenza, non essendo giustificata la disparità di trattamento che costituisce ipotesi di contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, appare indispensabile sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione affinché la Corte stessa stabilisca se nel contesto normativo sopra riportato, l'esclusione oggettiva di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 dalla possibilità di sostituire la pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 costituisca o meno ingiustificata disparità di trattamento e contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione.

La sollevata questione appare certamente rilevante stante la formulazione da parte dell'imputato di richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444 del c.p.p. nella misura di mesi uno e con sostituzione della pena detentiva con la sanzione della ammenda.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione della pena sostitutiva al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Saluzzo, addì 15 febbraio 1994

Il consigliere pretore dirigente: (firma illeggibile)

N. 294

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dal pretore di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Turletti Tomaso*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza alla udienza dibattimentale del 15 febbraio 1994 con procedimento penale a carico di Turletti Tomaso, nato a Cavallermaggiore il 1° giugno 1940, res. Cavallermaggiore, via Roma, n. 26, imputato, del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perché effettuava scarico di acque derivanti dalla attività della Officina Tortone di Casalgrasso (lavaggio di pezzi meccanici), tali da superare i limiti di accettabilità di legge (tabella C) relativamente ai parametri tensioattivi anionici/oli minerali.

Rilevato che la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 293/1994).

94C0557

N. 295

Ordinanza emessa il 16 marzo 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Della Noce Luciano

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Lamentata omessa previsione di nullità del decreto di archiviazione emesso senza preventiva comunicazione alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta o prima che sia decorso il termine per l'opposizione - Mancata prevista possibile denuncia di tale nullità con ricorso per Cassazione - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, primo e secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Della Noce Luciano, querelante, avverso il decreto di archiviazione in data 27 settembre 1993 del g.i.p. presso la pretura circondariale di Roma;

Lette le conclusioni del p.m., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto in data 30 aprile 1993 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma chiese l'archiviazione degli atti relativi alla querela proposta da Luciano Della Noce nei confronti di Silvano Serafino.

Con decreto in data 27 settembre 1993 il giudice per le indagini preliminari dispose l'archiviazione degli atti, senza previamente informare della richiesta del pubblico ministero il querelante, che pure ne aveva fatto esplicita richiesta.

Ricorre per cassazione Luciano Della Noce, deducendo la nullità del decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408, secondo comma, del c.p.p. e degli artt. 126 e 156 delle disp. att. del c.p.p.

Rileva la Corte che, ai fini della decisione sull'ammissibilità del ricorso proposto contro il decreto di archiviazione, si rende necessario sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale.

Secondo quanto prevede l'art. 156 delle disp. att., anche nel procedimento pretorile la persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e, di conseguenza, deve esserne preventivamente informata se ne ha fatto richiesta (Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 94). Per questa ragione è da ritenere che anche in questo procedimento sia applicabile l'art. 126 delle disp. att., il quale stabilisce che, quando la persona offesa deve essere informata della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero che abbia formulato una tale richiesta deve farla notificare all'offeso e può trasmetterla al giudice, con gli atti del procedimento, solo dopo che sia stata proposta l'opposizione ovvero sia decorso il termine per proporla. Sicché, è evidente che la richiesta di archiviazione degli atti relativi alla querela di Luciano Della Noce fu proposta irregolarmente dal pubblico ministero.

Di tale irregolarità non si avvide il giudice, che decretò l'archiviazione senza che al querelante fosse consentito di opporvisi.

Sostiene ora il ricorrente che la violazione del suo diritto a proporre opposizione comporterebbe la nullità insanabile del provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 127, quinto comma, del c.p.p. Ma si tratta di deduzioni infondate, perché l'art. 127 del c.p.p. non è applicabile al procedimento pretorile di archiviazione, mentre l'art. 178, lett. c), del c.p.p. stabilisce che è sempre prescritta a titolo di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante; e non tutela, quindi, il diritto al contraddittorio di tali soggetti in ogni fase del procedimento.

Si è sostenuto talora che l'omessa tempestiva informazione del querelante determina una violazione del contraddittorio e si è per questa ragione ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, richiamando un impreciso *obiter dictum* di Corte costituzionale n. 94/1992.

Ma questa tesi, cui sembra talora richiamarsi anche questa Corte di cassazione (Cass., sezione quinta, 3 aprile 1992, Pane), contraddice i principi di tassatività delle nullità (art. 177 del c.p.p.) e delle impugnazioni (art. 568, primo comma, del c.p.p.).

In realtà, la sentenza della Corte costituzionale n. 353/1991, cui si richiama la n. 94/1992, dichiarò non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett. c), e 409 del c.p.p., nel presupposto che il provvedimento di archiviazione adottato nei procedimenti di competenza del tribunale sia ricorribile per cassazione non solo della persona offesa opponente cui non sia stato dato avviso dell'udienza camerale, come espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, del c.p.p., ma anche dalla persona offesa che, non essendo stata informata della richiesta di archiviazione, non sia stata posta in grado di opporvisi.

Come esattamente rileva la Corte costituzionale, infatti, l'art. 409, sesto comma, del c.p.p., che ammette il ricorso per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, del c.p.p., deve ritenersi applicabile anche quando risulti colpita «all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio».

Questi principi non sono, però, applicabili al procedimento pretorile, nel quale il provvedimento di archiviazione deve essere adottato sempre *de plano*, anche quando vi sia opposizione della persona offesa, e non prevede in alcun caso un contraddittorio orale nelle forme prescritte dall'art. 127 del c.p.p. Mancano, invero, per questo procedimento sia una norma analoga all'art. 127, quinto comma, del c.p.p., che sancisca la nullità per la violazione del contraddittorio cartolare consentito dall'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.; sia una norma analoga all'art. 409, sesto comma, del c.p.p., che preveda la denunciabilità con ricorso per cassazione di una tale violazione del contraddittorio.

E tuttavia, considerato il ruolo riconosciuto alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e segnatamente nel procedimento di archiviazione, non si può non consentire con Corte costituzionale n. 353/1991, laddove afferma che risulterebbe probabilmente violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, se alla persona offesa non fosse riconosciuto «alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice — nonostante l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del c.p.p., abbia pronunciato il decreto di archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato ad essa notificato». Sicché, tale dovendo essere appunto il risultato di una corretta interpretazione dell'attuale disciplina dell'archiviazione nel procedimento pretorile, occorre sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, sia dell'art. 156, primo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto d'archiviazione adottato senza previa comunicazione della domanda del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta; sia dell'art. 156, secondo comma, della disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che tale nullità sia denunciabile con ricorso per cassazione.

Trattasi, infatti, di questione che, per le ragioni su esposte, appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, primo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto d'archiviazione adottato senza previa comunicazione della domanda del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta e dell'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che tale nullità sia denunciabile con ricorso per cassazione;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso sino alla definizione della questione di costituzionalità;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 16 marzo 1994

Il presidente: ARCHIDIACONO

Il consigliere estensore: NAPPI

94C0558

N. 296

Ordinanza emessa il 3 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Cossu Maria Rosaria contro l'intendenza di finanza di Cagliari

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1964 e 44/1966.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 92/3126 r.g.r. promosso con ricorso n. 92/3126 presentato il 5 settembre 1992 da Cossu Maria Rosaria, rappresentata da Lorrain Anna, figlia, assistita dall'avv. Franco Coghe.

Cossu Maria Rosaria ha impugnato il provvedimento dell'intendente di finanza di Cagliari in data 21 luglio 1992 che ha respinto l'istanza di rimborso della somma di L. 26.483.000 versata il 18 giugno 1992, a titolo cautelativo, come prima rata dell'imposta dovuta a norma dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sull'indennità erogata il 2 febbraio 1989 dal comune di Quartucciu per la cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio di area sita in Quartucciu, nella via Monte Spada.

La contribuente, riproponendo la domanda di rimborso ed inoltre domandando decisione dichiarativa di non debenza della seconda rata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dell'art. 11, nono comma, della citata legge n. 413/1991.

Censurata l'interpretazione di questa norma data dagli organi dell'Amministrazione finanziaria centrale, alla quale è conformato il provvedimento impugnato, la contribuente ha dedotto, a sostegno della domanda principale, che l'art. 11, nono comma, in esame sottopone a tassazione le indennità ed i prezzi di cessioni volontarie sostitutive dell'esproprio percepiti nell'anno 1991 e riferiti ad atti e provvedimenti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 413/1991 e successivi al 31 dicembre 1988 e non anche le indennità ed i prezzi percetti negli anni 1989 e 1990, ponendo in rilievo che tale conclusione è in linea con il principio di cassa previsto in via generale dall'art. 81 del t.u.

n. 917/1986 integrato con le modifiche apportate dalla legge n. 413/1991, perché altrimenti si avrebbe una definitiva rottura di tale principio, e che l'imponibile previsto dall'art. 11, nono comma, non ha nulla a che vedere con l'imponibile ottenuto a norma dell'art. 82 stesso t.u. per cui deve tenersi conto per la determinazione della plusvalenza che scaturisce dall'esproprio o dalla cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio, del prezzo di acquisto e, nel caso di acquisto per successione, del valore dichiarato o definito aumentato di ogni altro costo inerente rivalutato.

Resiste l'Amministrazione finanziaria con memoria in data 6 novembre 1992.

La proposizione argomentativa che è alla base della conclusione principale formulata dalla ricorrente, non ha supporti normativi nella legge n. 413/1991, la cui applicazione non può essere stravolta, in violazione dell'art. 12 delle disp. prel. al codice civile, attraverso il richiamo di norme di carattere tecnico ancorché di generale applicazione nel sistema tributario con una loro valutazione in termini di preminenza e nella fattispecie, nella quale l'interpretazione letteraria è sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, non vi è spazio per modificare la volontà del legislatore.

Altrettanto chiaramente espressa è la volontà della legge di equiparare nell'ipotesi di cui al nono comma dell'art. 11, l'imponibile al ricavato, diversamente da quanto prevede l'art. 82 del d.P.R. n. 917/1986 per le plusvalenze, disponendo che a dette ipotesi si applicano le disposizioni dei precedenti quinto e sesto comma; l'osservazione della ricorrente che questi commi riguardano casi non omogenei con quello di cui all'ultima parte del nono comma (il quinto comma fa riferimento a plusvalenze e quindi ad imponibili ottenuti mediante «differenze» ed il sesto comma ad indennità di occupazione e interessi, importi già di per se imponibili) non è formulabile in termini di rilevanza in sede di valutazione del fondamento della conclusione subordinata.

Deve invero condividersi la controdeduzione dell'amministrazione resistente secondo la quale il richiamo del quinto comma e del concetto di plusvalenza in esso contenuto, delinea il presupposto di imposta da cui deriva la pretesa tributaria e che l'indicazione dell'imponibile, del *quantum* di ricchezza da sottoporre a tassazione, è definito compiutamente dal sesto comma che parlando di indennità di occupazione e dei relativi interessi non consente di riportare la tassazione in esame al concetto tecnico di plusvalenza.

I rilievi esposti propongono la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente postoché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 nella parte in cui non prevede che la tassazione deve riguardare soltanto le indennità percepite nel 1991, anno di imposizione, si riflette sulla definizione del merito della controversia.

Ciò posto la commissione ritiene che la questione di legittimità costituzionale debba esser delibata come non manifestamente infondata.

Il nono comma dell'art. 11 dispone che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991, le somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e nel caso in esame la cessione volontaria è avvenuta il 2 febbraio 1989 ed in questa data la contribuente ha ricevuto dal comune di Quartucciu la somma di L. 237.767.884 con differimento del pagamento del saldo di L. 27.057.150 all'approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno 1989.

Orbene, si deve riconoscere che la norma denunziata incide, alterandolo, sul rapporto tra imposizione e capacità contributiva, che l'art. 53 della Costituzione enuncia come principio costituzionale, e che ciò avviene in un caso nel quale non era ragionevolmente prevedibile l'istituzione di una imposta che, avendo ad oggetto un prelievo di natura reddituaria realizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio del contribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa capacità contributiva.

Sebbene l'emanazione di una legge finanziaria retroattiva non comporti per se stessa violazione del principio della capacità contributiva, deve ricordarsi che la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale sentenza n. 45/1964) ha precisato che deve essere verificato di volta in volta, in relazione alla singola legge tributaria, se questa, con l'assumere, a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati o estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi da quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva ed abbia così violato il precetto costituzionale; ha ritenuto (Corte costituzionale sentenza n. 44/1966) che tale rapporto risulta spezzato nei casi in cui si abbia applicazione dell'imposta a rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione, e del valore realizzato con essa, permangono nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che l'alienazione sia avvenuta in un tempo relativamente remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione dell'imposta.

Sotto quest'ultimo aspetto la commissione valuta anche il fatto che gli atti di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio, nella maggior parte dei casi sono frutto di accordi sulla misura dell'indennizzo, e che questi accordi, nel periodo in cui opera la retroattività dell'imposta sostitutiva, erano verosimilmente influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle somme concordate, per cui la esclusione della retroattività per i proventi percepiti negli anni 1989 e 1990 è sorretta da considerazioni di indubbia rilevanza costituzionale.

La commissione considera pure, con riferimento al principio stabilito dall'art. 3 della Costituzione, che alla retroattività stabilita per i casi di esproprio o di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio si contrappone, in termini che non appaiono giustificati da scelte razionali, il trattamento stabilito per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di aree fabbricabili, alle quali accede la libera scelta del tempo e del modo dell'operazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria questa ordinanza sia notificata alla ricorrente Cossu Maria Rosaria, all'intendente di finanza di Cagliari, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dispone che la trasmissione di questa ordinanza alla Corte costituzionale avvenga unitamente agli atti del giudizio ed alle prove delle notificazioni e delle comunicazioni come sopra ordinate.

Cagliari, addì 3 aprile 1993

Il presidente: LAVENA

94C0559

N. 297

Ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'ufficio del registro di Torino bollo demanio

Imposte in genere - Imposta straordinaria su particolari beni (nella specie: aeromobile) - Lamentata commisurazione del tributo al peso del velivolo anziché al suo valore - Disparità di trattamento - Lamentata lesione del principio della capacità contributiva.

[Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 9, primo comma (*recte*: art. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 202, e art. 8, primo comma, lett. *b*), della legge 14 novembre 1992, n. 438)].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 93/4819 presentato il 1° giugno 1993 (avverso: ricev. pagamento n. 92010217, imposta straord. - imposta straord.) da Damiano Piercarlo, residente a Torino in via Bricca, 14, contro l'ufficio del registro di Torino bollo demanio;

Letti gli atti;

Sentito il ricorrente: assente il rappresentante dell'ufficio del registro di Torino bollo demanio;

Udito il relatore geom. Giancarlo Berteau;

RITENUTO IN FATTO

Ricorso contro il silenzio-rifiuto su richiesta, da parte del contribuente, all'ufficio del registro di Torino di restituzione della somma versata per imposta straordinaria di L. 15.370.000 dovuta in forza dell'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, per un aeromobile.

Il ricorrente chiede la restituzione della somma in quanto la norma impositiva è ritenuta contraria ai principi costituzionali enunciati dagli artt. 53 e 3 della Costituzione non rispettando né la capacità contributiva né la parità di trattamento in quanto fissa l'imposta straordinaria sul peso dell'aeromobile e non sul suo effettivo valore commerciale.

Si chiede pertanto venga dichiarata l'esistenza del diritto al rimborso della somma versata e che venga sollevata eccezione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991 e 8, lett. b), della legge 14 novembre 1992, n. 438;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa commissione tributaria di primo grado di Torino, sezione 18, ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso presentato dal dott. Piercarlo Diamiano, magistrato, avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio del registro di Torino sull'istanza di restituzione della somma versata a titolo di imposta straordinaria sugli aeromobili, ricorso che si allega con la relativa documentazione.

Ciò premesso, la commissione, richiamati e fatti propri i motivi del ricorso, ritiene:

a) la rilevanza della questione sollevata col ricorso perché il riferimento al peso dell'aeromobile ha dato luogo ad un aggravio ingiustificato dell'onere tributario a carico del ricorrente rispetto agli altri possessori di aeromobili, nonché agli altri titolari di mezzi di trasporto analoghi per funzione;

b) la non manifesta infondatezza dei rilievi di illegittimità sotto il profilo degli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991, ed 8, primo comma, lett. b), della legge 14 novembre 1992, n. 438, ove l'ammontare del tributo è commisurato al peso dell'aeromobile anziché al suo valore, non rispettandosi così né il principio della capacità contributiva né quello della parità di trattamento dei cittadini.

Tutto ciò premesso, sospende il procedimento tributario in esame ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, et art. 295 del c.p.c.

Ordina che a cura della segreteria di questa sezione venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché all'ufficio registro Torino, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata eccezione di incostituzionalità dell'art. 9, primo comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a Roma e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 23 novembre 1993

Il presidente: CIRILLO

Il relatore: BERTEA

94C0560

N. 298

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1994 dal pretore di Bologna
nel procedimento penale a carico di Balestrazzi Giordano*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689, (recte: 24 novembre 1981), art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 21, terzo comma, e 22 della legge n. 319/1976;

che in sede predibattimentale lo stesso chiedeva ex art. 444 del c.p.p. l'applicazione della pena di giorni quaranta di arresto per il reato *sub a)* (p.b. giorni novanta, meno le generiche sessanta, così ridotta per il rito), e di quella di giorni venti di arresto per quello *sub b)* (p.b. giorni quarantacinque, meno le generiche giorni trenta, così ridotta per il rito), sostituita la pena detentiva che la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689/1981;

che, conscio della impossibilità di sostituire la pena ostandovi l'esclusione di cui all'art. 60 cpv., della legge n. 689/1981, chiedeva la rimessione del procedimento alla Corte costituzionale, affinché affrontasse la questione della costituzionalità della norma citata;

che il p.m. concordava con la difesa sia in ordine alla congruità della pena richiesta, che in ordine alla preventiva necessità di rimettere alla Corte la questione di costituzionalità succitata, in modo da consentirgli di poter esprimere il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento così come formulata;

che invero i reati per cui si procede appaiono fattispecie di lieve entità, atteso che dagli atti emerge che si trattò di un episodio occasionale, e quindi da ritenersi non grave sotto il profilo soggettivo; che parimenti può affermarsi sotto quello oggettivo, sia per l'entità, non eccessiva, del superamento dei parametri di legge, sia per la natura non pericolosa della sostanza scaricata (materiali in sospensione consistenti in mere sostanze inerti);

che pertanto in astratto appare congruo ed equo comminare le pene indicate dalle parti, da sostituirsi con la corrispondente pena pecuniaria in applicazione dei criteri di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981;

che a ciò osta il dettato dell'art. 60 cpv., della legge n. 689/1981 che esclude entrambe le fattispecie in oggetto dal novero dei reati che possono beneficiare del regime di sostituibilità della pena;

che diventa a tal punto rilevante la questione di costituzionalità relativa alla irragionevolezza della norma ora citata, la quale esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive in relazione a reati di scarsa gravità, mentre detto regime è consentito per fattispecie molto più significative; che la rilevanza della questione nel caso di specie è di immediata evidenza se si considera che, solo laddove fosse rimossa l'esclusione oggettiva di cui al citato art. 60 cpv., il p.m. sarebbe posto in grado di poter esprimere il proprio pieno consenso alla proposta dell'imputato e questo pretore potrebbe applicare la pena che ritiene equa in relazione al caso per cui si procede;

che invero già la Corte costituzionale, con sentenza n. 249/1993, ha evidenziato che, essendo inizialmente il regime della sostituibilità delle pene correlato alla competenza pretorile, «era fin troppo evidente che qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe prodotto immediati riflessi sulla coerenza del sistema stesso»;

che per altro la situazione non appare risolta con il recente art. 5, comma 1-bis, della legge n. 296/1993, in seguito al quale detto regime è divenuto applicabile anche ai reati di competenza non pretorile, e, stante l'allargamento dei limiti edittali operata con il medesimo art. 5, primo comma, della legge n. 296/1993, per entità di pena assai consistenti;

che infatti dette ulteriori estensioni hanno finito per rendere ancora più incomprensibile il regime delle esclusioni oggettive; ed in effetti allo stato della normazione può aversi sostituzione della pena per un delitto di competenza del tribunale che possa essere punito in concreto (e quindi tenuto conto delle eventuali attenuanti e delle diminuzioni conseguenti ai riti speciali) con una pena di un anno di reclusione, mentre non può esserlo la forma lieve — in concreto — delle contravvenzioni per cui si procede;

che detta irragionevolezza risulta ancor più evidente atteso il diverso trattamento che hanno fattispecie, di pari se non maggiore gravità, che sono poste a tutela dello stesso bene giuridico (l'ambiente), ovvero dello stesso specifico settore ambientale (tutela delle acque dell'inquinamento);

che in effetti va considerato, sotto il primo profilo, che non esiste alcuna preclusione oggettiva per quanto attiene ai reati in materia di smaltimento di rifiuti, quand'anche si tratti di rifiuti tossici e nocivi (vedi d.P.R. n. 915/1992, nonché le successive leggi del settore), così come in materia di inquinamento atmosferico, che infatti la legge n. 203/1988, non ha riproposto i preesistenti limiti relativi alle fattispecie di cui alla già vigente legge n. 615/1966;

che, sotto il secondo profilo, va invece evidenziato che di recente sono state introdotte norme a tutela delle acque dall'inquinamento (art. 18 del d.lgs. n. 133/1992), che regolano fattispecie oggettivamente più gravi e conseguentemente sanzionate pesantemente, e più gravemente di quelle per cui si procede, e ciononostante per le stesse è applicabile il regime della sostituibilità delle pene (si veda in particolare l'art. 18 citato, che sanziona tra l'altro il divieto assoluto di scarico — al quinto comma, con pena da tre mesi a tre anni di arresto — ed il superamento dei limiti tabellari previsti — al quarto comma, con pena dell'arresto fino a due anni —, ma con riferimento a sostanze che espressamente vengono definite «pericolose» nel titolo della legge e cioè «tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico» — art. 1, secondo comma, lett. c), del d.lgs. cit. —; e che le fattispecie in oggetto siano più gravi si evince anche dal fatto che le autorizzazioni allo scarico rilasciate ex della legge

n. 319/1976 non coprono gli scarichi delle sostanze pericolose di cui al citato d.lgs., mentre viceversa ciò avviene, limitatamente a dette sostanze — vedi art. 10 del d.lgs. cit. —; inoltre va rilevato che lo stesso art. 18, terzo comma, del d.lgs. cit. commina una pena più severa di quella prevista dall'art. 22 della legge n. 319/1976, per l'analogia fattispecie di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo — che infatti essa prevede la sola pena detentiva, senza alcuna possibile alternativa con una pena di tipo pecuniario —, di tal che si configura l'assurdo che chi contravviene alle prescrizioni di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs., e quindi valida anche ai fini della legge n. 319/1976, gode, in relazione al regime della sostituibilità delle pene, di una disciplina più favorevole di chi contravviene alla mera autorizzazione rilasciata e direttamente *ex lege* n. 319/1976, e quindi in relazione a sostanze «non pericolose», ed ad una fattispecie di reato non solo meno grave, ma che deve ritenersi «contenuta» in quella di cui all'art. 18, terzo comma, cit.);

che in conclusione non appare più rispondente al vero l'assunto, in passato ragionevolmente sostenuto, che determinate fattispecie sono considerate particolarmente «rilevanti», a prescindere dalla entità delle pene in astratto comminabili, in ragione del particolare settore che intendono tutelare; che infatti esistono interi settori a protezione dell'ambiente (rifiuti; inquinamento atmosferico) per i quali è sempre consentito il regime della sostituibilità, nonché fattispecie a tutela del bene ambientale (art. 24, primo comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; art. 26 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), ed anche all'interno dello specifico settore della tutela dell'assetto ecologico-idrico (art. 18 del d.lgs. n. 133/1992), che sono assai più gravi di quelle in oggetto e che non incontrano il limite di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981);

che tale situazione appare priva di ogni ragionevolezza, non essendo possibile ravvisare alcuna plausibile spiegazione a tale disparità di trattamento;

che non vale sostenere che invero, stante la delicatezza del settore ambientale sempre più a rischio e bisognoso di tutela, ciò che è irragionevole ed eventualmente incostituzionale, è il fatto che le esclusioni di cui all'art. 60 cit. non si estendono anche alle altre fattispecie ambientali succitate; che infatti, anche a voler sostenere tale tesi, e premesso che di per sé considerati entrambi i diversi trattamenti sanzionatori sono costituzionali, va rilevato che non è possibile in sede giudiziaria intervenire ai fini di un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 60 cit., trattandosi di una estensione *in malam partem* da sempre ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale 23 aprile 1993, n. 188), di tal che non resta che prendere atto della oggettiva situazione di disparità già descritta, ed intervenire nell'unico modo possibile per riportare la situazione a ragionevolezza ed uguaglianza, eccependo la irrazionalità del più rigoroso trattamento ricevuto dalla fattispecie per cui si procede;

che pertanto appare non manifestamente infondata in relazione al principio di ragionevolezza codificato nell'art. 3 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 ed al reato di cui all'art. 22 della legge n. 319/1976;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 2 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 ed al reato di cui all'art. 22 della legge n. 319/1976;

Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 9 febbraio 1994

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 299

*Ordinanza emessa il 4 febbraio 1994 dal pretore di Bologna
nel procedimento penale a carico di Bignami Franco*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe e più gravi figure criminose di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689, (recte: 24 novembre 1981), art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976;

che in esito alla istruttoria dibattimentale esperita, risulta una particolare diligenza da parte dell'azienda in questione nel seguire le tematiche relative alla normativa antinquinamento (la stessa infatti dispone di un depuratore che ha comportato un investimento di oltre 800 milioni, e le acque reflue, negli ultimi anni sono costantemente analizzate e controllate da un apposito laboratorio — vedi esame imputato a CTP Campione), di tal che, pur essendovi prove per attribuire l'episodio inquinante in oggetto ad un comportamento negligente dell'imputato (non vi è infatti alcuna contestazione sulla provenienza dei reflui dalla ditta del Bignami, nonché sul fatto che vi sia stato superamento dei limiti tabellari relativi alla fognatura comunale in oggetto, circostanze per altro comprovate dai verbali di prelievo ed analisi in atti, e ribadite dai testi escussi), lo stesso va considerato di lieve entità sotto il profilo soggettivo;

che parimenti va ritenuto anche sotto il profilo oggettivo; basti considerare che la tipologia delle acque di scarico della ditta del Bignami non solo è compatibile con le caratteristiche del depuratore comunale cui le stesse vanno a confluire, ma ne favorisce addirittura l'azione, atteso che esso funziona per via biologica e cioè grazie all'azione di batteri, che abbattano i carichi inquinanti, di cui è ricco il refluo del Bignami, tanto è che varie volte detti reflui sono addirittura stati richiesti da altre amministrazioni comunali per ripristinare un calo di flora batterica che aveva colpito i loro depuratori (deposizione Campione); che ciò risulta comprovato dal fatto che in effetti il comune di Anzola E. ha successivamente consentito e tuttora consente all'azienda del Bignami di scaricare reflui con parametri di azoto ammoniacale ed azoto nitroso, cioè quelli di cui alla imputazione, in deroga a quelli previsti dal regolamento fognario e ben superiori a quelli riscontrati nelle analisi in oggetto (vedi provvedimenti autorizzativi 4 novembre 1991, 8 giugno 1992 e 3 giugno 1993, motivati proprio in base alla «compatibilità dei liquami provenienti dalla ditta Bignami con le capacità di smaltimento del depuratore comunale»); vale a dire che attualmente uno scarico che presentasse gli stessi valori di cui alla imputazione non sarebbe penalmente sanzionabile;

che pertanto in astratto appare congruo ed equo comminare il minimo della pena edittale, da sostituirsi con la corrispondente pena pecuniaria in applicazione dei criteri di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981;

che a ciò osta il dettato dell'art. 60 cpv., della legge n. 689/1981 che esclude entrambe le fattispecie in oggetto dal novero dei reati che possono beneficiare del regime di sostituibilità della pena;

che diventa a tal punto rilevante la questione di costituzionalità relativa all'irragionevolezza della norma ora citata, la quale esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive in relazione a reati di scarsa gravità, mentre detto regime è consentito per fattispecie molto più significative; che la rilevanza della questione nel caso di specie è di immediata evidenza se si considera che, solo laddove fosse rimossa l'esclusione oggettiva di cui al citato art. 60 cpv., questo pretore potrebbe comminare la pena che ritiene equa in relazione al caso per cui si procede; la questione appare ancora più rilevante ove si consideri che, avendo l'imputato già beneficiato per due volte della sospensione condizionale, non potrebbe ulteriormente beneficiarne, di tal che, in caso di mancato accoglimento della eccepita questione di costituzionalità, lo stesso dovrebbe altresì concretamente scontare la pena detentiva da comminarsi secondo legge;

che invero già la Corte costituzionale, con sentenza n. 249/1993, ha evidenziato che, essendo inizialmente il regime della sostituibilità delle pene correlato alla competenza pretorile, «era fin troppo evidente che qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe prodotto immediati riflessi sulla coerenza del sistema stesso»;

che per altro la situazione non appare risolta con il recente art. 5, comma 1-*bis*, della legge n. 296/1993, in seguito al quale detto regime è divenuto applicabile anche ai reati di competenza non pretorile, e, stante l'allargamento dei limiti edittali operata con il medesimo art. 5, primo comma, della legge n. 296/1993, per entità di pena assai consistenti;

che infatti dette ulteriori estensioni hanno finito per rendere ancora più incomprensibile il regime delle esclusioni oggettive; ed in effetti allo stato della normazione può aversi sostituzione della pena per un delitto di competenza del tribunale che possa essere punito in concreto (e quindi tenuto conto delle eventuali attenuanti e delle diminuzioni conseguenti ai riti speciali) con una pena di un anno di reclusione, mentre non può esserlo la forma lieve — in concreto — delle contravvenzioni per cui si procede;

che detta irragionevolezza risulta ancor più evidente atteso il diverso trattamento che hanno fattispecie, di pari se non maggiore gravità, che sono poste a tutela dello stesso bene giuridico (l'ambiente), ovvero dello stesso specifico settore ambientale (tutela delle acque dell'inquinamento); ed in effetti va considerato, sotto il primo profilo, che non esiste alcuna preclusione oggettiva per quanto attiene ai reati in materia di smaltimento di rifiuti, quand'anche si tratti di rifiuti tossici e nocivi (vedi d.P.R. n. 915/1992, nonché le successive leggi del settore), così come in materia di inquinamento atmosferico, che infatti la legge n. 203/1988, non ha riproposto i preesistenti limiti relativi alle fattispecie di cui alla già vigente legge n. 615/1966; sotto il secondo profilo, va invece evidenziato che di recente sono state introdotte norme a tutela delle acque dall'inquinamento (art. 18 del d.lgs. n. 133/1992), che regolano fattispecie oggettivamente più gravi e conseguentemente sanzionate pesantemente, e comunque in un caso più gravemente della fattispecie per cui si procede, e ciononostante per le stesse è applicabile il regime della sostituibilità delle pene (si veda in particolare l'art. 18 citato, che sanziona tra l'altro il divieto assoluto di scarico — al quinto comma, con pena da tre mesi a tre anni di arresto — ed il superamento dei limiti tabellari previsti, al quarto comma, con pena dell'arresto fino a due anni, ma con riferimento a sostanze che espressamente vengono definite «pericolose» nel titolo della legge e cioè «tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico» — art. 1, secondo comma, lett. c), del d.lgs. cit. —; e che le fattispecie in oggetto siano più gravi si evince anche dal fatto che le autorizzazioni allo scarico rilasciate ex legge n. 319/1976 non coprono gli scarichi delle sostanze pericolose di cui al citato d.lgs., mentre viceversa ciò avviene, limitatamente a dette sostanze — vedi art. 10 del d.lgs. cit. —;

che in conclusione non appare più rispondente al vero l'assunto, in passato ragionevolmente sostenuto, che determinate fattispecie sono considerate particolarmente «rilevanti», a prescindere dalla entità delle pene in astratto comminabili, in ragione del particolare settore che intendono tutelare; che infatti esistono interi settori a protezione dell'ambiente (rifiuti; inquinamento atmosferico) per i quali è sempre consentito il regime della sostituibilità, nonché fattispecie a tutela del bene ambientale (art. 24, primo comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; art. 26 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), ed anche all'interno dello specifico settore della tutela dell'assetto ecologico-idrico (art. 18 del d.lgs. n. 133/1992), che sono assai più gravi di quella in oggetto e che non incontrano il limite di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981);

che tale situazione appare priva di ogni ragionevolezza, non essendo possibile ravvisare alcuna plausibile spiegazione a tale disparità di trattamento;

che non vale sostenere che invero, stante la delicatezza del settore ambientale sempre più a rischio e bisognoso di tutela, ciò che è irragionevole ed eventualmente incostituzionale, è il fatto che le esclusioni di cui all'art. 60 cit. non si estendono anche alle altre fattispecie ambientali succitate; che infatti, anche a voler sostenere tale tesi, e premesso che di per sé considerati entrambi i diversi trattamenti sanzionatori sono costituzionali, va rilevato che non è possibile in sede giudiziaria intervenire ai fini di un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 60 cit., trattandosi di una estensione *in malam partem* da sempre ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale 23 aprile 1993, n. 188), di tal che non resta che prendere atto della oggettiva situazione di disparità già descritta, ed intervenire nell'unico modo possibile per riportare la situazione a ragionevolezza ed uguaglianza, eccependo la irrazionalità del più rigoroso trattamento ricevuto dalla fattispecie per cui si procede;

che pertanto appare non manifestamente infondata in relazione al principio di ragionevolezza modificato nell'art. 3 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 2 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1986;

Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 4 febbraio 1994

Il pretore: (firma illeggibile)

94C0562

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **BORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 128
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callitrate, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBreria LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 357.000</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 195.500</td></tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 65.500</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 46.000</td></tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 200.000</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 109.000</td></tr> </table>	- annuale	L. 357.000	- semestrale	L. 195.500	- annuale	L. 65.500	- semestrale	L. 46.000	- annuale	L. 200.000	- semestrale	L. 109.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 65.000</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 45.500</td></tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 199.500</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 108.500</td></tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 687.000</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 379.000</td></tr> </table>	- annuale	L. 65.000	- semestrale	L. 45.500	- annuale	L. 199.500	- semestrale	L. 108.500	- annuale	L. 687.000	- semestrale	L. 379.000
- annuale	L. 357.000																								
- semestrale	L. 195.500																								
- annuale	L. 65.500																								
- semestrale	L. 46.000																								
- annuale	L. 200.000																								
- semestrale	L. 109.000																								
- annuale	L. 65.000																								
- semestrale	L. 45.500																								
- annuale	L. 199.500																								
- semestrale	L. 108.500																								
- annuale	L. 687.000																								
- semestrale	L. 379.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 2 0 9 4 *

L. 9.100